

## Scheda di notifica delle modifiche richieste

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: TOSCANA

1. Programma approvato: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana approvato con decisione della Commissione C(2009) 9623 del 30 novembre 2009
2. Base giuridica delle modifiche (articolo 6, paragrafo 1, c) del Reg. (CE) n. 1974/06;

1 **Modifiche al paragrafo 3.1 Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza (documento allegato al testo del PSR)**

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Le modifiche si rendono necessarie al fine di aggiornare e adeguare l'analisi del contesto socio-economico e ambientale della Toscana, principalmente con riferimento alla biodiversità, in particolare relativamente al Farmland Bird Index (FBI), all'agricoltura biologica e al comparto del tabacco. Si precisa che è in corso una più puntuale analisi delle principali criticità ambientali rilevate nelle aree toscane vocate alla coltivazione del tabacco, nell'ottica di promuovere l'attivazione di una misura agroambientale dedicata alla coltivazione del tabacco adottando pratiche agronomiche più sostenibili.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di integrare il paragrafo 1.6 "La destinazione d'uso del territorio", punto "Strutture aziende forestali", così come di seguito evidenziato:

- **Struttura aziende forestali**  
*[omissis]*

«Per quanto attiene i regimi proprietari (B.C.5), in Toscana è netta la prevalenza delle superfici forestali private 82,8%, rispetto al rimanente 17,2% pubblico (dati Istat 2003 ma facenti riferimento al 2000). In particolare sono private il 76% delle fustaie, l'85% dei cedui semplici, l'88,1% dei cedui composti e il 78% della macchia mediterranea.

L'87% dei boschi privati sono di proprietà di 62.190 aziende agricole. In base al Censimento dell'agricoltura del 2000 esse contengono al loro interno 642.994 ettari di bosco, con una dimensione media (B.C. 6) di 10,2 ettari. Altro dato molto importante è la presenza di aziende forestali iscritte alle camere di commercio pari a 1314 unità.

In base al medesimo Censimento, le imprese forestali che detengono una superficie maggiore a 100 ettari sono circa 1000.

Le differenze principali a livello nazionale si riscontrano in tutte le tipologie di soprassuolo forestale dove continua a prevalere la proprietà privata ma con percentuali più ridotte rispetto al quadro regionale. »

Si chiede di modificare il paragrafo 2.2 "I comparti agricoli", relativamente alla sezione dedicata al "Comparto Tabacco" così come di seguito descritto:

- **Comparto Tabacco**

L'analisi del comparto tabacco sintetizza e integra l'indagine: "Il comparto del tabacco in Italia alla luce della nuova OCM" svolta dall'INEA nell'ambito del progetto "Studio socio-economico sulla possibilità di riconversione dei produttori di tabacco grezzo in Italia - Ri.P.Ta.", finanziato dall'Unione

Europea, in base al Regolamento (CE) n. 2182/2002. Sono stati inoltre considerati i dati e le informazioni contenute nel rapporto Nomisma "La filiera del tabacco in Italia" (XIII Rapporto 2009).

### Superfici

Il tabacco viene coltivato su una superficie regionale di 2.157 ettari (dati UNITAB 2009). La Toscana risulta specializzata in questa produzione grazie ad una tradizione lunga di secoli che la lega alla produzione dei sigari toscani. L'incidenza della SAU destinata a tabacco della varietà Kentucky (con la quale si produce il sigaro toscano) rispetto al dato nazionale è infatti del 55,4%. Più contenuta è invece l'incidenza della Toscana sul dato nazionale per quanto riguarda la varietà Bright (destinata alla produzione di sigarette), attestandosi sull'8,8%. A livello regionale la superficie coltivata con la varietà Bright (1.386 ettari) risulta comunque nettamente prevalente rispetto a quella coltivata con la varietà Kentucky (679 ettari). Per quanto riguarda l'andamento delle superfici negli ultimi 10 anni si può constatare che la varietà Bright interessava nel 2000 più di 1300 ettari e che ha raggiunto la massima diffusione nel 2005 con circa 1600 ettari per poi attestarsi nel 2009 a 1.700 ettari. La varietà Kentucky si estendeva nel 2000 su circa 800 ettari ed è rimasta più o meno costante fino al 2004 per poi arrivare nel 2009 a 890 ettari (dati ARTEA). Oltre alle due varietà principali (Bright e Kentucky) che comunque rappresentano oltre il 96% della superficie coltivata, in Toscana risultano presenti a livello locale anche alcune varietà minori (appartenenti ai gruppi varietali 02- Burley e 03-dark air cured).

### Struttura Aziendale

Le aziende che producono tabacco sono 260, con una dimensione media di 8,3 ettari (dati UNITAB 2009). Rispetto all'indagine Istat del 2005 (Indagine ISTAT SPA 2005) si rileva una diminuzione di circa 180 aziende e un contestuale aumento della superficie media, che risultava pari a 6,3 ettari.

Le aziende rilevate al censimento del 2000 erano 385 per una superficie investita di 2.430 ettari. Il confronto intercensuario mette in evidenza una ristrutturazione che ha determinato una contrazione delle unità produttive (-45,2%) di circa il doppio rispetto alle superfici destinate alla coltivazione (-26,6%), determinando un aumento delle superfici medie investite. La coltivazione del tabacco incide mediamente per il 64,8% sul Margine lordo totale, dato dalla sommatoria dei Margini lordi dei diversi processi produttivi sia vegetali che animali, e in alcuni casi supera il 90%, costituendo quasi l'unica fonte di reddito dell'attività imprenditoriale. Vi sono, infatti, nel territorio sia aziende con orientamento tecnico-economico specializzato nella produzione di tabacco sia aziende con un maggior livello di diversificazione, data la presenza di altre colture - tra le quali soprattutto i cereali, le foraggere e altre piante industriali - o di attività zootecniche, costituite prevalentemente dagli allevamenti bovini da carne. Le aziende si differenziano, inoltre, per il diverso grado di resa del tabacco, con oscillazioni anche sensibili attorno ad un valore medio di 19,75 q/ha (dati RICA e ARSIA).

### Territorio

Le principali aree attualmente in produzione nella regione sono costituite dalla Valtiberina in provincia di Arezzo e dalla Val di Chiana, sia nel versante aretino che in quello senese. In base ai dati forniti dall'Organismo Pagatore ARTEA per il 2010 le aziende che hanno presentato un piano colturale con tabacco sono, nella provincia di Arezzo 220 aziende per un totale di 1.837 ettari coltivati a tabacco, con una superficie media aziendale destinata a questa coltura di 8,35 ettari; in provincia di Siena sono invece presenti 38 aziende tabacchicole per una superficie destinata a tale coltura di 694 ettari e una superficie media a tabacco di poco superiore, ai 18 ettari.

### Produzione

Dal punto di vista economico la produzione a prezzi base ha raggiunto nel 2006 i 14 milioni di euro, con una dinamica stabile rispetto al 2005, mentre la variazione sul triennio precedente è stata del -9%. Nell'anno 2006 l'incidenza sul dato nazionale della produzione di tabacco è del 5,9%.

### Export

Il mercato estero del tabacco greggio è molto importante e vede tale prodotto al tredicesimo posto dei principali prodotti agroalimentari esportati. Si segnala inoltre una netta prevalenza delle esportazioni (oltre 15 milioni nel 2005) rispetto alle importazioni che raggiungono cifre inferiori a 500 mila euro. Questo forte differenziale caratterizza gli ultimi anni, infatti nel 2001 si aveva un saldo commerciale prossimo allo zero. Negli ultimi anni l'export di tabacco greggio risulta comunque in calo.

Eliminato: sul circa lo 0,3% della SAU regionale

Eliminato: 2.761

Eliminato: Istat Indagine SPA 2005

Eliminato:

Inserimento:

Eliminato: rispetto al 2003 si è registrata un aumento delle superfici del 3%. L'indagine campionaria ISTAT non si discosta dai dati forniti da ARTEA del 2005 (2.263 ettari)

Eliminato: t

Eliminato: di oltre l'8%

Eliminato: 24

Eliminato: ritornare a l' (... [1]

Inserimento: ritornare (... [2]

Eliminato: negli ultimi anni

Eliminato: scendere ai (... [3]

Inserimento: scendere (... [4]

Eliminato: Le aziende c (... [5]

Eliminato: aziende

Eliminato: del Censime (... [6]

Inserimento: 2000

Eliminato: si può osser (... [7]

Eliminato: sono

Eliminato: erano prese (... [8]

Inserimento: erano

Eliminato: 704

Eliminato: 5

Eliminato: 55

Eliminato: sono

Eliminato: erano

Inserimento: erano

Eliminato: 64

Eliminato: 629

Eliminato: inferiore

Eliminato: 10

Eliminato: ;

Eliminato: infine, nelle (... [9]

Eliminato: ricadono

Eliminato: ricadevan (... [10]

Inserimento: ricadevano

Eliminato: (INEA, 2007)

Eliminato: . I dati AG (... [11]

Eliminato: l'ultimo

Eliminato: L

Eliminato:

Eliminato: E' possibile (... [12]

Secondario appare invece il mercato dei tabacchi lavorati. Nel 2006 sono stati esportati circa 2 milioni di prodotti a base di tabacco con una contrazione di oltre il 30% rispetto al 2005 la minore contrazione delle importazioni (-26%) ha determinato un peggioramento del saldo normalizzato che passa da -45,3 a -47,9. Un futuro incremento all'export dei sigari potrebbe essere legato all'acquisizione da parte del gruppo Maccaferri del marchio sigaro Toscano.

#### Prezzi

Per la contrattazione del raccolto 2007 uno dei principali soggetti attivi sul mercato del tabacco locale è costituito dalle Manifatture Sigaro Toscano Srl con sede legale a Roma, che opera in Toscana nello stabilimento di premanifattura di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo. Le tariffe contrattuali del Kentucky, per le quali disponiamo di informazioni analitiche, variano per sette classi di perizia: Fascia molto scura, Fascia scura, Fascia chiara, Fascetta, Ripieno pesante, Ripieno leggero, Trinciato. I prezzi minimi si hanno per il trinciato (0,06 euro/kg) mentre quelli massimi per la Fascia molto scura (8,52 euro/kg). Dal 2001 al 2006 si sono avuti aumenti nelle fasce di prezzo alte (Fascia scura +7,2%) mentre si sono contratte le tariffe contrattuali delle altre classi di perizia con isolati casi in aumento.

#### Qualità

Agli inizi del 1800 il tabacco Kentucky viene importato dagli Stati Uniti per confezionare il sigaro toscano e a partire dalla metà del 1800 se ne inizia la coltivazione a titolo sperimentale. Le ibridazioni con alcune varietà locali e l'adattamento ambientale hanno portato alla costituzione di un tipo molto ben caratterizzato.

Il tabacco Kentucky della Valtiberina toscana, impiegato per la produzione del sigaro toscano, è stato riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale della Regione Toscana e in quanto tale inserito nel relativo elenco regionale.

#### Redditività

In termini di risultati economici si evidenziano i maggiori livelli di produttività e di redditività delle aziende con Kentucky, anche se la raccolta del Kentucky si basa attualmente sull'impiego di manodopera familiare.

#### Trasformazione e commercializzazione

Il tabacco affluito nei centri di raccolta Toscani ha un peso netto di circa 61.800 quintali (dati RTI e Agrisian settore tabacco, valori medi 2000-2004). Le varietà principali sono state il Bright (63% del totale) e il Kentucky 23% del totale. Le imprese di prima trasformazione di tabacco attualmente riconosciute e presenti nel territorio della Toscana sono tre (S.V.E.T., Società Valde|sana Essiccazione Tabacchi - C.I.T. Srl di Arezzo - Tiberina Tabacchi di Sansepolcro Arezzo). Operano, inoltre, nella regione anche alcune imprese di prima trasformazione con sede legale in altre regioni. Secondo i dati AGEA nei tre impianti sovraccitati viene trasformata annualmente una quantità di tabacco che subisce delle variazioni annue molto consistenti dai 4.141 tonnellate del 2002 ai 1.486 tonnellate del 2004, sia a causa di una forte contrazione della varietà Bright, ma anche del Kentucky passato dai 1.512 quintali del 2002 ai 996 quintali del 2004 (dati Agea).

Parte della prima trasformazione del tabacco prodotto in Toscana viene effettuata anche dal Consorzio PRO TAB, società cooperativa nata a Città di Castello in provincia di Perugia, costituito da 4 cooperative e società. La trasformazione finale viene effettuata in Toscana solo dalla Manifattura Tabacchi di Lucca.

#### Ambiente

La coltivazione del Tabacco necessita di forti input chimici e di un'irrigazione adeguata. Tuttavia le aziende tabacchicole normalmente adottano adeguati avvicendamenti colturali e disciplinari di produzioni volti anche al contenimento degli input chimici.

#### Riforma PAC e normative

Nel settore del tabacco la riforma dell'OCM è stata graduale. Dal 2006 al 2009 il disaccoppiamento è stato infatti limitato al 40% degli aiuti. A partire dal 2010 l'aiuto disaccoppiato passerà al 50% e il rimanente 50% confluirà nel Piano di Sviluppo Rurale per finanziare azioni di riconversione produttiva: vi sono pertanto forti preoccupazioni per il futuro della filiera dopo il 2010. La prospettiva è comunque quella di un forte ridimensionamento della coltivazione del tabacco in Toscana visto che ai prezzi

**Eliminato:** Questo risultato è stato raggiunto dal Consorzio tabacchicoltori Kentucky Valtiberina Toscana, che ha lo scopo di tutelare e valorizzare questa pregiata coltura

**Eliminato:** Un ulteriore passo per la qualificazione del prodotto dovrebbe essere la definizione di un disciplinare di produzione che stabilisca dei criteri di valutazione della qualità di tutto il processo produttivo condivisi fra i produttori e l'azienda trasformatrice.

**Eliminato:** Recentemente le superfici coltivate a Kentucky hanno subito una lieve contrazione passando da 816 ettari del 2004 ai 766 ettari del 2005 (dati elaborazioni INEA su AGEA)

**Eliminato:** vengono

**Eliminato:** i

attuali si avrebbe una riduzione del ricavo complessivo dei produttori del 30-40% a seconda delle varietà.

### Caratteristiche e Fabbisogni

Nonostante la prospettiva di forte ridimensionamento del settore si può comunque prevedere che in Toscana vi sia la possibilità di mantenere una tabacchicoltura di elevata qualità, seppur con ulteriori riduzioni in termini di superficie e di aziende.

Questo obiettivo si può ritenere perseguibile per tutte le varietà di tabacco del panorama regionale seppur con specifiche caratterizzazioni. In particolare il Bright rappresenta attualmente la principale varietà sia come superficie che come quantità prodotta. Infatti nonostante un ridimensionamento verificatosi negli ultimi anni, anche a seguito della riforma dell'OCM, la superficie interessata si è mantenuta su livelli sostanzialmente equivalenti a quelli di inizio decennio. Attualmente anche le prospettive di mercato per questa varietà appaiono migliori rispetto a qualche anno fa. Il Kentucky anche se meno importante del Bright in termini di superfici e quantità prodotte rappresenta la varietà che maggiormente caratterizza la Toscana. Anche se l'andamento degli ultimi anni dimostra una diminuzione delle superfici si può prospettare il mantenimento di una produzione di elevata qualità (in particolare il prodotto da "fascia"), grazie anche all'esistenza, a livello regionale, di tutte le fasi della filiera produttiva del sigaro toscano.

A seguito del disaccoppiamento totale comunque il mantenimento della produzione di tabacco dipenderà dall'andamento dei prezzi per tutte le varietà. In ogni caso la prosecuzione della coltivazione del tabacco dovrà assicurare un miglioramento della sicurezza degli addetti. Si assisterà comunque ad un'uscita di alcune imprese dalla produzione del tabacco. In questi casi occorrerà individuare delle valide alternative di riconversione sia nell'ambito delle produzioni agricole o di attività connesse all'agricoltura (esempio agriturismo, agrienergie).

Box 2.15

#### ELEMENTI DI ATTENZIONE PER IL COMPARTO TABACCO

##### Miglioramento del rendimento economico:

- Ridurre i costi di produzione anche attraverso l'introduzione di innovazioni tecniche e in particolare una migliore meccanizzazione delle principali operazioni

##### Miglioramento della qualità delle produzioni:

- Migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto
- Privilegiare le tipologie di prodotto maggiormente richieste dal mercato (ad esempio la fascia per il sigaro Toscano)
- Favorire il riconoscimento di elementi distintivi della qualità dei sigari Toscani
- Realizzare progetti di filiera finalizzati alla migliore valorizzazione delle produzioni di elevata qualità.

##### Miglioramento della situazione aziendale in termini di:

- Aumento della sicurezza sul lavoro
- Ristrutturazione e ammodernamento dei locali di cura del tabacco anche attraverso investimenti per la messa in sicurezza (ad esempio impianti di caricamento meccanizzato)

##### Miglioramento Ambientale

- Ridurre l'apporto di input chimici
- Favorire l'adozione di disciplinari di produzione a ridotto impatto ambientale
- Favorire l'adozione di tecniche che consentano un risparmio idrico e di fertilizzanti (ad esempio fertirrigazione)
- [Rispetto della biodiversità](#)

**Si chiede di modificare il paragrafo 3.2 "Biodiversità", relativamente al punto "Diversità tra specie faunistiche e floristiche", così come di seguito evidenziato:**

### Fauna

La composizione nei diversi gruppi tassonomici vede una predominanza di 13.833 uccelli, 2334 insetti e 1610 molluschi. Per arginare il declino della biodiversità naturale frequentemente si fa riferimento alle specie di uccelli, in particolare quelle in declino (SPEC, SPecies of European Concern come stabilito dal Birdlife International, 2004). Gli uccelli sono infatti eccellenti indicatori della biodiversità e della sostenibilità delle pratiche agricole e più in generale delle attività umane. Sono presenti in un gran numero di habitat, sono facilmente osservabili, rispondono velocemente ai cambiamenti ambientali e rispecchiano i cambiamenti subiti anche da altri gruppi di specie selvatiche (altri vertebrati, invertebrati, piante ecc.).

Eliminato: entrambe

Eliminato: principali

Eliminato: I

**Inserimento:** Il Bright rappresenta attualmente la principale varietà sia come superficie che come quantità prodotta. Infatti nonostante un ridimensionamento verificatosi negli ultimi anni, anche a seguito della riforma dell'OCM, la superficie interessata si è mantenuta su livelli sostanzialmente equivalenti a quelli di inizio decennio. Attualmente anche le prospettive di mercato per questa varietà appaiono migliori rispetto a qualche anno fa. Il Kentucky anche se meno importante del Bright in termini di superfici e quantità prodotte rappresenta la varietà che maggiormente caratterizza la Toscana. Anche se l'andamento degli ultimi anni dimostra una diminuzione delle superfici si può prospettare il mantenimento di una produzione di elevata qualità (in particolare il prodotto da "fascia"), grazie anche all'esistenza, a livello regionale, di tutte le fasi della filiera produttiva del sigaro toscano.

Eliminato: entrambe

Eliminato: dell'impatto ambientale della coltivazione e

Eliminato: ¶

Eliminato: A seguito del ridimensionamento del settore si

**Inserimento:** A seguito del ridimensionamento del settore si assisterà comunque ad un'uscita di alcune imprese dalla produzione del tabacco. In questi casi occorrerà individuare delle valide ... [13]

Eliminato: Per la Toscana vi potranno essere potenzialità soprattutto nella produzione di tabacco di qualità come ... [14]

Inserimento: della

Inserimento: '

**Inserimento:** Essendo la varietà Kentucky quella che maggiormente caratterizza la Toscana nel panorama ... [15]

Eliminato: in particolare per la varietà Kentucky¶

Eliminato: Nel Repertorio Naturalistico Toscano sono inventariate ben 21.6{ ... [16]

Inserimento:

A seguito del recente aggiornamento (dati riferiti all'anno 2005) le specie animali e vegetali terrestri minacciate <sup>1</sup> inserite nell'archivio sono 451.

La lista di attenzione (intesa come elenco di tutte le specie che necessitano di azioni di conservazione) comprende in totale 914 specie, di cui 545 sono animali. Gli insetti costituiscono il gruppo tassonomico con il maggior numero di specie in lista di attenzione (315), seguite dagli uccelli (80), dai molluschi (65), e dai mammiferi (42). Le specie vegetali rare ed endemiche incluse nella lista di attenzione sono invece 369.

Tabella 3.7  
CONFRONTO NUMERICO PER I DIVERSI GRUPPI DI FAUNA, IN LISTA DI ATTENZIONE E LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO  
Valori assoluti e incidenza percentuale

	Specie in lista di attenzione	Numero segnalazioni	Incidenza % specie in lista attenzione su segnalazioni	Specie di interesse comunitario (Direttive Habitat e Uccelli)
Molluschi	65	1610	3,0	3
Crostacei	4	147	2,0	1
Insetti	315	2334	12,9	18
Ciclostomi e Pesci	15	664	2,3	12
Anfibi	13	1243	1,0	1
Rettili	11	960	1,1	10
Uccelli	80	13833	0,6	46
Mammiferi	42	842	4,8	30
Totale	545	21633	2,4	121

Fonte: RE.NA.TO.(dati aggiornati al 2005)

Le specie vertebrate vivono per il 42% dei casi in aree forestali (26% in boschi e 16% in arbusteti macchie e garighe) e per ben il 24% in agroecosistemi ed altri habitat pratici. La biodiversità presente negli ambienti agro forestali risulta quindi elevata se si pensa che molte delle restanti vivono in acque dolci che sono spesso influenzate anche dalla gestione dei terreni agricoli e forestali di pertinenza (dati RE.NA.TO.).

Per monitorare l'evoluzione della biodiversità animale la Regione Toscana ha fatto riferimento ai dati forniti dal COT (Centro Ornitologico Toscano) che dal 2000, [nell'ambito dell'iniziativa MITO2000 coordinato su scala nazionale dal Centro Italiano Studi Ornitologici e dall'Associazione Fauna Viva](#), esegue il monitoraggio delle popolazioni di uccelli nidificanti in tutto il territorio regionale; l'indice utilizzato è stato calcolato riprendendo la metodologia della Royal Society of Protection of Birds (RSPB) proposta dal CMEF per stimare la variazione dell'indice degli uccelli legati alle aree agricole (FBI = Farmland Bird Index).

La Toscana mostra un trend meno negativo di quello dimostrato a livello nazionale (pari a 67,3 nel 2003). Dal 2000 al 2003 l'indice è passato da 100 a 98 utilizzando una lista<sup>2</sup> di specie di ambiente agricolo che tenesse conto delle specificità regionali. [Dal 2000 al 2008 i dati raccolti indicano che una proporzione elevata di specie di uccelli degli ambienti agricoli mostra attualmente a livello regionale dinamiche negative, con una tendenza generale alla riduzione del FBI.](#)

La minore contrazione della biodiversità viene confermata anche calcolando l'indice con il criterio usato per l'Italia, (ben 97,6), mentre il valore che si ottiene adottando la lista proposta dal CMEF è pari a 89,2.

Le sostituzioni e integrazioni alla lista di specie da monitorare sono suggerite nelle linee guida del CMEF. Ciascuna specie può frequentare ambienti diversi in parti differenti del suo areale: operando una selezione valida ad una grande scala geografica, pertanto, il numero di specie legate agli ambienti agricoli in tutte o nella maggior parte delle aree considerate sarà minore che a scala nazionale o regionale. Inoltre, alcune specie utilizzate a scala continentale non possono esserlo a scala più locale in quanto numericamente troppo scarse o perché non frequentano ambienti agricoli.

<sup>1</sup> Si intendono come attualmente minacciate in Toscana, le specie valutate "In pericolo critico", "In pericolo" o "Vulnerabili", secondo le categorie di minaccia predisposte dall'IUCN.

<sup>2</sup> Specie utilizzate: Allodola, Averla piccola, Balestruccio, Ballerina bianca, Beccamoschino, Cappellaccia, Cardellino, Cornacchia grigia, Gazza, Gheppio, Passera d'Italia, Passera mattugia, Rondine, Saltimpalo, Sterpazzola, Storno Strillozzo, Torricollo, Tortora selvatica, Tottavilla, Upupa, Verdone, Verzellino, Zigolo nero.

Tabella 3.8  
EVOLUZIONE DELL'INDICE DELLE POPOLAZIONI DI UCCELLI LEGATI ALLE AREE AGRICOLE IN ITALIA (B.O. 17)

Anno	Scala geografica: Italia		Scala geografica: Toscana	
	Criterio di selezione delle specie			
	Italia	Criterio Europa (CMEF)	Criterio Italia	Criterio Toscana
2000	100,0	100.0	100.0	100,00
2001	105,6	65.0	86.9	89,74
2002	74,1	97.2	97.0	93,06
2003	67,3	89.2	97.6	92,62

Fonte: Eurostat environment and energy –Environment- Biodiversity per i dati italiani, COT per i dati toscani

Tabella 3.9  
SPECIE SELEZIONATE PER CALCOLARE L'FBI A DIFFERENTI SCALE GEOGRAFICHE

Specie	Europa	Italia	Toscana
Poiana <i>Buteo buteo</i>		+	
Gheppio <i>Falco tinnunculus</i>	+	+	+
Occhione <i>Burhinus oedicephalus</i>	(+)		
Pavoncella <i>Vanellus vanellus</i>	(+)		
Pittima reale <i>Limosa limosa</i>	(+)		
Colombaccio <i>Columba palumbus</i>	+		
Tortora selvatica <i>Streptopelia turtur</i>	+	+	+
Upupa <i>Upupa epops</i>		+	+
Segue...			
Torricollo <i>Jynx torquilla</i>			+
Cappellaccia <i>Galerida cristata</i>	+	+	+
Tottavilla <i>Lullula arborea</i>			+
Allodola <i>Alauda arvensis</i>	+	+	+
Rondine <i>Hirundo rustica</i>	+	+	+
Balestruccio <i>Delichon urbicum</i>		+	+
Ballerina bianca <i>Motacilla alba</i>		+	+
Cutrettola <i>Motacilla flava</i>	+	+	
Beccamoschino <i>Cisticola juncidis</i>		+	+
Usignolo di fiume <i>Cettia cetti</i>		+	
Canapino comune <i>Hippolais polyglotta</i>		+	
Sterpazzola <i>Sylvia communis</i>	+		+
Usignolo <i>Luscinia megarhynchos</i>		+	
Stiaccino <i>Saxicola rubetra</i>	(+)		
Saltimpalo <i>Saxicola torquatus</i>		+	+
Averla piccola <i>Lanius collurio</i>	+	+	+
Averla capirossa <i>Lanius senator</i>	+		
Gazza <i>Pica pica</i>		+	+
Cornacchia grigia <i>Corvus corone</i>		+	+
Storno <i>Sturnus vulgaris</i>	+	+	+
Passera d'Italia <i>Passer italiae</i>		+	+
Passera sarda <i>Passer hispaniolensis</i>		+	
Passera mattugia <i>Passer montanus</i>	+	+	+
Verdone <i>Carduelis chloris</i>		+	+
Cardellino <i>Carduelis carduelis</i>	+	+	+
Fanello <i>Carduelis cannabina</i>		+	
Verzellino <i>Serinus serinus</i>		+	+
Zigolo giallo <i>Emberiza citrinella</i>	(+)		
Zigolo nero <i>Emberiza cirius</i>		+	+
Strillozzo <i>Emberiza calandra</i>	+	+	+

Fonte: Guidance note G CMEF e Centro Ornitologico Toscano (COT)

Note: La lista del CMEF è stata modificata nel 2005 per essere maggiormente corrispondente alle specie di interesse agricolo. Le specie sono riportate secondo l'ordine sistematico; quelle indicate dal CMEF ed utilizzate a livello europeo ma presenti in Toscana con popolazioni esigue e difficilmente monitorabili, e pertanto escluse dal calcolo dell'indice a livello regionale, sono riportate tra parentesi.

Nell'ambito del progetto MITO2000 nel periodo 2000-2005 sono stati raccolti una serie di dati che nella regione Toscana hanno riguardato 185 particelle di 10x10 km (comprendendo anche le particelle di confine con altre regioni), 17 ZPS/SIC (Zone di Protezione Speciale, secondo quanto previsto dalla Direttiva 79/409/CEE e Siti di Interesse Comunitario, secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE) e ZIO (Zone di Interesse Ornitologico), per un totale di 4.125 rilevamenti puntiformi, 201 specie e 68.177 coppie stimate, suddivisi negli anni come indicato nella Tabella successiva.

Tabella 3.10. Numero di campionamenti puntiformi, specie e coppie stimate nell'ambito dei due programmi di rilevamento, per ciascun anno di progetto.

Anno	Programma	Punti di ascolto	Specie	Coppie stimate
2000	Randomizzato	746	138	15543,5
2000	ZPS-ZIO	133	118	2498
2001	Randomizzato	649	119	12343
2001	ZPS-ZIO	144	129	3083,5
2002	Randomizzato	685	132	6101,5
2002	ZPS-ZIO	170	128	1243,5
2003	Randomizzato	673	121	10234,5
2003	ZPS-ZIO	155	127	2843,5
2004	Randomizzato	487	121	8632,5
2004	ZPS-ZIO	144	116	2763,5
2005	Randomizzato	139	86	2890,5

La valutazione degli andamenti delle specie comuni di ambiente agricolo è stata effettuata utilizzando il software TRIM (TRENDS & INDICES FOR MONITORING DATA) ed è basata su dati raccolti di anno in anno nelle stesse aree di campionamento. I dati utilizzati per il calcolo degli andamenti sono relativi ad un totale di 28 aree (su di un totale di 217 utilizzate per l'analisi degli andamenti a livello italiano): 11 ZPS/SIC, 2 ZIO e 15 particelle e a 1542 punti d'ascolto (264 eseguiti nel 2000, 271 nel 2001, 342 nel 2002, 256 nel 2003, 283 nel 2004 e 126 nel 2005). Il software utilizzato per il calcolo degli andamenti permette di analizzare un numero variabile di campionamenti nei diversi anni "pesando" i dati relativi a ciascuna area in relazione al numero di punti di ascolto eseguiti. Per stabilire gli andamenti delle specie di ambiente agricolo si utilizza il Farmland Bird Index e di seguito è riportato il grafico relativo all'andamento dell'indicatore e alla suddivisione delle specie a seconda della tendenza in atto nel periodo 2000-2005. Delle 28 specie identificate quali appartenenti al gruppo delle Farmland Bird Index, 27 sono presenti in Toscana come evidenziato nella tabella che segue.

A partire dal 2006 i rilevamenti sono stati eseguiti in particelle UTM 10x10 km, individuate secondo una procedura di campionamento sistematico; sono state selezionate 54 particelle, il 70% delle quali, scelte a caso, visitate negli anni 2006 e 2007, mentre nel 2008 sono state visitate tutte (N = 569). Le stazioni individuate sono state visitate ripetutamente negli anni successivi. Tale variante è stata introdotta al fine di migliorare il calcolo degli andamenti annuali.

All'interno di ogni particella sono state visitate 10-15 stazioni di rilevamento a seconda della percentuale di territorio regionale compreso al loro interno, distribuite secondo un piano randomizzato. Complessivamente sono state visitate 329-893 stazioni di rilevamento per anno.

Per tutte le specie rilevate in almeno 20 stazioni per anno, è stato calcolato l'andamento della popolazione nel periodo 2000-08.

A causa del basso numero di particelle randomizzate visitate in anni successivi, il calcolo degli andamenti è stato realizzato producendo una stima indipendente dell'indice di abbondanza di ciascuna specie (numero di individui rilevati per stazione di rilevamento) per gli anni 2000-06. Per fare questo, il set di dati ottenuto negli anni 2000-05 è stato sottoposto ad un ulteriore campionamento a posteriori, in modo da bilanciare il numero di stazioni visitate per anno nelle diverse fasce di quota, in modo che tale numero fosse proporzionale alla reale distribuzione altimetrica del territorio regionale. Per gli anni 2006-08 ciò non è stato necessario, per via del piano di campionamento sistematico utilizzato che ha garantito la rappresentazione omogenea dell'intero territorio regionale.

Per gli anni 2006-08, l'andamento annuale è stato calcolato in due modi: analogamente a quanto fatto negli anni precedenti e utilizzando il programma TRIM, utilizzato allo scopo nella maggior parte dei progetti di monitoraggio dell'avifauna in Europa. I risultati conseguiti con i due metodi sono stati sostanzialmente coincidenti.

Gli andamenti osservati sono stati considerati significativi quando non vi fosse sovrapposizione tra gli intervalli di confidenza al 95% degli indici relativi ai primi ed agli ultimi anni considerati: in questi casi trend positivi o negativi sono stati classificati rispettivamente come "incremento" o "decremento". Qualora la curva ottenuta avesse pendenza chiaramente positiva o negativa, ma vi fosse sempre sovrapposizione tra gli indici di confidenza degli indici di abbondanza relativi ai primi ed agli ultimi anni considerati oppure gli indici di confidenza avessero in media un'ampiezza superiore al 20% degli indici

di abbondanza relativa, i trend sono stati classificati rispettivamente come "possibile incremento" o "possibile decremento". In tutti gli altri casi, il trend è stato classificato come "stabile o fluttuante", ovvero come incerto.

Per calcolare il Farmland Bird Index sono state utilizzate le specie individuate dal gruppo di coordinamento del progetto di monitoraggio nazionale (MITO2000) come tipiche degli ambienti agricoli (Tab. 1), sebbene almeno tre di esse (Poiana, Usignolo di fiume e Canapino) in Toscana siano solo marginalmente legate a questi ambienti. La tabella 1 e la figura 1 riportano i risultati conseguiti. I grafici di figura 1, in particolare, mostrano per le diverse specie l'andamento annuale dell'indice di abbondanza, posto uguale ad 1 nel 2001. Tale scelta è stata determinata dalla possibile presenza di fonti aggiuntive di variabilità dei dati nel primo anno di realizzazione del monitoraggio.

Tabella 3.11 Andamento delle specie di ambienti agricoli in Toscana nel periodo 2000-08\*

Specie		Trend	Var. annua	Var. complessiva
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	00 - stabile/fluttuante	-4.8	-37.9
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	00 - stabile/fluttuante	2.9	-33.3
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	00 - stabile/fluttuante	-1	-15.4
Upupa	<i>Upupa epops</i>	+1 - possibile incremento	8.1	62.7
Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	00 - stabile/fluttuante	9.9	-2.3
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	-1 - possibile decremento	-4.5	-44.2
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	-1 - possibile decremento	-2.8	-40.7
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	00 - stabile/fluttuante	11.4	20.8
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	00 - stabile/fluttuante	-3.7	-48.5
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	00 - stabile/fluttuante	39.4	-45.5
Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	-2 - decremento	-3.2	-51.6
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	00 - stabile/fluttuante	0	-39.4
Canapino comune	<i>Hippolais polyalotta</i>	-1 - possibile decremento	1	-33.9
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	00 - stabile/fluttuante	0.2	-4.5
Saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	-2 - decremento	-10.2	-61.9
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	-1 - possibile decremento	-5.9	-58.1
Gazza	<i>Pica pica</i>	+2 - incremento	14.7	91.2
Cornacchia	<i>Corvus cornix</i>	00 - stabile/fluttuante	1.5	4.4
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	00 - stabile/fluttuante	5.9	-11.6
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	+1 - possibile incremento	8.9	66.1
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	-2 - decremento	-6.2	-45.3
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	-2 - decremento	-6.5	-50.6
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	-1 - possibile decremento	-6.3	-43.4
Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	-1 - possibile decremento	-0.3	-81.9
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	00 - stabile/fluttuante	-1.4	-22.3
Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	00 - stabile/fluttuante	2.9	1.1
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	-1 - possibile decremento	0.1	-23.4

\*per ogni specie vengono riportati la classificazione del trend, la variazione annua (media dello scarto percentuale dell'indice di abbondanza annuale rispetto all'anno precedente) e la variazione complessiva (scarto percentuale tra l'indice di abbondanza del primo e dell'ultimo anno considerati). Per la Cutrettola si dispone di un campione di dati troppo piccolo.

Ciascun indicatore è stato calcolato come media geometrica degli indici di abbondanza annuali delle singole specie, utilizzando ancora il 2001 come anno di riferimento. L'FBI è passato da un valore di 1.1 nel 2000 a 0.9 nel 2005 ed a 0.79 nel 2008.

Figura 2 – Andamento del Farmland Bird Index e di analoghi indicatori relativi alle specie boschive e di altri tipi di ambienti in Toscana negli anni 2000-08. Gli indici sono stati calcolati in base agli andamenti di 26 specie degli ambienti agricoli, 18 degli ambienti boschivi e 12 di altri ambienti.

Eliminato: Tabella 3.11

Andamento in atto, variazione media annua e differenza ( $\Delta$ ) dell'indice di popolazione tra il 2000 ¶

e il 2005 delle specie tipiche di ambiente agricolo, utilizzate nel calcolo del Farmland Bird Index.¶

Specie	Andan
Poiana	incremento
Gheppio	non c
Tortora selvatica	diminuzione
Upupa	non c
Cappellaccia	non c
Allodola	non c
Rondine	non c

Specie	Andame
Balestruccio	non cei
Cutrettola	incremento
Ballerina bianca	incremento ¶
Usignolo	non cei
Saltimpalo	non cei
Usignolo di fiume	non cei
Beccamoschino	non cei
Canapino	non cei
Averla piccola	non cei
Gazza	non cei
Cornacchia grigia	non cei
Storno	diminuzione
Passera d'Italia	non cei
Passera mattugia	incremento
Verzellino	non cei
Verdone	non cei
Cardellino	non cei
Fanello	non cei
Zigolo nero	diminuzione
Strillozzo	non cei

I valori del Farmland Bird Index calcolati per il periodo 2000-2005 sono riportati ... [17]


Inserimento: Tabella 3.11

Andamento in atto, variazione media annua e differenza ( $\Delta$ ) dell'indice di popolazione tra il 2000 ¶

e il 2005 delle specie tipiche di ambiente agricolo, utilizzate nel calcolo del Farmland Bird Index.¶


Specie	Andan
Poiana	incremento
Gheppio	non c
Tortora selvatica	diminuzione
Upupa	non c
Cappellaccia	non c
Allodola	non c
Rondine	non c

Eliminato: ... [18]



La figura 3 compara la percentuale di specie tipiche dei diversi ambienti con andamento differente in Toscana negli anni 2000-08.

Figura 3 – Percentuale di specie di differenti tipologia ambientali con andamento differente



Bisogna infine rilevare che sebbene le analisi presentate si basino complessivamente su un campione elevato di dati, risultati più robusti potranno essere conseguiti solamente nell'arco di un numero maggiore di anni, in quanto attualmente può essere difficile o impossibile distinguere fluttuazioni o variazioni di breve periodo da andamenti di medio-lungo termine. Inoltre, l'affinamento delle procedure di analisi potrà permettere in futuro di migliorare il livello di precisione degli indici di popolazione e quindi di definire con maggior certezza l'andamento delle singole specie.

[omissis]

**Eliminato:** Le specie di ambiente agricolo mostrano complessivamente un lieve aumento, tra il 2000 e il 2005, pari al 4,0% (si veda il grafico dell'FBI regionale successivo). A tale incremento contribuiscono, non solo le quattro specie per le quali si osserva una significativa tendenza all'aumento, ma anche nove delle 20 specie, per le quali la tendenza in atto non risulta certa, che nel periodo 2000-2005 hanno mostrato tuttavia un aumento dell'indice di popolazione. Le specie per le quali si è potuto stabilire un andamento significativamente positivo nella regione sono quattro: Poiana, Cutrettola, Ballerina bianca e Passera mattugia. La tendenza all'aumento mostrata per la Toscana da queste specie non corrisponde a quanto si osserva a livello nazionale dove gli andamenti risultano invece non certi. Le specie caratterizzate da andamenti significativamente negativi sono invece tre: Tortora selvatica, Storr [... [19]

**Eliminato: ¶**  
In RE.NA.TO sono raccolte le segnalazioni di altre 75 tipologie di uccelli che non corrispondono a quelli definiti dal RSPB ma che comunque nel 25% dei casi considerano specie il cui habitat principale è costituito da un agro-ecosistema aziendale. ¶  
Il vantaggio di utilizzare RE.NA.TO è inoltre legato alla presenza di una georeferenziazione delle specie e di una descrizione analitica di ognuna di essa mediante delle schede in word che forniscono utili informazioni anche inerenti i fattori che minacciano le specie segnalate, non sempre solo di origine agricola e forestale, come riportato nella figura successiva. ¶  
Nel dicembre 2008 è st [... [20]

**Inserimento: ¶**  
Nel dicembre 2008 è stato siglato un accordo tra Regione Toscana e Museo della Specola attraverso il quale viene riconfermato l'aggiornamento della banca dati RE.NA.TO. ¶  
¶  
Tabella 3.14¶  
CONFRONTO NUMERICO, PER I DIVERSI GRUPPI, DEGLI ELEMENTI IN LISTA DI ATTENZIONE E SPECIE/HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO¶

Si chiede infine di modificare il paragrafo 3.4 "Suolo", sottoparagrafo "Agricoltura biologica", così come di seguito evidenziato:

- «Agricoltura biologica

In Toscana l'agricoltura biologica ha trovato un terreno fertile dove poter radicare l'idea innovativa di una diversa agricoltura, condotta senza ricorrere a prodotti di sintesi con effetti incerti anche sulla salute umana.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'aumento dell'offerta dei prodotti biologici ha subito un forte rallentamento rispetto al periodo antecedente al 2001. Alla base di questo andamento vi è la diminuzione dei tassi di crescita dei consumi e, più in particolare, della domanda di prodotti biologici caratterizzati da prezzi mediamente più alti dei prodotti convenzionali.

Tabella 3.51

NUMERO DI AZIENDE BIOLOGICHE IN TOSCANA NELLE TRE SEZIONI 2000-2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.1 - aziende in conversione	592	1038	1204	1223	990	797	614	592	767	934
1.2 - aziende miste	36	45	57	91	128	179	239	283	253	219
1.3 - aziende biologiche	721	799	930	1103	1331	1536	1569	1645	1549	1455
Tot. Sezione Produttori	1349	1882	2191	2417	2449	2512	2422	2510	2569	2608
Tot. Preparatori e Raccoglitori	351	439	450	495	491	448	443	464	414	427
Tot. Aziende Biologiche	1.701	2.321	2.644	2.912	2.940	2960	2865	2980	2983	3035

Fonte: Arsia P.O. "Controlli qualità"


Note: Il numero di raccoglitori nel 2008 è di 3 unità

Eliminato: 8

La dimensione media delle aziende biologiche toscane è di oltre 35 ettari, inferiore solo alla dimensione media delle aziende della Sardegna, dove larga influenza viene rivestita dalle aziende a pascolo.

Il trend di crescita delle aziende biologiche si è arrestato anche in Toscana a partire dal 2002. Nel 2008 abbiamo avuto una sensibile diminuzione del numero degli operatori dovuto al fatto che la Regione Toscana ha dovuto riallineare gli operatori presente nell'elenco degli operatori con quelli effettivamente presenti negli elenchi degli Organismi di Controllo. Comunque questa stabilizzazione degli operatori, che è avvenuta dal 2003 (differenza tra chi entra e che esce), è un segno non solamente di un mercato maturo e delle difficoltà economiche di molte famiglie italiane, ma anche della necessità di operare le necessarie ristrutturazioni in modo da garantire un'offerta efficace capace di rivolgersi anche fuori dal mercato locale.

Grafico 3.52 - Evoluzione degli operatori biologici in Toscana (dal 2000 al 2009)



Fonte: Arsia P.O. "Controlli qualità"

La Toscana si conferma tra le regioni italiane leader per numero complessivo di operatori bio dopo Lombardia ed Emilia Romagna (Fonte: Tutto bio 2009, Biobank): al 31 dicembre 2009 risultano 3035 operatori complessivi, numero pressoché invariato rispetto al 2007 (Fonte: Arsia, Elenco regionale operatori biologici, aggiornato al 31 dicembre 2009). Rispetto all'inversione di tendenza registrata nel 2006, dopo anni di crescita rilevante del settore, nel 2007 il numero di operatori biologici è tornato leggermente a salire per tendere, nel 2009, ad una sostanziale stabilizzazione.

Dai dati dell'ultimo aggiornamento, risulta che la Sezione 1 produttori agricoli, con 2.608 operatori, è sempre la più importante e corrisponde all'85,93% del totale iscritti all'elenco regionale. La Sezione 2 preparatori rappresenta circa il 14,07% degli iscritti all'albo.

Al 31 dicembre 2009, nell'ambito della Sezione 1, la sottosezione 1.3 aziende biologiche presenta 1455 iscritti, pari al 55,8% del totale di sezione; la sottosezione 1.2 aziende miste con 219 iscritti rappresenta appena il 8,40% e la sottosezione 1.1 aziende in conversione, con 934 iscritti, il 35,81%.

Rispetto al 2006 le aziende biologiche diminuiscono di 25 unità, probabilmente travasate fra le aziende miste, che fanno registrare un aumento di 26 unità. La vera crescita si registra invece nelle aziende in conversione con una variazione pari a +22,72%. La provincia di Firenze continua a mantenere il maggior numero di operatori, tuttavia, mentre mostra il maggior numero di preparatori, il numero di produttori agricoli è pressoché alla pari con Siena e addirittura inferiore, seppure di poco, a Grosseto; seguono per importanza Arezzo e Pisa.

Facendo inoltre riferimento alle superfici che erano state sottoposte a set aside obbligatorio, che in Toscana erano dell'ordine di 1.104 ettari cioè lo 0,13% in rapporto alla superficie agricola utilizzata, la letteratura scientifica sull'argomento è concorde nel riconoscere gli effetti benefici della misura sulle risorse naturali (Hodge et al., 2006; IEEP, 2008, Hodge et al., 2003, Van Buskirk e Willi, 2004). Da una analisi più accurata di tali effetti (dati INEA) si evidenzia come l'efficacia ambientale della messa a riposo dei terreni sia molto variabile. Questa variabilità deriva principalmente dal tipo e dalla durata del set aside, dalla sua gestione agronomica e dalle caratteristiche dei terreni in cui viene praticato. Una prima differenza esiste tra il set aside obbligatorio e quello volontario, visto che quest'ultimo, interessando generalmente ampie superfici e per periodi prolungati di tempo, ha una valenza ambientale certamente superiore, contribuendo in maniera significativa all'incremento della fauna selvatica nelle zone agricole (Van Buskirk e Willi, 2004). Un'altra differenza esiste tra i diversi tipi di set aside obbligatorio, ovvero tra il set aside rotazionale, praticato su un appezzamento per la durata di un anno che successivamente viene messo a coltura, ed il set aside non rotazionale, praticato su un terreno che generalmente non viene coltivato per un periodo di almeno cinque anni. La conservazione della biodiversità degli agro-ecosistemi, il controllo dell'erosione ed una migliore nidificazione degli uccelli sono i benefici che derivano prevalentemente dalla messa a riposo quinquennale, mentre il set

Eliminato: 2008

Eliminato: 2.983

Eliminato: 2008

Eliminato: 2008

Eliminato: 2.569

Eliminato: 86,12

Eliminato: 13,88

Eliminato: , ma in questa percentuale non è compreso un 1,94% di operatori (58) che sono sia produttori che preparatori

Eliminato: Due produttori agricoli e tre preparatori sono iscritti anche alla Sezione 3 raccoglitori, che comprende appena 5 operatori.¶

Eliminato: 2008

Eliminato: 1.549

Eliminato: 60,3

Eliminato: 253

Eliminato: 9,85

Eliminato: 767

Eliminato: 29,86

aside annuale, interrompendo le rotazioni, può certamente avere effetti positivi sulla fertilità dei suoli. La gestione agronomica dei terreni a riposo è un altro elemento determinante nel valutare il valore ambientale della misura. La corretta applicazione dei criteri della condizionalità, la presenza di colture energetiche, l'adesione ad altri schemi agro-ambientali da parte dei produttori, sono tutti elementi che hanno avuto un forte impatto sull'effettivo ruolo ambientale dei terreni a set aside. Infine, la messa a riposo dei terreni, sia rotazionale che non-rotazionale, escludendo dalla coltivazione parte della superficie a seminativi, ha contribuito a creare un'importante rete ecologica tra aziende limitrofe e ha determinato una generale riduzione dell'utilizzo di input chimici, dovuto proprio alla mancata coltivazione.

La valenza ambientale del set aside obbligatorio, disattivando una parte della superficie produttiva, derivava proprio da questa spinta alla estensificazione delle pratiche agricole, con effetti particolarmente positivi in aree caratterizzate da una produzione intensiva, dove l'alternativa alla superficie a riposo generalmente sarebbe stata la monocoltura di un cereale.

Ricordando che il metodo dell'agricoltura biologica per le positive ricadute delle tecniche adottate riveste un interesse rilevante sull'ambiente, consente inoltre di recuperare i benefici che erano stati ottenuti dall'attivazione della misura del set aside, pertanto contribuisce anche al mantenimento della biodiversità naturale.

L'evoluzione recente del biologico è legata al parziale mutamento delle superfici investite. Nonostante che le superfici cerealicole continuino a essere quelle maggiormente interessate da queste pratiche, dal 2001 al 2003 si è registrato un maggior coinvolgimento delle coltivazioni frutticole, olivicole e viticole. Nella coltivazione di uva biologica la Toscana è seconda (12% della SAU nazionale) solamente alla Sicilia 7.676 ha, 24% SAU nazionale, che comunque rispetto al 2002 ha subito un decremento di 2.700 ha, a differenza delle superfici biologiche toscane che si sono mantenute costanti. Le rese della vite biologica regionale si mantengono medio basse con 8 tonnellate a ettaro, che corrispondono per il 2003 a una produzione di 31.566 tonnellate (dati Ismea-Ifoa). Il settore soffre, inoltre, di una percezione ridotta della specificità del prodotto biologico da parte del consumatore, a causa di un'offerta vitivinicola convenzionale di elevato livello qualitativo e dell'assenza di un disciplinare di produzione biologica del vino, che garantisca anche il processo di trasformazione e non solamente la materia prima. Nel settore olivicolo la regione detiene quasi l'11% della SAU nazionale destinata a tale coltura e continua a registrare incrementi di SAU.

Anche in settori non legati all'alimentazione umana, come quello floricolo, si sono registrati aumenti del 37% delle aziende. L'incremento, pur interessando superfici ancora molto ridotte (53 ha), è significativo ai fini della riduzione dei danni derivanti dalla coltivazione intensiva delle aree ed è prova della crescente sensibilità sia dei produttori che dei consumatori verso produzioni biologiche di generi non alimentari.

Tabella 3.53

SUPERFICI DESTINATE ALLE DIVERSE COLTURE BIOLOGICHE IN ETTARI. 2001 E 2003

	2003		Totale (bio+conversione)	2001	Variazione % 2001-2003
	Sup. biologiche	Sup. in conversione		Totale (bio+conversione)	
Cerealicole	20.721	14.028	34.748	21.985	37%
Orticole	524	111	634	590	7%
Frutticole	747	282	1.030	1.016	1%
Viticole	2.099	1.838	3.937	2.787	29%
Olivicole	5.055	3.539	8.595	6.626	23%
Floricole	29	53	83	52	37%
Industriali	1.591	386	1.977	1.956	1%
Foraggere	16.740	7.387	24.127	19.595	19%
Altro	10.137	5.410	15.547	11.015	29%
TOTALE	59.554	33.645	93.198	68.179	27%

Tabella 3.53 bis

## RIPARTIZIONE DEI GRUPPI COLTURALI PER PROVINCIA AL 2009 (HA)

	AR	FI	GR	LI	LU	MS	PI	PO	PT	SI	Totale
Cerealicole	648	1.185	3.057	512	28	9	2.200	15	2	4.694	12.350
Orticole	24	33	163	40	3	4	44	1	2	31	346
Frutticole	244	576	327	25	115	64	114	4	14	307	1.789
Viticole	806	1.324	944	184	51	18	397	10	34	1.528	5.296
Olivicole	1.183	2.571	1.860	339	145	52	755	152	281	1.597	8.935
Floricole	17	5	27	1	3	0	22	0	4	4	83
Industriali	236	91	791	195	3	2	337	0	3	634	2.294
Foraggere	2.218	4.383	10.682	690	128	273	5.318	17	179	9.670	33.557
Pascoli	1.005	5.065	4.000	294	184	44	928	6	769	3.231	15.528
Aromatiche	228	20	36	5	2	1	20	0	0	244	556
Frutti minori	14	17	65	64	3	0	84	0	2	148	396
Altro	308	754	1.389	150	11	4	372	7	4	1.050	4.050
<b>TOTALE</b>	<b>6.930</b>	<b>16.024</b>	<b>23.342</b>	<b>2.499</b>	<b>677</b>	<b>471</b>	<b>10.591</b>	<b>213</b>	<b>1.294</b>	<b>23.139</b>	<b>85.181</b>

Fonte: ARSIA P.O. "Controlli qualità"

Eliminato: Fonte: ARSIA P.O. "Controlli qualità"¶

All'interno delle varie coltivazioni biologiche la regione assume un ruolo importante anche nella filiera cerealicola, dove le superfici investite sono inferiori solamente a quelle della Sicilia e della Puglia. Durante il 2003, la Toscana ha avuto la produzione più rilevante (13%) a livello nazionale, con 67.876 tonnellate di cereali. In termini di superfici destinate ai cereali è il grano duro, con oltre il 52,5%, a rivestire un peso prioritario; seguono le produzioni di orzo (7,1%) e mais in granella (7,9%). La regione assume inoltre una importanza non secondaria a livello italiano nelle produzioni di farro (13,2%) e avena (15,1%).

Tabella 3.54

## SUPERFICI DEI CEREALI BIOLOGICI NEL 2003 (HA)

	Toscana	ITALIA	Incidenza % Toscana su Italia	Incidenza % su totale cereali	Var. % 2003-02
Grano tenero	403,18	13.197,03	3,1	1,7	-68,7
Grano duro	12.226,63	87.703,18	13,9	52,5	10,6
Farro	309,85	2.346,04	13,2	1,3	-2,1
Orzo	1.646,31	14.903,55	11,0	7,1	33,3
Segale	13,59	285,15	4,8	0,1	15,7
Avena	1.562,51	10.342,24	15,1	6,7	14,4
Mais in granella	1.833,55	15.735,53	11,7	7,9	39,8
Riso		7.429,94	0,0	0,0	0,0
Altri cereali	218,5	1.274,53	17,1	0,9	218,6
Cerealicolo indifferenziato	5.055,92	56.158,82	9,0	21,7	43
<b>TOTALE</b>	<b>23.270,05</b>	<b>20.937,6</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>	<b>15,3</b>

Note: Il cerealicolo indifferenziato è comprensivo della differenza tra il dato ISMEA-FIAO stimato e quello ufficiale ministeriale  
Fonte: ISMEA- FIAO

La zootecnia biologica ha avuto una diffusione minore rispetto all'agricoltura biologica anche a causa dei ritardi della normativa di settore definita solamente con il Reg. 1804/99, otto anni dopo rispetto a quello relativo all'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91). In Italia quindi essa continua a rimanere scarsamente diffusa

Per quanto riguarda gli allevamenti, i dati del 2004 mostrano un aumento di 32 aziende, che porta il numero complessivo degli operatori zootecnici biologici a 542.

Per quasi tutte le tipologie di allevamenti, le maggiori concentrazioni di operatori si rilevano nelle province di Grosseto, Firenze e Siena (fa eccezione l'apicoltura biologica caratterizzata da una distribuzione uniforme a livello regionale).

Le aziende zootecniche biologiche allevano prevalentemente bovini e ovini da carne e api: le prime sono infatti il 20% del totale, le seconde il 16%. Seguono le aziende di allevamento di suini e ovini da latte (11%), di equini (8%), di bovini da latte (6%), di caprini e avicoli (5%) e, infine, gli allevamenti di conigli (presenti solamente in cinque aziende, con l'1%).

Tabella 3.55

## AZIENDE ZOOTECNICHE BIOLOGICHE PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTI NOTIFICATI. 2003

	Aziende	Allevamenti Notificati	Tasso di notifica aziendale	Bovini		Ovini		Caprini	Equini	Avicoli	Cunicoli	Suini	Api
				Latte	Carne	Latte	Carne						
GR	120	221	1,84	15	44	32	56	4	28	5	1	19	17
FI	111	169	1,52	14	41	12	21	11	8	8	1	25	28
SI	79	145	1,84	3	19	20	19	11	14	10	2	28	19
AR	56	93	1,66	4	22	5	16	7	10	5		9	15
PI	46	68	1,48	3	16	14	12	2	2	3		7	9
LU	37	50	1,35	4	8	4	4	1		1		2	26
MS	30	49	1,63	3	11	3	6	4	3	6	1	1	11
LI	21	45	2,14	4	10	4	4	4	5	3		5	6
PT	10	13	1,30	1	2				1	1		1	7
PO	3	1	0,33										2
TOSCANA	513	856	1,67	51	174	94	138	44	71	42	5	97	140
Incidenza % tipologie allevamenti				6%	20%	11%	16%	5%	8%	5%	1%	11%	16%

Fonte: ARSIA P.O. "Controlli qualità"

Tabella 3.55 bis

## ATTIVITÀ NOTIFICATE PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO - 2009

PROVINCIA	Allevamenti						Totale
	minori	Bovini	Equini	Ovini	Suini	Api	
AR	8	28	18	39	20	15	128
FI	9	92	14	45	19	22	201
GR	3	54	25	75	23	6	186
LI		9	2	3	4	3	21
LU	23	10	2	2	1	22	60
MS	10	10	2	3	2	19	46
PI	7	22	2	12	3	9	55
PO	2			1	2	0	5
PT		6	1	4		6	17
SI	4	29	5	38	27	17	120
<b>Totale complessivo</b>	<b>66</b>	<b>260</b>	<b>71</b>	<b>222</b>	<b>101</b>	<b>119</b>	<b>839</b>

Complessivamente il settore biologico in Toscana sembra possedere importanti prospettive di sviluppo, aspetto confermato da un crescente interesse dei consumatori toscani nei confronti dei prodotti biologici e dal numero di operatori (che si mantiene superiore a quello delle altre regioni italiane). Si confermano gli ampi margini di sviluppo delle attività legate alla filiera corta, particolarmente significativo è l'aumento delle attività legate alla vendita diretta in azienda, riconducibile in parte alle opportunità offerte dal PSR 2007-2013, così come lo è l'incremento del numero dei Gruppi di Acquisto Solidale, a testimonianza della maggiore attenzione da parte dei consumatori toscani nei confronti di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, della salubrità e della qualità delle produzioni. »

**Si chiede di modificare il paragrafo 6.3 "Performance del settore agricolo e forestale", relativamente allo schema 6.2 "Analisi SWOT", così come di seguito riportato:**

Schema 6.2

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
<p>COMPARTI AGRICOLI E ZOOTECNICI</p> <p>Tenuta sostanziale del settore primario e crescita degli occupati</p> <p>Forte propensione all' export per alcuni settori</p> <p>Elevata specializzazione nelle legnose agrarie</p> <p>Investimenti in nuovi impianti di vite e olivo</p> <p>Presenza dei prodotti regionali nelle catene distributive</p> <p>Aumento del ricorso alla vendita diretta</p> <p>COMPARTO LATTE BOVINO</p> <p>Presenza di prodotti trasformati di nicchia</p> <p><u>COMPARTO TABACCO</u></p> <p><u>Buona presenza di imprese tabacchi cole collegate a una filiera produttiva toscana.</u></p> <p><u>Elevata qualità delle produzioni toscane di tabacco</u></p> <p>FILIERA FORESTA LEGNO</p> <p>Crescita di imprese e di addetti nelle utilizzazioni boschive</p> <p>Interessanti produzioni non legnose del bosco</p> <p>Prime applicazioni di certificazioni ambientali e di qualità</p> <p>Forti potenzialità per lo sviluppo di energia da biomassa</p> <p>Elevata incidenza del valore della produzione forestale rispetto alla media nazionale</p> <p>INDUSTRIA ALIMENTARE</p> <p>Aggregazione della produzione tramite associazioni di produttori</p> <p>Forte legame con il territorio per alcune produzioni</p> <p>Trasformazione associata che diventa tramite anche per la commercializzazione</p> <p>CAPITALE UMANO E IMPRENDITORIALITA'</p> <p>Rinnovato interesse dei giovani per le attività agricolo-rurali</p> <p>QUALITA'</p> <p>Consolidamento delle specializzazioni agricole nelle produzioni di qualità</p> <p>INNOVAZIONE</p> <p>Rete pubblica attiva nel trasferimento innovazione</p> <p>INFRASTRUTTURE E LOGISTICA</p> <p>Presenza di un parco geotermoelettrico di notevoli dimensioni che raggruppa la totalità della produzione elettrica nazionale da geotermia</p> <p>Buona incidenza delle energie rinnovabili da combustione biomassa e rifiuti</p> <p>Rete molto capillare che mantiene un consistente numero di strade bianche</p> <p>TIC E BANDA LARGA</p> <p>Stadio avanzato del programma di interventi per ridurre il divario digitale nelle aree meno favorite dalle politiche di investimento in atto da parte degli operatori pubblici di comunicazione</p>	<p>COMPARTI AGRICOLI E ZOOTECNICI</p> <p>Investimenti fissi di modeste dimensioni</p> <p>Andamento discontinuo annate agrarie</p> <p>Bassa specializzazione nei comparti zootecnici</p> <p>Abbandono di uliveti e seminativi nelle aree più marginali</p> <p>Bassa valorizzazione dei prodotti del comparto cerealicolo</p> <p>Carenza logistica nel comparto dei fiori</p> <p>Scarso sviluppo delle filiere sia in ambito agricolo che forestale</p> <p>COMPARTO LATTE BOVINO</p> <p>Prevalenza di allevamenti di piccole dimensioni ubicati in zone svantaggiate</p> <p><u>COMPARTO TABACCO</u></p> <p><u>Coltura intensiva ad elevato impatto ambientale e conseguente perdita di fertilità del suolo</u></p> <p>FILIERA FORESTA LEGNO</p> <p>Scarso diffusione della pianificazione aziendale.</p> <p>Stato di abbandono di molti popolamenti forestali</p> <p>Scarso dotazione di macchine e attrezzature</p> <p>Scarso dimensione delle imprese di utilizzazione e trasformazione</p> <p>Elevata frammentazione della proprietà forestale</p> <p>Scarso differenziazione delle produzioni in processi a basso rendimento</p> <p>Elevata incidenza dei costi intermedi sulle produzioni</p> <p>INDUSTRIA ALIMENTARE</p> <p>Investimenti fissi di modeste dimensioni</p> <p>Frammentazione delle imprese</p> <p>CAPITALE UMANO E IMPRENDITORIALITA'</p> <p>Bassi livelli formativi anche nelle classi più giovani dei conduttori di azienda</p> <p>Basso ricorso a strumenti informatici</p> <p>Scarso ricambio generazionale nelle imprese agricole e invecchiamento degli addetti al settore</p> <p>Scarso qualificazione degli operatori, combinata ad un accesso ridotto all'assistenza tecnica qualificata</p> <p>QUALITA'</p> <p>Scarso potenzialità produttiva di prodotti di qualità</p> <p>INNOVAZIONE</p> <p>Bassa innovazione nelle aziende</p> <p>Ridotta ricerca</p> <p>Bassi investimenti in macchinari innovativi nel settore agricolo e forestale</p> <p>INFRASTRUTTURE E LOGISTICA</p> <p>Rete viaria ancora carente di arterie principali.</p> <p>Ridotta viabilità forestale</p> <p>Rete irrigua coinvolge un ridotto numero di aziende</p> <p>Alta incidenza di condutture irrigue obsolete</p> <p>Ridotta presenza di spazi dedicati per la gestione della catena del freddo</p> <p>Dimensione molto ridotte degli operatori logistici nazionali</p> <p>TIC E BANDA LARGA</p> <p>Quote di territorio non ancora coperte dalla banda larga</p>
<p>OPPORTUNITA'</p> <p>Sviluppo delle agroenergie grazie alla ricchezza del patrimonio forestale regionale</p>	<p>MINACCE</p> <p>Rischio di abbandono di alcune produzioni e necessità di promuovere forme di riconversione produttiva sostenibili sul piano sociale e ambientale (effetti della riforma della PAC)</p>

Potenzialità di innovazione e professionalizzazione del comparto agricolo-forestale per effetto di un maggiore coinvolgimento di donne e giovani  
Sviluppo di tecnologie innovative che coinvolgono risorse e prodotti agroforestali  
Sviluppare le energie rinnovabili  
Sviluppare il risparmio idrico  
Fare leva sull'immagine consolidata sui mercati esteri di alcune produzioni per promuoverne altre  
COMPARTO LATTE BOVINO  
Potenzialità di sviluppo dei prodotti lattiero caseario di nicchia, anche rafforzando la filiera

#### COMPARTO TABACCO

Potenzialità di innovazione delle imprese produttrici di tabacco, attraverso una ristrutturazione o riconversione verso altre attività

TIC E BANDA LARGA

Buona risposta da parte degli Operatori i di Telecomunicazione che intendono coinvestire sul territorio

Crescente concorrenza nei mercati mondiali a fronte di deboli strategie di commercializzazione dei prodotti

Dinamiche crescenti del costo dell'energia che incide principalmente sulle unità di produzione di piccola dimensione

#### COMPARTO LATTE BOVINO

Rischio di chiusura di molti allevamenti di piccole e medie dimensioni, strategicamente rilevanti anche per il presidio del territorio poiché siti in zone marginali e a rischio di abbandono

#### COMPARTO TABACCO

Potenziale rischio di uscita dal mercato delle imprese tabacchicole, senza riconversione in altre attività.

TIC E BANDA LARGA

Esclusione da processi di sviluppo e conoscenza basati sulle TIC di parte della popolazione delle aree più marginali della Toscana

**II Modifiche di cui al paragrafo 3.2 'Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza', sottoparagrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco.'**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Il PSR prevede, per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione del settore tabacco, delle specifiche priorità per le aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky o della varietà Bright, rispettivamente per le azioni di ristrutturazione e per quelle di riconversione. Le prospettive del mercato del tabacco si sono tuttavia modificate rispetto al momento in cui tali priorità vennero previste, ed attualmente si ritiene che entrambe le varietà debbano essere ritenute importanti in ugual misura. Si rende pertanto necessario modificare il PSR sopprimendo le priorità specifiche sopra evidenziate.

Si rende inoltre necessario introdurre nel PSR la definizione di "tabacchicoltore" quale soggetto potenzialmente beneficiario delle specifiche risorse, relative agli interventi direttamente rivolti alle imprese agricole che si rendono disponibili nel PSR, per finanziare la ristrutturazione e la riconversione del settore tabacco.

Sono infine state motivate le necessità di adeguamento delle varie misure del PSR in coerenza con la Strategia prevista per la ristrutturazione e riconversione del settore del tabacco.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il paragrafo 3.2 'Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza', sottoparagrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco', così come di seguito riportato:

**«4. La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco**

Per quanto riguarda le risorse specifiche che saranno disponibili dal 2011 nell'ambito del PSR per finanziare programmi di ristrutturazione nel settore del tabacco (49,84 M€), queste saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese, degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riconversione direttamente rivolti alle imprese agricole, si individuano in generale quali potenziali beneficiari delle specifiche risorse previste per il settore del tabacco, i "tabacchicoltori" definiti come imprenditori agricoli che hanno coltivato tabacco in almeno una delle campagne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, fatti salvi comunque gli ulteriori requisiti dei beneficiari previsti da ogni singola misura. Tale coltivazione deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 (Regime di Pagamento Unico).

In Toscana le superfici investite a tabacco nel 2009 (ultimo anno di disaccoppiamento parziale) ammontano a circa 2200 ha distribuiti su 260 aziende, investite quasi completamente con le varietà kentucky e bright.

Nonostante le superfici coltivate a tabacco si siano mantenute più o meno equivalenti a quelle precedenti alla riforma, si prevede un ridimensionamento della coltivazione in Toscana a seguito del disaccoppiamento totale che decorre dal 2010. Tale riduzione dipenderà soprattutto dal livello dei prezzi che saranno riconosciuti per il prodotto delle due principali varietà coltivate in Toscana. In tale ottica si può prevedere il mantenimento di una tabacchicoltura di elevata qualità, seppur con ulteriori riduzioni in termini di superficie e di aziende.

Questo obiettivo si può ritenere perseguibile in ugual misura per entrambe le principali varietà di tabacco del panorama regionale seppur con specifiche caratterizzazioni. La prosecuzione della coltivazione del tabacco dovrà essere comunque orientata ad assicurare un miglioramento dell'impatto ambientale della coltivazione e della sicurezza degli addetti rispetto alla situazione attuale..

Eliminato: 2006

Eliminato: primo

Eliminato: 2263

Eliminato: 440

Eliminato: ;

**Eliminato:** le superfici si sono mantenute più o meno sui livelli precedenti alla riforma, ma certamente vi sono forti preoccupazioni per il futuro della filiera dopo il 2010. In tale prospettiva si può ritenere che in Toscana vi potranno essere potenzialità soprattutto per la varietà Kentucky, per la produzione del sigaro toscano, che è quella più tipica del territorio regionale, tradizionalmente coltivata in particolare nella Valtiberina (AR). Le produzioni regionali di Kentucky sono infatti maggiormente richieste e apprezzate sul mercato rispetto a quelle della varietà Bright (destinata alla produzione di sigarette). La recente acquisizione del marchio "Sigaro Toscano", insieme a tutte le strutture connesse (stabilimento di prima trasformazione di Foiano della Chiana e manifattura di Lucca), da parte di un grande gruppo italiano potrebbe rappresentare un'interessante opportunità per tentare di avviare, con i produttori agricoli, un progetto di filiera finalizzato alla valorizzazione del prodotto agricolo regionale di elevata qualità.

Per le aziende che invece escono dal settore tabacco è necessario individuare delle valide alternative di riconversione sia nell'ambito delle attività agricole che di attività connesse all'agricoltura (esempio agriturismo, agrienergie) che di attività extragricole.

L'analisi dei fabbisogni delle zone regionali interessate dalla coltivazione del tabacco porta ad individuare la necessità di strategie diversificate:

- Ristrutturazione

La strategia di ristrutturazione deve favorire da un lato un aumento del prezzo di conferimento, attraverso il miglioramento qualitativo della produzione e la ricerca di intese di filiera, e dall'altro una riduzione dei costi di produzione mediante il riassetto organizzativo della filiera che porti all'introduzione di innovazioni tecniche, all'aumento del grado di meccanizzazione dei processi e alla migliore integrazione di filiera.

Le principali problematiche e bisogni da affrontare nell'ambito della ristrutturazione del comparto possono essere così sintetizzati:

- esigenza di un miglioramento qualitativo della produzione agricola;
- basso grado di innovazione e meccanizzazione delle imprese agricole;
- miglioramento dell'efficienza delle aziende di prima trasformazione;
- miglioramento delle tecniche colturali per renderle maggiormente compatibili con le esigenze ambientali;
- rafforzamento delle organizzazioni dei produttori nelle funzioni di commercializzazione, assistenza tecnica e consulenza aziendale.

A fronte di tali bisogni le linee di intervento più idonee, finalizzate ai vari ambiti di miglioramento del rendimento globale delle imprese sono:

Miglioramento del rendimento economico:

- Ridurre i costi di produzione anche attraverso l'introduzione di innovazioni tecniche e in particolare una migliore meccanizzazione delle principali operazioni

Miglioramento della qualità delle produzioni:

- Miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto
- Privilegiare le tipologie di prodotto maggiormente richieste dal mercato (ad esempio la fascia per il sigaro Toscano)
- Favorire il riconoscimento di elementi distintivi della qualità dei sigari Toscani
- Realizzazione di progetti di filiera finalizzati alla migliore valorizzazione delle produzioni di elevata qualità.

Miglioramento della situazione aziendale in termini di:

- Aumentare la sicurezza sul lavoro
- Ristrutturazione e ammodernamento dei locali di cura del tabacco anche attraverso investimenti per la messa in sicurezza (ad esempio impianti di caricamento meccanizzato)

Miglioramento Ambientale

- Ridurre l'apporto di input chimici
- Favorire l'adozione di disciplinari di produzione a ridotto impatto ambientale
- Favorire l'adozione di tecniche che consentano un risparmio idrico e di fertilizzanti (ad esempio fertirrigazione)

Gli interventi di ristrutturazione sopra descritti sono condizionati all'approvazione specifica da parte della commissione europea; sono pertanto attivati solo dopo tale approvazione, in tal caso sono sostenibili ad iniziare dall'approvazione del PSR.

- Riconversione

Le principali problematiche e bisogni da affrontare possono essere così sintetizzati:

- difficoltà a migliorare gli standard qualitativi della produzione e assenza di margini per il perseguimento di una strategia di prezzo in presenza di disaccoppiamento;
- presenza di legami deboli lungo la filiera;
- rischio di abbandono delle attività e conseguente perdita di occupazione nella filiera;
- necessità di riconversione delle imprese agricole tabacchicole verso attività sia agricole che extra-agricole;
- esigenza di riconvertire le imprese di trasformazione agro-industriali.

A fronte di tali bisogni le linee di intervento più idonee sono:

- a) azioni di consulenza, formazione e sostegno finalizzate a fornire orientamento e assistenza ai produttori che abbandonano la produzione di tabacco;
- b) studi e sperimentazioni sulle opportunità di riconversione verso altre colture e altre attività;

**Eliminato:** Pur evidenziando la necessità di attendere la fine del periodo transitorio di disaccoppiamento parziale per valutare a regime gli effetti della riforma dell'OCM, si può stabilire fin da ora che le azioni di ristrutturazione interessino prioritariamente le aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky, per la produzione del sigaro toscano, in quanto maggiormente richiesta dal mercato.¶

**Eliminato:** in particolare per la varietà Kentucky.¶

**Eliminato:** Pur evidenziando anche in questo caso la necessità di attendere la fine del periodo transitorio di disaccoppiamento parziale per valutare a regime gli effetti della riforma dell'OCM, si stabilisce che le azioni di riconversione interessino prioritariamente le aziende dedite alla coltivazione della varietà Bright e di altre varietà per la produzione di tabacchi da sigarette, in quanto meno richiesta dal mercato e già attualmente in crisi strutturale.¶

- c) operazioni di diffusione e trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e della sperimentazione sulle opportunità di riconversione;
- d) azioni di riorientamento verso altre produzioni agricole o forestali a livello aziendale;
- e) azioni di diversificazione delle attività agricole;
- f) incentivazione delle attività turistiche e artigianali;
- g) azioni di formazione e informazione.

Gli interventi di riconversione sopra descritti sono attivati a partire dal l'inizio dell'operatività del PSR. »

Coerentemente con la strategia sopra descritta il PSR prevede condizioni particolari (in alcuni casi con percentuali di contribuzione più elevate rispetto a quelle previste per gli altri comparti) a favore dei tabacchicoltori e delle imprese di trasformazione operanti nel settore del tabacco per quanto riguarda le seguenti misure:

121: la percentuale di contribuzione di base è elevata al 40% per tutte le tipologie di investimenti (con le maggiorazioni del 10% per i giovani agricoltori e per le zone montane) in quanto le aziende tabacchicole dovranno affrontare rilevanti difficoltà di carattere finanziario a seguito del disaccoppiamento totale e pertanto avranno bisogno di un maggiore sostegno per affrontare le azioni di ristrutturazione o riconversione.

123a: la percentuale di contribuzione è elevata al 40% per gli investimenti realizzati da tabacchicoltori o da imprese che utilizzano tabacco. Le motivazioni sono sostanzialmente le stesse della misura 121 per quanto le aziende tabacchicole, mentre per le imprese di trasformazione che utilizzano la materia prima tabacco si ritiene necessario riconoscere un contributo maggiore al fine di creare una integrazione di filiera a sostegno delle azioni di ristrutturazione del settore, con una forte ricaduta positiva anche sui produttori agricoli di base.

124: è stato inserito il comparto del tabacco al fine di far fronte alle necessità di innovazione connesse al processo di ristrutturazione del settore.

144: tale misura è stata introdotta a favore delle aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'OCM in quanto può contribuire a mitigare gli effetti negativi legati alla prima fase di ristrutturazione e/o di riconversione.

221: il premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento è stato elevato per le superfici interessate dalla coltura del tabacco a 700,00 euro, per facilitare una riconversione ambientalmente sostenibile di tali terreni. L'imboschimento con specie arboree a ciclo superiore a 15 anni si configura infatti come una possibilità di riconvertire in modo ambientalmente sostenibile tali terreni agricoli che sono ricchi di sostanze chimiche derivanti dalle concimazioni effettuate sulla coltura del tabacco. Tali sostanze chimiche, se non adeguatamente fissate in modo stabile, sarebbero soggette al dilavamento da parte delle piogge con conseguente spostamento all'interno delle falde acquifere.

311: la percentuale di contribuzione di base della misura, (pari al 40%, incrementata al 50% per le zone montane) è elevata del 10% per tutte le tipologie di investimenti sostenuti dai tabacchicoltori, al fine di promuovere la diversificazione all'interno delle aziende agricole, per affrontare le difficoltà di carattere finanziario come indicato per la misura 121.»

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Le modifiche proposte sono tese a chiarire alcuni aspetti relativi alle priorità e ai potenziali beneficiari in modo da evitare problematiche nella fase di attuazione del Programma.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

**III Modifiche al paragrafo 3.2 'Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza', sottoparagrafo 4 'Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale'**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche apportate hanno come obiettivo quello di considerare delle zone prioritarie più ampie per il comparto del tabacco e per quello del latte bovino, in base alla particolare attenzione dedicata ai due comparti dal PSR, tenendo conto delle scelte strategiche legate alle cosiddette "nuove sfide" e alla riforma dell'OCM tabacco.

Inoltre, si ritiene opportuno eliminare lo schema previsto al sottoparagrafo 5.2.4 "Condizioni per il supporto agli investimenti" in quanto rappresenta una duplicazione della tabella già prevista al paragrafo 3.2 "Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza", sottoparagrafo "Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale".

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il testo del paragrafo 3.2 "Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza", sottoparagrafo "Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" così come di seguito riportato:

«Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;

[omissis...]

In relazione a tali ambiti di miglioramento si riepilogano di seguito i principali fabbisogni strutturali rilevati dall'analisi, diversificati in relazione ai principali comparti produttivi presenti in regione, ad essi sono state abbinare le priorità territoriali riferite alla zonizzazione in macrocategorie individuate dal piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN):

Settore Produzioni vegetali	Fabbisogni	Priorità territoriale
<i>[Omissis]</i>		
<i>Comparto Tabacco</i>	<p><b>Miglioramento del rendimento economico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridurre i costi di produzione anche attraverso l'introduzione di innovazioni tecniche e in particolare una migliore meccanizzazione delle principali operazioni</li> </ul> <p><b>Miglioramento della qualità delle produzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto</li> <li>- Privilegiare le tipologie di prodotto maggiormente richieste dal mercato (ad esempio la fascia per il sigaro Toscano)</li> <li>- Favorire il riconoscimento di elementi distintivi della qualità dei sigari Toscani</li> <li>- Realizzare progetti di filiera finalizzati alla migliore valorizzazione delle produzioni di elevata qualità in particolare per la varietà Kentucky</li> </ul> <p><b>Miglioramento della situazione aziendale in termini di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento della sicurezza sul lavoro</li> <li>- Ristrutturazione e ammodernamento dei locali di cura del tabacco anche attraverso investimenti per la messa in sicurezza (ad esempio impianti di caricamento meccanizzato)</li> </ul> <p><b>Miglioramento Ambientale</b></p>	Zone C1, C2 e D

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridurre l'apporto di input chimici</li> <li>- Favorire l'adozione di disciplinari di produzione a ridotto impatto ambientale</li> <li>- Favorire l'adozione di tecniche che consentano un risparmio idrico e di fertilizzanti (ad esempio fertirrigazione)</li> </ul>	
<b>Produzioni zootecniche</b>		
<i>[omissis]</i>		
<b>Comparto latte bovino</b>	<p><b>Miglioramento del rendimento economico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strutturare i rapporti di filiera rafforzando il ruolo strategico della trasformazione sul territorio</li> <li>- Creare nuove modalità e strutture per gli approvvigionamenti della materia prima destinata alle strutture regionali di trasformazione</li> <li>- Favorire una logistica adeguata che minimizzi i costi di trasporto e sia comune alle strutture di trasformazione</li> <li>- Ridurre i costi di produzione e di recupero delle materie prime e smaltimento dei rifiuti</li> </ul> <p><b>Miglioramento della qualità delle produzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentare la domanda locale mediante promozione ed educazione del consumatore ai prodotti di qualità</li> <li>- Favorire l'incremento delle produzioni di qualità</li> </ul> <p><b>Miglioramento della situazione aziendale in termini di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento della sicurezza sul lavoro</li> <li>- Miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali</li> </ul> <p><b>Miglioramento Ambientale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire presidi agro zootecnici nelle zone montane e collinari garantendo la razionalizzazione dei collegamenti con le strutture di trasformazione</li> <li>- Migliorare le strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici</li> <li>- Favorire il risparmio idrico e energetico nelle attività agrozootecniche e delle imprese di trasformazione</li> </ul>	Zone <u>C1</u> , C2 e D
<i>[Omissis]</i>		

Anche le indicazioni relative alle priorità territoriali (riferite alla zonizzazione PSN adeguata nell'analisi a fini socio economici) sono coerenti con quanto emerge nell'analisi del contesto e tengono conto principalmente dello stato di grave crisi che attraversano tutti i settori nelle zone più marginali e meno favorite della regione, con maggiori svantaggi strutturali dovuti alla conformazione del territorio e alla minor presenza di servizi alle imprese. Per i comparti del tabacco e del latte bovino, sono state considerate zone prioritarie più ampie, in base alla particolare attenzione dedicata ai due comparti dal PSR tenendo conto delle scelte strategiche legate alle nuove sfide e alla riforma dell'OCM tabacco.

Per i comparti della floricoltura e del vivaismo è stata presa in considerazione anche la specializzazione produttiva consolidata di alcuni territori che ricadono quasi completamente in una o più delle categorie di zone impiegate nell'analisi di contesto; tale specializzazione porta con sé alcune problematiche specifiche, quali la maggiore fragilità complessiva del sistema in caso di crisi del comparto produttivo, l'eccessivo sfruttamento/inquinamento delle falde, una maggiore necessità di diversificazione produttiva ed economica

A queste problematiche è possibile rispondere con le misure del PSR, coordinando ed integrando le azioni attivabili in relazione ai singoli assi in cui è articolato il programma.»

Eliminato: alcuni c

Eliminato: (floricoltura, vivaismo,

Eliminato: )

[omissis]

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche introdotte non avranno effetti di rilievo sull'attuazione del programma in quanto sono finalizzate ad esplicitare meglio il collegamento tra gli obiettivi definiti nel PSR e le precise esigenze strutturali e territoriali individuate nell'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

#### **IV Modifiche al paragrafo 5.2.8 'Altri requisiti generali', punto 'Anticipi'**

##### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

A seguito delle modifiche apportate dal Regolamento CE n. 482/2009 intervenuto a modificare il Reg. CE n. 1974/2006, ed in particolare il modificato articolo 38 che prevede che i GAL possano richiedere al competente Organismo pagatore il versamento di un anticipo pari al 20% dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione dietro rilascio di idonea garanzia bancaria o garanzia equivalente, se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale, e che tale possibilità era già stata prevista nella revisione del programma approvato con decisione della Commissione europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009, ai fini di maggiore chiarezza applicativa si rende necessaria una migliore esplicitazione circa l'entità e le modalità di rendicontazione dell'anticipo concesso ai fini del disposto del Reg. (CE) n. 1975/06 e smi.

##### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare paragrafo 5.2.8 'Altri requisiti generali', punto 'Anticipi', così come di seguito specificato:

«[omissis...]

Per la Misura 431 "Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione", i GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 20% dell'importo della spesa pubblica totale ad essi assegnata per tale misura, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare. L'importo dell'anticipo erogato è immediatamente rendicontabile da parte dell'organismo pagatore, tale importo è detratto a conguaglio nella liquidazione della domanda di pagamento a titolo di saldo finale. La garanzia verrà svincolata alla chiusura della strategia di sviluppo locale di ciascun GAL. »

Eliminato: totale

Eliminato: ;

Eliminato: !

##### **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

###### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessun effetto.

###### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**V Modifiche al paragrafo 5.2 "Disposizioni comuni a tutte le misure" –Costituzione del fondo di garanzia**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le misure del PSR 2007-2013 per il sostegno degli investimenti delle imprese presuppongono che una quota dell'investimento rimanga a carico dell'impresa beneficiaria che provvede tramite risorse proprie o, più spesso, con il ricorso all'indebitamento bancario.

Il credito è quindi determinante ai fini di una piena ed ottimale attuazione delle politiche regionali di sostegno agli investimenti aziendali nel mondo rurale. Al riguardo bisogna sottolineare i pesanti effetti determinati dalla grave crisi finanziaria internazionale, le cui conseguenze si fanno ormai sentire sull'intero tessuto economico-produttivo, agricoltura compresa. La consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile presso il sistema bancario per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese ha determinato, dall'autunno del 2008, una stretta degli impieghi creditizi ed una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l'erogazione del credito.

All'interno di questo quadro di per sé negativo il settore primario e altri settori del mondo rurale, a causa dei meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito, scontano una storica situazione di svantaggio rispetto agli altri settori. Da sempre, infatti, le imprese agricole, forestali e agro-industriali incontrano maggiori difficoltà nell'accesso ai finanziamenti e costi più alti per la provvista del denaro. Influiscono in maniera negativa le condizioni strutturali (prevalenza di imprese a conduzione familiare, piccole dimensioni) ed economico-finanziarie (frequente mancanza di bilanci, scarsa capitalizzazione finanziaria, maggiore attenzione all'aspetto produttivo rispetto a quello finanziario) che caratterizzano il tessuto produttivo delle piccole imprese rurali.

Di conseguenza, la previsione di un intervento pubblico a sostegno del rilascio di garanzie sui prestiti bancari a medio e lungo termine appare come lo strumento più efficace per facilitare il rapporto banca/impresa e rendere più conveniente e veloce la provvista delle risorse finanziarie necessarie ai progetti di investimento delle imprese che accedono al PSR.

Si precisa che:

- 1 Il fondo di garanzia è di proprietà pubblica in quanto, con decreto legislativo 102/2004, ISMEA (Ente Pubblico) è autorizzata ad esercitare le attività di rilascio delle garanzie in favore delle imprese agricole a fronte di finanziamenti bancari. In particolare, le risorse del PSR destinate a questo strumento costituiranno un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al citato Decreto Legislativo 102/2004.
- 2 In caso di cogaranzie e controgaranzie in associazione con altri soggetti, le attività saranno svolte in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale (D.M.14 febbraio 2006) che prevede la possibilità di intervenire in favore delle imprese agricole in sinergia con i confidi operanti nel settore agricolo. Si tratta in sostanza di attività che non comportano un impegno del "patrimonio segregato" (di pertinenza delle risorse PSR) per la quota garantita direttamente dal co-garante. Nell'eventualità che siano attivate cogaranzie o controgaranzie, gli intermediari finanziari verranno selezionati seguendo procedure trasparenti e non discriminatorie.
- 3 Le condizioni d'uscita dal Fondo di garanzia, sono conformi ai regolamenti comunitari e sono anche disciplinate da una Circolare dell'organismo pagatore di coordinamento e si riferiscono a due fasi operative distinte. Nella fase della programmazione è stata prevista la possibilità di uscita dal Fondo da parte della Regione qualora entro un periodo congruo non si raggiunga un livello minimo di operatività. Al termine del periodo di programmazione, le risorse del fondo resesi libere da impegni di garanzia potranno essere riutilizzate dalla Regione a favore delle aziende del territorio anche mediante l'utilizzo di altri strumenti.
- 4 L'importo, indicativo e suscettibile di modifiche qualora si rendesse opportuna una rimodulazione, trasferito al fondo di garanzia da ciascuna delle misure del PSR interessate è riportato nella seguente tabella.

Misure	Importo (milioni euro)
121	2,5
122	0,4
123 a	0,5

123 b	0,2
221	0,2
226	0,2
311	1,0
TOTALE	5,0

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare il paragrafo 5.2 "Disposizioni comuni a tutte le misure" con il seguente sottoparagrafo 5.2.9:

«**«Criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 del Reg. (CE) n. 1974/2006.**

**Fondo di garanzia**

Il finanziamento bancario per la realizzazione di investimenti coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste nelle schede di misura del PSR, può fruire della garanzia concessa da fondi di garanzia che operino in conformità agli art. 50, 51 e 52 del Reg. (CE) 1974/2006.

Il Fondo è gestito da un operatore specializzato selezionato nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi.

Le risorse finanziarie individuate nelle misure del PSR necessarie per la concessione di garanzie possono essere utilizzate tramite un accordo di programma<sup>3</sup> che consenta, d'intesa con il MIPAF, l'avvalimento dello specifico Fondo di Garanzia rientrante nelle attribuzioni istituzionali di ISMEA. Quest'ultimo fondo opera sulla base del D.Lgs. 102/2004, approvato come regime di non aiuto NN 54/B/2004 con Decisione della Commissione C(2006) 643 dell'8 marzo 2006.

Il fondo di garanzia è di proprietà pubblica in quanto, con decreto legislativo 102/2004, ISMEA (Ente Pubblico) è autorizzata ad esercitare le attività di rilascio delle garanzie in favore delle imprese agricole a fronte di finanziamenti bancari. In particolare, le risorse del PSR destinate a questo strumento costituiranno un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di Garanzia ISMEA.

L'AdG adotta tutte le procedure atte a verificare il corretto utilizzo delle risorse affidate al Fondo. A tal fine, le condizioni e le modalità di partecipazione del PSR al Fondo saranno oggetto di specifiche norme attuative che assicurino, tra l'altro, l'individuazione contabile di tutte le operazioni garantite, con particolare riferimento all'utilizzo delle quote FEARS rinvenibili nei versamenti eseguiti nell'ambito delle misure del PSR al fondo.

La tipologia di garanzia rilasciata dal fondo è attuata nel rispetto dei requisiti previsti dalle istruzioni rilasciate dalla Banca Centrale con riferimento alle più recenti direttive in materia di capitale di vigilanza (Basilea 2).

Il Fondo può rilasciare garanzie alle imprese agricole, imprese agro-industriali e imprese forestali al momento della loro fondazione, durante le prime fasi della loro attività o in caso di espansione e soltanto in attività che gli amministratori del Fondo valutino redditizie. La verifica della fattibilità economica prenderà in considerazione tutte le fonti di reddito dell'impresa in questione, desumibili anche dal piano finanziario. Il Fondo non può rilasciare garanzie ad imprese in difficoltà, secondo la definizione che di questa espressione è fornita dalla Comunicazione relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

<sup>3</sup> Si fa riferimento allo schema di Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra MiPAAF, Regioni, Province autonome e ISMEA per la prestazione di garanzie nell'ambito dei PSR 2007-2013, approvato con atto 148/CSR del 12 luglio 2007 dalla Conferenza Stato-Regioni

Le garanzie possono essere concesse entro il limite massimo dell'80% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie. Tale limite potrà essere innalzato fino al 90% per le garanzie concesse entro il 31.12.2010 ai sensi della Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 07.04.2009.

Le tipologie di intervento riguardano il rilascio di:

- garanzia;
- cogaranzia in associazione con i Confidi o altri soggetti, in favore delle imprese;
- controgaranzia in favore dei Confidi.

In caso di cogaranzie e controgaranzie in associazione con altri soggetti (individuati attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie), le attività saranno svolte in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale (D.M. 14 febbraio 2006) che prevede la possibilità di intervenire in favore delle imprese agricole in sinergia con i confidi operanti nel settore agricolo. Si tratta di attività che non comportano un impegno del "patrimonio segregato" (di pertinenza delle risorse PSR) per la quota garantita direttamente dal co-garante.

Le operazioni creditizie ammesse alla garanzia del Fondo sono i mutui e i prestiti a medio e lungo termine (superiori a 18 mesi) concessi da banche ed altri operatori finanziari riconosciuti, a favore delle PMI operanti nel settore agricolo, forestale e agro-industriale su tutto il territorio regionale relative alle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito delle seguenti misure del PSR 2007-2013. La dotazione complessiva prevista per il fondo di garanzia ammonta indicativamente a 5.000.000 di euro, ripartita tra le seguenti misure: misura 121; misura 122; misura 123 - sottomisura a); misura 123 - sottomisura b); misura 221, misura 226, misura 311 - azione A; misura 311 - azione B.

Nei limiti della copertura massima, le garanzie coprono la perdita, per capitale e interessi, determinata al momento del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa ammessa alla garanzia e comunque nel rispetto della normativa regolante il Fondo.

Il costo della garanzia è calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria maggiorata dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa e per i relativi impegni di patrimonio. Il costo della garanzia è a carico del beneficiario.

Le spese sostenute per la concessione delle garanzie sono rendicontate alla Commissione in conformità a quanto stabilito all'art. 26, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1290/2005 e corrispondono alla spesa totale sostenuta per la costituzione e gestione del Fondo e/o ai fini del versamento di contributi nel Fondo stesso.

Tuttavia, come previsto dall'art. 28 del Reg. (CE) 1290/2005, al momento del versamento del saldo ed alla chiusura del programma, la spesa ammissibile è pari al totale:

- a) di ogni eventuale garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzia del Fondo, e
- b) dei costi di gestione ammissibili.

La differenza tra il contributo realmente erogato dal Feasr in virtù di interventi di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) è liquidata nel contesto del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di attuazione del programma.

I costi di gestione sono ammissibili nel limite del 2% in media annua del capitale versato per la durata del programma.

Gli interessi prodotti dai versamenti provenienti dal PSR nel Fondo di Garanzia andranno ad incrementarne le possibilità e saranno utilizzati allo scopo di finanziare interventi di ingegneria finanziaria a beneficio delle singole imprese.

Le condizioni d'uscita dal Fondo di garanzia, sono conformi ai regolamenti comunitarie e sono anche disciplinate da una Circolare dell'organismo pagatore di coordinamento e si riferiscono a due fasi operative distinte. Nella fase della programmazione è stata prevista la possibilità di uscita dal Fondo della Regione qualora entro un periodo congruo non si raggiunga un livello minimo di operatività. Al termine della programmazione, le risorse del fondo rendicontate e libere da impegni di garanzia potranno essere riutilizzate dalla Regione per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio, secondo quanto previsto dall' art. 52, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1974/2006.»

**In conseguenza alla proposta di attivazione del fondo di garanzia, si propone di modificare le seguenti schede di misura secondo quanto segue:**

Si richiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole", punto 8 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

"L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente:"

Eliminato: Il sostegno è concesso in forma di

Si chiede inoltre la modifica del punto 10 «Dotazione finanziaria 2007-2013», così come di seguito indicato:

"Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 103.250.864 di euro a titolo di spesa pubblica, di cui quelle destinate alla costituzione del fondo di garanzia ammontano indicativamente a 2.500.000 di euro."

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste", punto 8 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

"L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato "
- contributo a fondo perduto pari al 50% del costo ammissibile."

Eliminato: "Il sostegno è concesso in forma di

Si chiede inoltre la modifica del punto 10 «Dotazione finanziaria 2007-2013», così come di seguito indicato:

"Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 24.640.153 di euro a titolo di spesa pubblica, di cui quelle destinate alla costituzione del fondo di garanzia ammontano indicativamente a 400.000 euro."

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali", punto 6.1.6 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

"L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente."

Eliminato: il sostegno è concesso in forma di

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali", punto 6.2.5 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi", primo capoverso come segue:

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile.

Eliminato: il sostegno è concesso in forma di

Si chiede inoltre la modifica del punto 7 «Dotazione finanziaria 2007-2013», del paragrafo 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali", così come di seguito indicato:

"Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 51.768.871 di euro a titolo di spesa pubblica, di cui 1.717.094 di euro destinati alla tipologia di operazione 'Miglioramento della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero caseari' e circa 700.000 euro destinati alla costituzione del fondo di garanzia."

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.2.2.1 "Imboschimento di terreni agricoli", punto 8. "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

[omissis...]

Eliminato: ¶

Eliminato: <#>¶  
<#>¶  
Il sostegno è concesso in forma di

Si chiede inoltre di modificare il punto 11. "Dotazione finanziaria 2007-2013" della medesima misura, così come di seguito riportato:

"Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 37.771.529 euro a titolo di spesa pubblica, di cui quelle destinate alla costituzione del fondo di garanzia ammontano indicativamente a 200.000 euro."

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.2.2.6 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi", punto 8. "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto:
  - per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
  - per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile.

[omissis...]

Eliminato: Il sostegno è concesso in forma di

Si chiede inoltre di modificare il punto 11. "Dotazione finanziaria 2007-2013" della medesima misura, così come di seguito riportato:

"Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 54.794.927 di euro a titolo di spesa pubblica, di cui 8.585.471 di euro destinati esclusivamente alla tipologia di operazione 'Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima' e circa 200.000 euro destinati alla costituzione del fondo di garanzia."

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole", punto 8a "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

"L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>4</sup> e successive modifiche e integrazioni."

Eliminato: Il sostegno è concesso in forma di

Si chiede di modificare il testo vigente del paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole", punto 8b "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", primo capoverso come segue:

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>5</sup> e successive modifiche e integrazioni."

Eliminato: Il sostegno è concesso in forma di

Si chiede inoltre di modificare il punto 11. "Dotazione finanziaria 2007-2013" della medesima misura, così come di seguito riportato:

"Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 88.106.818 di euro a titolo di spesa pubblica, di cui indicativamente 1.000.000 di euro destinati alla costituzione del fondo di garanzia.

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

La possibilità di attivare strumenti di ingegneria finanziaria, quali il fondo di garanzia, a servizio di determinate misure del PSR permette un miglioramento delle potenzialità e delle possibilità di successo delle stesse misure. Inoltre, in presenza di domande giudicate ammissibili ma non finanziate per mancanza di risorse a fondo perduto, l'utilizzo del fondo di garanzia potrebbe permettere la prosecuzione dei relativi progetti di investimento ricorrendo al totale finanziamento della spesa con prestiti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal fondo stesso. In questo modo anche queste aziende, altrimenti escluse, concorrerebbero al raggiungimento degli obiettivi propri della misura e dell'Asse di riferimento.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nel caso di attivazione del fondo di garanzia, per le misure scelte saranno aggiunti i seguenti indicatori specifici:

- n. aziende beneficiarie della garanzia;
- totale finanziamenti garantiti;
- totale finanziamenti attivati.

Eliminato: ¶

<sup>4</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

<sup>5</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

## **VI Modifica della scheda della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche apportate hanno lo scopo di ampliare le zone considerate prioritarie per i comparti del "latte bovino" e per quello del "tabacco": Nel primo caso, l'estensione delle zone prioritarie anche alle aree classificate C1 deriva dalla necessità di rafforzare il comparto anche in considerazione delle scelte strategiche correlate alle cosiddette "Nuove sfide". Relativamente al comparto tabacco la richiesta di innalzamento del tasso di contribuzione per gli investimenti attuati dai tabacchicoltori e la previsione della priorità anche per le aree classificate D, deriva dalla necessità di sostenere la ristrutturazione e riconversione delle imprese operanti nel settore del tabacco che potrebbero entrare in crisi a seguito del disaccoppiamento totale.

È stata inoltre modificata la tabella dei tassi di contribuzione al fine di:

- I Correggere un mero errore materiale in quanto il contributo concedibile nel caso di investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente non può superare il 20%;
- II Innalzare il tasso di contribuzione per gli investimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione al 40% al fine di incentivare maggiormente queste tipologie di investimento dal momento che nelle prime fasi di attuazione della misura non hanno riscosso i risultati auspicati.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", secondo quanto segue:

[omissis...]

### **5. Localizzazione degli interventi**

Tutto il territorio regionale, con priorità per le zone classificate C2 e D; inoltre, per i progetti finalizzati al risparmio idrico, priorità per le zone vulnerabili e territori interessati da salinizzazione delle falde. Coerentemente con quanto indicato nei precedenti capitoli 3.1 'Analisi della situazione' e 3.2 'Le strategie scelte..', di seguito si riportano le priorità per territorio riferite ai principali settori produttivi:

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
<b>Produzioni vegetali</b>					
<i>Comparto vitivinicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Olivicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Cerealicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Floricolo</i>		X			
<i>Comparto vivaistico</i>		X			
<i>Comparto Ortofrutticolo</i>		X	X	X	
<i>Comparto Tabacco</i>			X	X	X
<b>Produzioni zootecniche</b>					
<i>Comparto Carni Bovine</i>				X	X
<i>Comparto latte bovino</i>			X	X	X
<i>Comparto latte ovino</i>				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

[omissis...]

**8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE				
	% <u>base</u> di contribu- zione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate	% di <u>maggiorazione</u> <u>per</u> <u>tabacchicoltori</u>
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0	<u>10</u>
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0	<u>10</u>
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0	<u>10</u>
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	<del>40</del>	10	10	0	<u>0</u>
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	<del>40</del>	10	10	0	<u>0</u>
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15	<u>0</u>
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15	<u>0</u>
Acquisto di trattori	20	10	10	0	<u>20</u>
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente.	20	<del>0</del>	<del>0</del>	0	<u>0</u>

Eliminato: 3

Eliminato: 3

Eliminato: 10

Eliminato: 10

Eliminato: nelle zone dove il sostegno della misura 311 non è applicabile (in ogni caso max 40% onnicomprensivo)

*\*Per gli investimenti ricadenti nell'ambito di intervento di "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata fino al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali (v. cap. 8 'Tabella sui finanziamenti aggiuntivi per asse').*

[omissis]

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche introdotte non avranno effetti di rilievo sull'attuazione del programma in quanto sono finalizzate ad esplicitare meglio il collegamento tra gli obiettivi definiti nel PSR e le precise esigenze strutturali e territoriali individuate nell'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza.

Ci si attende un incremento degli investimenti che hanno per oggetto la sicurezza sul lavoro ed il miglioramento ambientale e un sostegno maggiore agli investimenti attivati nel comparto tabacco.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Non sono necessarie modifiche agli indicatori.

**VII Modifiche alla scheda di misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica proposta serve a chiarire meglio le limitazioni previste per l'accesso ai contributi.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste", paragrafo 6. "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso" secondo quanto segue:

*[Omissis...]*

**6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

- Il sostegno è concesso solo per i boschi di proprietà di privati o di loro associazioni o dei comuni o di loro associazioni. Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.
- Gli interventi di cui alle lettere a) e f) del paragrafo 4 sono ammissibili solo se legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali.
- Qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari, per l'accesso ai contributi relativi agli investimenti di cui alle tipologie da b) a f) questi deve dotarsi di un Piano di gestione forestale relativo a tali superfici, o di un altro strumento di pianificazione forestale ad esso equivalente previsto dalla normativa regionale vigente.
- Gli interventi previsti al punto e) sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.
- Per gli interventi di cui alle lettere d) ed e), i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato.

*[Omissis...]*

**Eliminato:** <#>Nel caso di aziende con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari e per le tipologie da b) a f), il sostegno è concesso unicamente se tali aziende sono dotate di piani di gestione.¶

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessun effetto.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

### **VIII Modifiche alla scheda della misura 123 sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli"**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche apportate hanno lo scopo di ampliare le zone considerate prioritarie per i comparti del "latte bovino" e per quello del "tabacco": Nel primo caso, l'estensione delle zone prioritarie anche alle aree classificate C1 deriva dalla necessità di rafforzare il comparto anche in considerazione delle scelte strategiche correlate alle cosiddette "Nuove sfide". Relativamente al comparto tabacco la richiesta di innalzamento del tasso di contribuzione per gli investimenti attuati dai tabacchicoltori e la previsione della priorità anche per le aree classificate D, deriva dalla necessità di sostenere la ristrutturazione e riconversione delle imprese operanti nel settore del tabacco che potrebbero entrare in crisi a seguito del disaccoppiamento totale.

Inoltre, si propone di modificare il sottoparagrafo 6.1.3 "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso", punto 12, al fine di consentire l'adesione alla misura di altri soggetti operanti nel settore dell'oliva e olio d'oliva. In particolare questa modifica è volta a consentire l'accesso alla misura anche da parte delle imprese produttrici di olio di sansa di oliva (sansifici), considerato che nella realtà toscana tali strutture rivestono un ruolo fondamentale per il funzionamento dell'intera filiera dell'olio extravergine d'oliva. Infatti negli ultimi anni si sono verificate situazioni fortemente problematiche all'interno della filiera dell'olio extra-vergine di oliva dovute proprio alla difficoltà per i sansifici di ritirare in tempo utile tutte le quantità di sansa prodotte dai frantoi regionali nel periodo della frangitura, con ripercussioni negative anche sui frantoi e sui produttori agricoli di base ad essi collegati. Con la modifica proposta si ritiene di poter finanziare investimenti volti in particolare a superare le problematiche strutturali dei sansifici e ottenere indirettamente effetti positivi anche a livello di frantoi che operano nella produzione di olio extra vergine di oliva di elevata qualità.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

##### ***SOTTOMISURA a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.***

***[omissis]***

Si propone di integrare il paragrafo 6.1.3 "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso", alinea 12, così come di seguito riportato:

##### ***«6.1.3 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso***

Il sostegno è concesso ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroindustriale a partire da prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato (ad esclusione dei prodotti della pesca) e appartenenti ai settori di produzione elencati al successivo punto 6.1.4. Il sostegno è altresì concesso:

***[omissis]***

11. Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva degli impianti.
12. Nell'ambito del settore "Olive e Olio di oliva" il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti alla trasformazione e commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva o dell'olio di sansa di oliva
13. Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 15% dell'intero investimento ammissibile.
14. Relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di

processo il sostegno non è concesso per i costi fissi occasionati dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" art. 32 Reg. (CE) 1698/05 .

[omissis]»

Si propone di modificare il sottoparagrafo 6.1.4 "Settori di intervento", come di seguito illustrato:

«6.1.4 Settori di intervento

[omissis]

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
<b>Produzioni vegetali</b>					
Comparto vitivinicolo			X	X	X
Comparto Olivicolo			X	X	X
Comparto Cerealicolo			X	X	X
Comparto Floricolo		X			
Comparto vivaistico		X			
Comparto Ortofrutticolo		X	X	X	
Comparto Tabacco			X	X	X
<b>Produzioni zootecniche</b>					
Comparto Carni Bovine				X	X
Comparto latte bovino			X	X	X
Comparto latte ovino				X	X

X = priorità nella selezione delle domande »

Si propone infine la revisione del punto 6.1.6 , come di seguito descritto:

«6.1.6 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato "
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente:

Eliminato: Il sostegno è concesso in forma di

Tipologie di investimenti previste dal PSR	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
	Imprese che occupano fino a 250 persone e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
Investimenti in attività di macellazione e sezionamento (quest'ultimo se svolto all'interno della stessa impresa di macellazione)	40	20
<u>Investimenti realizzati da tabacchicoltori (come definiti al sottoparagrafo 4</u>		

'la ristrutturazione e riconversione del settore tabacco') o da imprese che utilizzano tabacco		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c) **		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b)* investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2* spese generali di cui al paragrafo 5.2.8*	30	15
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	20	10
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (in ogni caso max 40% onnicomprensivo)	20	10

\* Esclusi gli investimenti realizzati da imprese che svolgono attività di macellazione, tabacchicoltori o imprese che utilizzano tabacco, per le quali si applica la % di contributo già specificata

\*\* Ad eccezione di quanto previsto sotto per gli impianti fotovoltaici

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06). »

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Le modifiche introdotte non avranno effetti di rilievo sull'attuazione del programma in quanto sono finalizzate ad esplicitare meglio il collegamento tra gli obiettivi definiti nel PSR e le precise esigenze strutturali e territoriali individuate nell'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza.

Ci si attende un incremento degli investimenti che hanno per oggetto la sicurezza sul lavoro ed il miglioramento ambientale e un sostegno maggiore agli investimenti attivati nel comparto tabacco.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Non sono necessarie modifiche agli indicatori.

**IX Modifiche alla scheda di misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Tra i settori che possono beneficiare del sostegno previsto dalla misura 124 è stato aggiunto il settore del tabacco. Questo riveste una certa importanza nell'economia di alcuni territori regionali (in particolare Province di Arezzo e Siena).

In questo settore si sono riscontrate necessità di innovazione in tutta la filiera produttiva e soprattutto per quanto riguarda le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

È stata poi modificata la dicitura del settore olivicolo che diventa "olivo-oleicolo" per comprendere l'intera filiera dell'olio.

Si propone inoltre una modifica nella descrizione dei beneficiari della misura. Nella sostanza sono sempre le aggregazioni di soggetti a presentare i progetti di innovazione (Associazioni temporanee di imprese o soggetti firmatari di accordi di cooperazione) ma sono considerati beneficiari del sostegno economico i singoli soggetti che ne fanno parte. Questo consente l'individuazione univoca del soggetto che direttamente sostiene le spese e che di conseguenza è destinatario finale del sostegno. In questo modo è possibile effettuare tutte le verifiche sull'ammissibilità del singolo soggetto ed effettuare tutte le operazioni di monitoraggio finanziario.

Tra le spese ammissibili è stato riformulato il punto c) per maggiore semplicità di lettura ed è stata eliminata la voce relativa all'implementazione del "know how" dato che questa rientra comunque nella voce "divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione".

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale", sottoparagrafo 3 "Obiettivi della misura" con il seguente:

*[Omissis...]*

**«3. Obiettivi della misura**

Il settore delle agrienergie ha suscitato recentemente un grande interesse da parte degli operatori, non solo per l'utilizzo delle materie legnose di origine forestale, ma anche per altre biomasse prodotte dal settore agricolo e zootecnico. In particolare l'utilizzo energetico potrebbe interessare sia alcuni sottoprodotti dell'attività agricola e zootecnica (reflui degli allevamenti per la produzione di biogas, residui delle potature delle coltivazioni legnose, sansi olearie, ecc.) che coltivazioni dedicate a tale utilizzo (produzioni vegetali a ciclo breve per la produzione di biomasse lignocellulosiche, colture oleaginose per la produzione di olio vegetale tal quale o di biodiesel, ecc.).

La produzione del tabacco interessa in Toscana prevalentemente la varietà Bright per la produzione di sigarette e la varietà Kentucky per la produzione del sigaro toscano. In questo settore le necessità di innovazione riguardano tutta la filiera produttiva e in particolare le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

Per tali motivi, al fine di creare condizioni di sviluppo futuro sostenibile dei vari comparti, risulta necessario promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera, o fra alcuni settori di questa, con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi (organizzazione delle attività, delle produzioni e dei mercati) e di nuove tecnologie (attrezzature ed impianti), con cui creare le condizioni per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro.

Con questa misura si intende quindi incentivare la collaborazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione, le industrie di seconda lavorazione e quelle meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti pubblici (in particolare quelli impegnati nella ricerca e sperimentazione) e gli enti di ricerca privati, al fine di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo delle iniziative di cui al capoverso precedente.

La misura, a carattere trasversale e basata sulla definizione di apposite forme contrattuali, intende potenziare il grado di integrazione delle filiere agricole, agroalimentari e di quelle forestali, nell'ottica dello sviluppo e diffusione dell'innovazione e dell'orientamento al mercato.

I settori coinvolti, che devono essere adeguatamente supportati dagli altri attori della filiera, nonché della ricerca e della sperimentazione sono:

- Settore lattiero-caseario e derivati;
- Settore carne e macellazione;
- Settore avicolo;
- Settore apistico;
- Settore equino;
- Settore forestale;
- settore florovivaistico;
- settore mangimistico.
- settore olivo-oleicolo;
- settore delle agrienergie;
- settore tabacchicolo

Eliminato: olivicolo

[Omissis...]

Si propone di modificare il sottoparagrafo 4 "Descrizione della misura e articolazione interna" così come di seguito:

#### 4. Descrizione della misura e articolazione interna.

«La misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l'introduzione dell'innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie indirizzate prioritariamente a:

[Omissis...]

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari precedenti alla fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale dei prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

Le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a. operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa, stipula dei contratti;
- b. stipula di contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali;
- c. studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità, riferiti sia alla individuazione dei soggetti e loro modalità di aggregazione, sia alla realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- d. progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- e. realizzazione di test e prove;
- f. investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi;
- g. acquisti di software e hardware;
- h. divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione.»

Eliminato: costituzione

Eliminato: I

Eliminato: nuovo

Eliminato: o, della rete di relazione e

Eliminato: <#>implementazioni del know how,¶

[Omissis...]

Si propone di sostituire il **sottoparagrafo 7 "Beneficiari"** con il testo di seguito riportato:

## 7. Beneficiari

«Sono ammessi a presentare domanda di aiuto i seguenti soggetti: imprenditori agricoli professionali,, imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali, industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (o Associazione Temporanea di Scopo) o andare a costituire un nuovo soggetto giuridico-societario. Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, ferme restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione dei progetti di dettaglio di loro competenza, per i quali divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto. »

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

L'inserimento del settore del tabacco consente un'attuazione più completa della misura e di tutto il PSR considerando le connessioni con le altre misure nelle quali saranno utilizzate le risorse che si renderanno disponibili nel PSR dal 2011 per sostenere la ristrutturazione e riconversione del settore tabacco.

La distinzione tra l'aggregazione di imprese che si fa carico dell'esecuzione dell'intero progetto e l'individuazione del singolo beneficiario come attuatore di una parte degli investimenti previsti agevererà la gestione della misura sia da un punto di vista tecnico che finanziario.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto

**Eliminato:** Sono beneficiarie della misura le Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o altre forme giuridico-societarie composte da più soggetti della filiera (imprenditori agricoli professionali singoli o associati, imprese singole o associate operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti pubblici, Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Enti di ricerca privati). ¶

X Modifiche alla scheda di misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"

3. **Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche richieste derivano dalla necessità di definire ai sensi dell'art. 38 del reg. CE n. 1120/09, la demarcazione tra la Misura 132 e quanto previsto dal decreto ministeriale 29 luglio 2009 (attuativo dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/2009), all'articolo 3 comma 3 lettera b) (settore bovino) e all'articolo 5 (olio d'oliva).

Sono stati aggiornati, dove necessario, i riferimenti normativi per i sistemi di qualità contemplati nella misura; sono stati inoltre inseriti due nuovi prodotti che hanno ottenuto recentemente l'iscrizione nel registro comunitario delle D.O.P. ed I.G.P. (Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P. e Ricciarelli di Siena I.G.P.).

Si inserisce infine, il punto 12 "Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM e coerenza con il primo pilastro", al fine riproporre il quadro integrale riguardante la demarcazione della misura 132 con il succitato art. 68.

4. **Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" nei punti di seguito presentati:

«4. **Descrizione della misura ed articolazione interna.**

[omissis]

a. **Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento**

I prodotti ammissibili sono quelli destinati direttamente al consumo umano.

Per il Regolamento [CE n. 843/2007](#) i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica, ad eccezione dell'olio di oliva che è escluso dal sostegno della presente misura per le domande di aiuto presentate dal 16/3/2010.

Eliminato: n. 2092/91

Sono fatte salve le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011 nonché le domande di aiuto presentate fino al 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010. In ogni caso i beneficiari della presente misura non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2009.

- Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P ovvero:

- o Castagna del Monte Amiata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1904/2000;
- o Fagiolo di Sorana I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1018/2002;
- o Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P, Reg. di riconoscimento. n. 465/2004;
- o Farro della Garfagnana I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/93;
- o Lardo di Colonnata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1856/2004;
- o Marrone del Mugello I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
- o Miele della Lunigiana D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1845/2004;
- o Prosciutto Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
- o Zafferano di San Gimignano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 205/2005;
- o Fungo di Borgotaro I.G.P, Reg. di riconoscimento n. 1107/96
- o Mortadella di Bologna I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1549/98;
- o Pecorino Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96
- o Pecorino Romano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
- o Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1778/01
- o Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1237 del 11/12/2009;

Eliminato: <#>Olio extravergine d'oliva Chianti Classico D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 2446/2000;¶ <#>Olio extravergine di oliva Lucca D.O.P., Reg di riconoscimento n. 2446/00;¶ <#>Olio extravergine di oliva Terre di Siena D.O.P., Reg. di riconoscimento n.2446/00;¶ <#>Olio extravergine di oliva Toscano I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 644/98; ¶

- o [Ricciarelli di Siena I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 229 del 18/03/2010.](#)

Eliminato: Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale I.G.P., reg. di riconoscimento n. 134/98.¶

Ad essi possono aggiungersi altri in corso di iscrizione e di nuova proposta: sarà cura della Regione Toscana comunicare la esatta denominazione dei nuovi prodotti iscritti nel registro comunitario.

I seguenti prodotti sono esclusi dal sostegno della presente misura per le domande di aiuto presentate dal 16/03/2010.

- o [Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale I.G.P., reg. di riconoscimento n. 134/98;](#)
- o [Olio extravergine d'oliva Chianti Classico D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 2446/2000](#)
- o [Olio extravergine di oliva Lucca D.O.P., Reg di riconoscimento n. 2446/00;](#)
- o [Olio extravergine di oliva Terre di Siena D.O.P., Reg. di riconoscimento n.2446/00;](#)
- o [Olio extravergine di oliva Toscano I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 644/98;](#)

Sono fatte salve le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011, nonché le domande di aiuto presentate fino al 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010. In ogni caso i beneficiari della presente misura non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 3 c.3 lett.b e dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2009.

- *Per il Regolamento n. 509/2006* i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli iscritti nel registro comunitario delle S.T.G eccetto quelli no food.
- *Per il Regolamento CE n.1234/2007* i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati DOC o DOCG ossia:»

Eliminato: 493/1999

[omissis]

«12. Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM e coerenza con il primo pilastro PAC.

Il sostegno per le imprese che affrontano costi relativi all'inserimento in sistemi di qualità è assicurato esclusivamente dal PSR; nell'ambito dei programmi finanziati dalle OCM non sono infatti previsti sostegni per far fronte alle spese connesse alla partecipazione ai sistemi di qualità per i prodotti contemplati nell'ambito della misura 132.

Con riferimento alla demarcazione con l'art. 68 del Reg. (CE) n.73/2009 – D.M. 29/07/2009, si precisa che:

- il settore bovino (art. 3 c.3 lett.b) è escluso dal sostegno della presente misura per le domande di aiuto presentate dal 16/03/2010. Sono fatte salve le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011, nonché le domande di aiuto presentate fino al 15/3/2010 limitatamente alla sola annualità 2010. In ogni caso i beneficiari della presente misura non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 3 c.3 lett.b del decreto ministeriale 29 luglio 2009.

- il settore olio d'oliva (art. 5) è escluso dal sostegno della presente misura per le domande di aiuto presentate dal 16/03/2010. Sono fatte salve le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011, nonché le domande di aiuto presentate fino al 15/3/2010 limitatamente alla sola annualità 2010. In ogni caso i beneficiari della presente misura non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2009.

L'art. 69 Reg. del 1782/2003 prevede un pagamento supplementare per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per quanto riguarda l'applicazione di tale articolo in Regione Toscana, si precisa che i pagamenti effettuati in base all'art. 69 del reg. n. 1782/2003 riguardano esclusivamente i capi animali (bovini, ovini e caprini) allevati e certificati o gli ettari di seminativi coltivati nell'ambito di tipi specifici di agricoltura di cui all'art. 69 del reg. 1782/2003 stesso e non riguardano gli aiuti per i costi fissi di certificazione.

L'applicazione dell'art. 69 è stata sospesa nel 2009. »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La demarcazione della misura con l'art. 68 comporta una probabile forte riduzione delle domande sulla misura 132 e conseguentemente della spesa rendicontabile. Ciò in considerazione soprattutto dell'alta incidenza delle coltivazioni di olivo fra le aziende agricole toscane, sia nel mondo del biologico che in quello con la certificazione di origine.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

## **XI Inserimento della scheda di misura 144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

A seguito della fine della fase transitoria della riforma dell'OCM tabacco, dal 2010 le aziende produttrici di tabacco non beneficiano più del sostegno parzialmente accoppiato alle produzioni pertanto si rende necessario attivare nel PSR la misura prevista dall'art. 35 bis del Reg. (CE) n.1698/2005 relativo alle aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'OCM in quanto tale misura può mitigare gli effetti negativi legati alla prima fase di ristrutturazione e/o di riconversione.

Si precisa che, in conseguenza dell'attivazione della misura 144, le parti generali del testo del PSR sono aggiornate, ove opportuno.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

#### **5.3.1.4.4 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

**1. Denominazione della misura: Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato (art. 20, d. iii/ art.35 bis Reg.(CE)n. 1698/05)**

**2. Codice della misura: 144**

**3. Obiettivi della misura**

La riforma della Organizzazione Comune di Mercato del tabacco (descritta al cap. 10 del presente programma) impatta profondamente sulle imprese del settore. Tale riforma ha previsto, dopo un periodo transitorio (2006-2009), in cui era ammesso il disaccoppiamento parziale (scelta nazionale), il disaccoppiamento totale a partire dal 2010 con il trasferimento del 50% delle originarie risorse finanziarie all'interno della dotazione per le misure di sviluppo rurale.

In tale contesto il sostegno transitorio previsto dall'art. 35 bis del regolamento 1698/2005 a favore delle aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato può mitigare gli effetti negativi legati alla prima fase di ristrutturazione e/o di riconversione. La misura contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività"

**4. Descrizione della misura e articolazione interna**

Il sostegno è rivolto alle imprese agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, a causa della riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore tabacco.

Il sostegno è concesso alle imprese che, dal 2010, hanno avuto una decurtazione di oltre il 25% rispetto al 2009 dei pagamenti diretti in base a quanto previsto dal del Reg. (CE) n. 73/2009.

Per accedere al sostegno le imprese agricole devono presentare un piano aziendale che deve prevedere almeno i seguenti contenuti:

- una descrizione della situazione aziendale dell'impresa che evidenzia i problemi di tipo economico/sociale che l'azienda si trova ad affrontare a causa della riforma della OCM tabacco.;
- una individuazione degli obiettivi specifici che si ritiene di poter perseguire;
- una descrizione dei principali aspetti del processo di ristrutturazione previsto compresa l'eventuale diversificazione in attività non agricole;

L'andamento del piano aziendale viene valutato dopo un periodo di 12 mesi dalla sua presentazione in ordine all'effettiva esecuzione degli interventi preventivati.

#### **5. Localizzazione degli interventi**

Tutto il territorio regionale.

#### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli che hanno prodotto e consegnato tabacco ad un'impresa di trasformazione nel 2009.

#### **7. Beneficiari**

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile.

#### **8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfetario decrescente negli anni 2011, 2012, 2013 ed è limitato ai seguenti massimali per azienda agricola:

- 4.500 euro nel 2011;
- 3.000 euro nel 2012;
- 1.500 euro nel 2013.

In ogni caso il sostegno non supera il 50% della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità al Reg. (CE) n.1782/2003.

#### **9. Indicatori**

<u>Tipo indicatore</u>	<u>Indicatori comuni</u>	<u>Indicatori specifici</u>
<u>Indicatori fisici di realizzazione</u>	<u>- Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno: 250</u>	
<u>Indicatori di Risultato</u>	<u>- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie: euro 500.000</u>	
<u>Indicatori di Impatto</u>		

\*Indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

#### **10. Dotazione finanziaria 2007-2013.**

Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a euro 2.250.000,00 a titolo di spesa pubblica per il periodo 2011-2013.

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Mitigare gli effetti negativi legati alla fase di ristrutturazione e/o di riconversione del settore tabacco.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Gli indicatori previsti per la presente misura sono stati inseriti nella scheda di misura. Conseguentemente sono stati aggiornati anche gli indicatori finali di riepilogo.

**XII Modifiche di cui al sottoparagrafo 5.3.2.1 'Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli – Disposizioni comuni a talune misure'**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Per quanto riguarda la condizionalità, nel paragrafo 5.3.2.1 "Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli – Disposizioni comuni a talune misure –", sono stati aggiornati, con riferimento alle norme sulla condizionalità recepite da ultimo con la DGR n. 328 del 22 marzo 2010, i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il sottoparagrafo 5.3.2.1 'Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli', così come di seguito evidenziato:

**«5.3.2.1 Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli  
DISPOSIZIONI COMUNI A TALUNE MISURE**

**CONDIZIONALITA'**

Conformemente al punto n.5.2, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, il PSR della Regione Toscana deve "confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n.1782/03", ovvero quelli indicati agli allegati III e IV del medesimo regolamento (cfr. allegato A).

Le misure di cui trattasi riguardano l'asse 2 dei nuovi PSR 2007-2013 e precisamente:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- ~~(213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;~~
- (214) pagamenti agroambientali;
- ~~(215) pagamenti per il benessere degli animali;~~
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- ~~(224) indennità Natura 2000;~~
- ~~(225) pagamenti silvoambientali;~~

I beneficiari delle misure sopraelencate sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e degli Allegati II, e III del Regolamento (CE) n.73/2009.

In particolare i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità cui si fa riferimento nell'ambito del presente programma corrispondono a quelli previsti dal Reg. CE n. 73/09, secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale, dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. e a livello regionale dalla delibera di Giunta Regionale n. 328, del 22.3.2010 e sue eventuali modifiche/integrazioni.

Nello specifico, le modalità di recepimento regionale sono definite attraverso due specifici allegati del provvedimento, il primo riguardante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e indicano i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione di ogni singolo Atto e Norma di condizionalità nella Regione Toscana.

Nella Delibera di Giunta Regionale n 328 del 22.03.2010 sono elencati sia i Criteri di Gestione Obbligatori e sia le norme e gli standard sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 73/2009. La descrizione dettagliata dei recepimenti nazionali e regionali che costituiscono la base di riferimento per l'indicazione degli impegni da rispettare a livello di azienda agricola vengono allegati al PSR 2007-2013 sotto la voce di allegato 3. I beneficiari trovano inoltre

Eliminato: 4
Eliminato: 5
Eliminato: I
Eliminato: IV
Eliminato: 1782
Eliminato: 3
Eliminato: 1782
Eliminato: 3
Eliminato: 12541
Eliminato: 21
Eliminato: 2006
Eliminato: 135
Eliminato: 26.02.2007
Eliminato: 0

[evidenza di tali impegni attraverso il sito web della Regione Toscana in corrispondenza dei bandi dell'annualità di riferimento delle misure pertinenti.](#) »

## 5 Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessuno

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

Eliminato: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)¶  
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE¶

¶

-----interruzione pagina-----

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – art. 3, art.4, paragrafi 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8.¶

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola¶**

A livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono:¶  
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 357/97, DPR 120/03 art.6, comma 3) e regionale (L.R. 56/00 art. 15 comma 1, 2 e 3), piani, programmi e interventi, non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat presenti nelle aree Natura 2000 o nei SIR (Siti di Importanza Regionale) di cui all'allegato D della stessa L.R. 56/00, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi ed interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.¶  
Ai sensi della L.R. 56/00 art. 15, comma 1, i Progetti di cui alla L.R. 79/98 art. 5 commi 1 e 2, ricadenti anche parzialmente all'interno dei Siti di Importanza Regionale (SIR) sono sottoposti alla¶  
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.¶  
Nel caso di coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 o della L.R. 49/95 gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittivi rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 923/06.¶

In assenza di piani di gestione o di altri strumenti di pianificazione territoriale gli impegni a livello aziendale sono quelli previsti dall'allegato 1 alla DGR n.923/06.¶

In particolare ai sensi della D.G.R. n. 923/06 all'interno delle ZPS è fatto divieto:¶

1. eliminare gli elementi naturali e seminaturali (... [21]

### XIII Modifiche alla scheda di misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane"

#### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

È stato eliminato il passaggio in cui si fa riferimento alla nuova zonizzazione delle zone attualmente individuate all'art. 3 della Dir. CEE/268/75, dato che per la programmazione 2007-2013 non sono più previste modifiche.

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si propone di integrare e aggiornare il **sottoparagrafo 4 "Descrizione della misura e articolazione interna"** così come di seguito:

«In virtù del fatto che spesso l'allevamento è una delle attività agroforestali più frequentemente praticate in molte delle zone in questione e che nelle zone montane gli allevatori apportano un contributo preminente nell'ambito delle attività economiche, la misura sostiene le aziende agrozootecniche che operano in queste zone. Questi territori sono spesso caratterizzati da un allevamento estensivo o semi-estensivo che comporta una gestione razionale del territorio, destinando gran parte delle superfici aziendali a seminativi per l'alimentazione animale e a pascoli secondo le necessità. Tale tipo di conduzione garantisce, oltre alla conservazione dei paesaggi tradizionali, una tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. E' tuttavia indubbio che, a fronte di un forte impegno da parte di questi allevatori di cui beneficia l'intera collettività, non corrisponde un risultato adeguato in termini di reddito aziendale.

I pagamenti sono destinati alle sole aziende che si impegnano a mantenere l'attività zootecnica per almeno 5 anni dalla domanda di indennità compensativa.

Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.»

Si propone di modificare il sottoparagrafo **5. Localizzazione degli interventi**

«La misura si applica nelle zone montane individuate ai sensi [dell'articolo 3, comma 3](#) della Dir. CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni.»

#### 5. Effetti attesi dalle modifiche;

##### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

##### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto

**Eliminato:** La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale - sono da ritenersi vigenti fino al 31 dicembre 2009. A partire dal 1 gennaio 2010 le cosiddette zone "intermedie" seguono una definizione diversa che riporta a limitazioni di natura fisica dei territori più che a limitazioni di tipo demografico o socio-economico. Ne consegue che la definizione delle zone montane rimane quella contenuta nel Reg. CE 1257/99 anche dopo il 2009. ¶

#### XIV Modifiche alla scheda di misura 212 "Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane"

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

È stato eliminato il passaggio in cui si fa riferimento alla nuova zonizzazione delle zone attualmente individuate all'art. 3 della Dir. CEE/268/75, dato che per la programmazione 2007-2013 non sono più previste modifiche.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si propone di integrare e aggiornare il **sottoparagrafo 4 "Descrizione della misura e articolazione interna"** così come di seguito:

In virtù del fatto che spesso l'allevamento è una delle attività agroforestali più frequentemente praticate in molte delle zone in questione e che nelle zone svantaggiate gli allevatori apportano un contributo preminente nell'ambito delle attività economiche, la misura sostiene le aziende agrozootecniche che operano in queste zone. Questi territori sono spesso caratterizzati da un allevamento estensivo o semi-estensivo che comporta una gestione razionale del territorio, destinando gran parte delle superfici aziendali a seminativi per l'alimentazione animale e a pascoli secondo le necessità. Tale tipo di conduzione garantisce, oltre alla conservazione dei paesaggi tradizionali, una tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. E' tuttavia indubbio che, a fronte di un forte impegno da parte di questi allevatori di cui beneficia l'intera collettività, non corrisponde un risultato adeguato in termini di reddito aziendale.

I pagamenti sono destinati alle sole aziende che si impegnano a mantenere l'attività zootecnica per almeno 5 anni dalla domanda di indennità compensativa.

Tuttavia, date le considerazioni riportate al termine del presente paragrafo, il mantenimento dell'impegno per 5 anni si intende obbligatorio solo per le aziende che risulteranno ricomprese nelle zone svantaggiate di cui alla presente misura anche successivamente al 31 dicembre 2009. Le aziende inizialmente beneficiarie della presente misura che dovessero, successivamente alla succitata data, essere escluse dalla nuova perimetrazione, saranno tenute a non presentare ulteriori domande di rinnovo dell'impegno, fermo restando che non saranno tuttavia obbligate alla restituzione dei pagamenti fino a quel momento percepiti. In ogni caso, l'impegno al mantenimento dell'attività zootecnica si intende obbligatorio fino alla scadenza del periodo di riferimento rispetto all'ultimo pagamento percepito, anche se successivo al 1 gennaio 2010.

Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

Si propone di modificare il sottoparagrafo 5. **Localizzazione degli interventi**

### 5. Localizzazione degli interventi

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, individuate ai sensi [dell'articolo 3, commi 4 e 5](#) della Dir. CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni.

### 5. Effetti attesi dalle modifiche;

#### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

#### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto

#### Eliminato: ¶

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale – sono da ritenersi vigenti fino al 31 dicembre 2009. A partire dal 1 gennaio 2010 le cosiddette zone "intermedie" seguono una definizione diversa che riporta a limitazioni di natura fisica dei territori più che a limitazioni di tipo demografico o socio-economico. Ne consegue che la definizione delle zone montane rimane quella contenuta nel Reg. CE 1257/99 anche dopo il 2009; la definizione di zone svantaggiate, diverse da quelle montane, continuerà a comprendere, anche a partire dal 2010, le zone con svantaggi specifici così come definiti dal Reg. CE 1257/99 mentre i cosiddetti svantaggi intermedi dal 2010 si trasformano in svantaggi naturali legati ad una bassa produttività del suolo e a condizioni climatiche avverse. Si prevede, anche a seguito di studi preliminari effettuati sul territorio nazionale, che questa nuova definizione conduca ad una delimitazione in alcuni casi molto diversa delle zone svantaggiate non montane (nella nostra regione non tutti i comuni classificati svantaggiati, ad oggi, ai sensi dell'art. 3 par. 4 della Dir. CEE 75/268/CEE potranno essere riconfermati come tali ai sensi della nuova definizione ai sensi del Reg. CE 1698/2005). ¶

¶  
A partire dal 1 gennaio 2010 – quando per le zone non montane si dovrà applicare la disposizione più recente – parte delle aziende beneficiarie non potranno più esserlo ai sensi della nuova normativa. Già da ora si stabilisce comunque che il sosteg[... [22]

**XV Modifiche alla scheda di misura 214 "Pagamenti agroambientali"; a. 1**  
**Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica si rende necessaria in quanto il limite di 2 UBA/ha previsto nella tabella in corrispondenza rispettivamente delle colture foraggere e pascoli poteva generare equivoci nella determinazione del pagamento previsto. Tale limite era stato infatti previsto come un parametro finalizzato a una seconda casistica di modulazione del pagamento nell'ottica di favorire la permanenza degli operatori biologici in territori particolarmente difficili e vulnerabili dal punto di vista ambientale.

Si precisa che nel rispetto comunque del limite di 2 UBA/ha di SAU totale aziendale stabilito dal regolamento sul metodo biologico, nella tabella dei premi agro ambientali per l'agricoltura biologica il riferimento è specifico per gli ettari di superficie aziendale rispettivamente dedicata a foraggiere e a pascolo, che possono costituire quota parte della SAU totale aziendale.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il sottoparagrafo 8.a.1 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione, così come di seguito evidenziato:

**8.a.1 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione**

[omissis...]

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CEREALI	160	150
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA/ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	212*	212*
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico >1 UBA/ ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	300*	300*
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA/ha* di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	87*	87*
PASCOLI collegati con allevamento avente carico >1 UBA/ ha* di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	175*	175*
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

Eliminato: da  
 Eliminato: a 2

Eliminato: da  
 Eliminato: a 2

Eliminato: I

\*Fino all'annualità 2009 il premio è decurtato dell'importo effettivamente ricevuto dal beneficiario, nello stesso anno, ai sensi dell'art. 68 (ex 69) "Attuazione facoltativa per i tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità" (premio alla macellazione) del reg. CE 1782/2003. La non sovrapposizione dei premi sopra richiamati è garantita dall'Organismo Pagatore, tramite controlli incrociati delle banche dati dei pagamenti, in possesso dell'Organismo Pagatore.

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

L'eliminazione del limite di 2 UBA/HA di foraggiere e pascolo ha l'effetto di eliminare possibili equivoci nell'interpretazione del calcolo del premio, con riferimento alle foraggiere e ai pascoli collegati all'allevamento.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**XVI Modifiche alla scheda di misura 214 "Pagamenti agroambientali" Sottomisura 214 b1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità"**

**5. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La prima modifica riguarda l'inserimento della razza ovina Appenninica all'interno dell'elenco di specie e razze di cui all'azione 214 b1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità", poiché è stata rilevata una consistenza inferiore alle 10.000 fattrici, prevista come soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono dall'allegato IV del Reg. (CE) 1974/06.

Viene poi richiesto l'inserimento della razza bovina Romagnola, della quale è stato accertato una consistenza inferiore a 7.500 fattrici previste come soglia dal già citato allegato IV del Reg. (CE) 1974/06.

Conseguentemente all'inserimento delle Razza Ovina Appenninica e Bovina Romagnola nell'elenco delle razze autoctone allevate in Toscana aventi diritto al premio di mantenimento, vengono aggiornate le associazioni responsabili della certificazione delle consistenze delle femmine riproduttrici e i relativi decreti di riconoscimento.

Vengono infine aggiornati i dati alla luce delle ultime rilevazioni disponibili, relativamente alle consistenze delle razze e introdotta la razza bovina Garfagnina, all'interno delle razze la cui consistenza tende a una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza di fattrici <200 U.B.A) e rimodulato il pagamento per UBA della razza Pomarancina che passa da €340 a €400, al fine di renderlo omogeneo a quello previsto per le altre razze la cui consistenza è inferiore a 200 U.B.A.

In allegato si vedano in allegato i giustificati dei premi.

**5. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il testo della scheda di misura 5.3.2.1.4 "Pagamenti agroambientali", sottomisura 214 b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" nei punti di seguito evidenziati:

«L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004 e prevede il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici

**Elenco delle razze interessate:**

<i>Specie Bovina</i>	<i>Specie equina</i>	<i>Specie suina</i>	<i>Specie asinina</i>	<i>Specie ovina</i>
<i>Garfagnina</i>	<i>Monterufolino</i>	<i>Cinta senese</i>	<i>Asino dell'Amiata</i>	<i>Garfagnina B.</i>
<i>Pontremolese</i>	<i>Maremmano</i>			<i>Pomarancina</i>
<i>Mucca Pisana</i>				<i>Zerasca</i>
<i>Calvana</i>				<i>Appenninica</i>
<i>Maremmana</i>				
<i>Romagnola</i>				

**Consistenza delle razze autoctone al 31.12.2000 ed al 31.12.2008.**

Specie e Razza	N. Capi		Vacche, Scrofe o		n. Allevamenti	
	2000	2008	2000	2008	2000	2008
Bovina Garfagnina	373	176	170	102	64	16
Bovina Pontremolese	40	27	18	20	3	3
Bovina Mucca Pisana	240	432	109	258	19	14
Bovina Calvana	174	462	82	298	10	25
Bovina Maremmana		9682		7398		184
<b>Bovina Romagnola</b>		15.449		6855		512
Suina Cinta Senese	1200	2536	400	963	80	145
Equina Maremmano		3708		2508		1498
Equina Monterufolino	95	142	33	41	15	33
Asinina Amiata	465	1183	450	240	70	217
Ovina Pomarancina		876		780		24
Ovina Garfagnina Bianca		417		320		11
Ovina Zerasca		2621		2554		60
<b>Ovina Appenninica</b>		7271		6669		138

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2008; il loro numero è stato rilevato a livello europeo.

Di seguito si riporta l'elenco delle razze autoctone allevate in Toscana, aventi diritto al premio di mantenimento, unitamente alle associazioni responsabili della certificazione della consistenza delle femmine riproduttrici:

Tipologia di razza autoctona	Associazione responsabile e decreto di riconoscimento
Razza Bovina "Calvana"	Associazione Interprovinciale Allevatori di FIRENZE e PRATO D.P.R. del 25 gennaio 1962 - n.17
Razza bovina "Garfagnina"	A.P.A LUCCA D.P.R. del 09 giugno 1967- n. 1101
Razza bovina "Pontremolese"	
Razza ovina "Garfagnina Bianca"	
Razza bovina "Pisana"	A.P.A PISA D.P.R. del 26 dicembre 1960 - n. 1902
Razza ovina "Pomarancina"	
Razza equina "Monterufolino"	
Razza ovina "Zerasca"	A.P.A MASSA D.P.R. del 19 marzo 1959 - n. 263
<b>Razza Ovina Appenninica</b>	<b>A.P.A di Grosseto</b> <b>D.M 22/4/1987</b>
Razza suina "Cinta Senese"	A.P.A. Siena D.P.R. del 16 gennaio 1961 - n. 535
Asino Amiatino	A.P.A GROSSETO D.P.R. del 09 agosto 1958 - n. 787
Razza bovina "Maremmana"	A.N.A.B.I.C D.P.R. del 10 novembre 1966 - n. 1250
<b>Razza bovina "Romagnola"</b>	<b>A.N.A.B.I.C</b> <b>D.P.R del 10 maggio 1982 n. 505</b>
Razza equina "Maremmano"	A.N.A.M D.P.R. del 05 dicembre 2004 n. 1190

Eliminato: 6

Eliminato: 6

Eliminato: 6

Eliminato: 6

Eliminato: 94

Eliminato: 54

Eliminato: 18

Eliminato: 1

Eliminato: 14

Eliminato: 2

Eliminato: 428

Eliminato: 200

Eliminato: 8

Eliminato: 529

Eliminato: 326

Eliminato: 5

Eliminato: 4699

Eliminato: 183

Eliminato: 1725

Eliminato: 1467

Eliminato: 168

Eliminato: 3857

Eliminato: 2394

Eliminato: 1500

Eliminato: 110

Eliminato: 70

Eliminato: 17

Eliminato: 597

Eliminato: 380

Eliminato: 155

Eliminato: 599

Eliminato: 381

Eliminato: 22

Eliminato: 286

Eliminato: 265

Eliminato: 7

Eliminato: 2050

Eliminato: 1650

Eliminato: 48

Eliminato: 6

### 10.b.1 Forma del sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per UBA è la seguente:

200 euro per UBA per razze con consistenza > a 200 UBA;

per le seguenti razze la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza < a 200 UBA)

RAZZA Femmine da riproduzione al 31/12/2008

Bovina Pontremolese	<u>20</u>	Eliminato: 14
<u>Bovina Garfagnina</u>	<u>102</u>	
Equina Monterufolino	<u>41</u>	Eliminato: 70
Ovina Pomarancina	<u>780</u>	Eliminato: 381
Ovina Garfagnina Bianca	<u>320</u>	Eliminato: 265

Sono previsti 400 euro per UBA.

Si conferma che il tasso di conversione in UBA è quello indicato nell'allegato V al reg. CE n. 1974/06.

A partire dall'annualità 2010 i beneficiari della misura 214 b1 possono percepire il premio per i capi delle razze previste nell'allegato 1 al DM 29/7/2009 a condizione che nella medesima annualità gli stessi capi non abbiano beneficiato dell'aiuto ai sensi dall'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale di recepimento dell'Art. 68 del Reg. CE n. 73/2009.

Le razze interessate sono:

- Maremmana;
- Romagnola;
- Garfagnina;
- Pisana;
- Pontremolese
- Calvana »

Eliminato: , tranne per la razza ovina pomarancina che può beneficiare di 340 euro in base all'ammontare delle perdite di reddito descritte nei giustificativi allegati al presente PSR .

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Prevedendo la forma del sostegno, si mira a incentivare l'adesione alla misura, nell'ottica di stimolare l'allevamento delle razze Ovina Appenninica e Bovina Romagnola oltre a quelle già considerate a rischio, al fine di contrastare l'abbandono di tali razze e contribuire a salvaguardare la biodiversità animale autoctona allevata in Toscana.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

**XVII Modifiche alla scheda di misura 214 "Pagamenti agroambientali" Sottomisura 214 b 2 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

E' stato previsto un aumento del 50% degli importi forfetari annuali per ogni varietà conservata in situ da parte dei coltivatori custodi, reso necessario in seguito agli aumenti dei costi dei mezzi tecnici in agricoltura. I nuovi importi sono comunque giustificati attraverso un aggiornamento delle relative tabelle contenute nell'allegato 1 al PSR (per le quali si rimanda alla relativa scheda di modifica).

In conseguenza dell'aumento degli importi per ogni varietà conservata, occorre anche prevedere un conseguente adeguamento del pagamento massimo per coltivatore custode e per anno che passa da €. 600,00 a €. 900,00.

E' stato inoltre previsto l'inserimento di un nuovo gruppo di specie vegetali (Gruppo 5) per la patata e l'aglio che sono state tolte dal Gruppo 1. Il nuovo Gruppo 5 riguarda le specie "a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione" Infatti nel corso dei primi anni di attuazione della L.R. 64/2004 e della Azione 214.b2 del PSR si è riscontrata una notevole difficoltà di conservazione della patata e dell'aglio. Queste specie richiedono cure particolari e costose per mantenerle indenni da malattie fungine e virosi. Pertanto è stato previsto un nuovo Gruppo per tali specie, per le quali è stato calcolato un importo forfetario annuale di €. 165,00 per ciascuna varietà conservata, sulla base di una nuova tabella giustificativa inserita nell'allegato 1 al PSR (per la quale si rimanda alla relativa scheda di modifica).

Sono stati soppressi i riferimenti ai Programmi di intervento approvati ai sensi della L.R. 64/2004, in quanto in prospettiva tali Programmi dovrebbero confluire nel più ampio Piano Agricolo Regionale (PAR).

E' stato soppresso il richiamo alla notifica n. 229/2006, in quanto tale notifica contiene gli importi forfetari annuali nella misura attualmente prevista dal PSR vigente. Contestualmente all'aggiornamento degli importi, si ritiene pertanto opportuno sopprimere il richiamo a tale notifica.

Per quanto riguarda le sezioni della Banca regionale del germoplasma, è stata prevista una modalità di calcolo dell'aiuto basata sul numero di varietà legnose e arbustive conservate ex situ applicando, per ciascuna varietà, gli stessi importi forfetari annuali previsti per i coltivatori custodi, poiché soggetti ai medesimi impegni di quest'ultimi. Questa modifica, che consentirebbe una notevole semplificazione degli adempimenti connessi alla rendicontazione, è basata sull'esperienza maturata nei primi anni di attuazione della Azione 214b2 del PSR, durante i quali si è potuto constatare che i costi sostenuti dalle sezioni della Banca regionale del germoplasma per la conservazione ex situ, sostanzialmente corrispondono, per ogni varietà legnosa e arbustiva conservata, ai costi aggiuntivi sostenuti dai coltivatori custodi per la conservazione in situ della medesima varietà, sulla base dei quali sono stati calcolati gli importi forfetari annuali.

E' stato infine precisato e aggiornato l'importo dell'aiuto per le attività svolte da ARSIA. Tale adeguamento è motivato dall'aumento del numero di Coltivatori Custodi convenzionati e quindi dei costi da sostenere per fornire loro il necessario supporto tecnico attraverso appositi incarichi professionali. E' previsto inoltre un incremento degli importi necessari per la stipula di convenzioni con soggetti scientifici relativamente alla conservazione e caratterizzazione genetica delle varietà. Si prevede in particolare la realizzazione di un progetto finalizzato al completamento della caratterizzazione molecolare, all'analisi dello stato fitosanitario e, laddove necessario, al risanamento delle accessioni di specie legnose da frutto a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale allo scopo di ridiffonderne la coltivazione sul territorio regionale .

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali"; sottomisura b, "Conservazione delle risorse genetiche", azione b 2 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità, così come di seguito evidenziato:

[omissis]

## **b 2 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità**

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nella coltivazione di una o più varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei repertori regionali delle risorse genetiche autoctone istituiti ai sensi della normativa regionale e nel rispetto delle relative norme di coltivazione.

### **5.b.1 Impegni**

Per i coltivatori custodi gli impegni, contenuti nella convenzione sottoscritta con A.R.S.I.A., consistono

- nella conservazione "in situ" ovvero nella riproduzione nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine, delle risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione affidategli dall'A.R.S.I.A.;
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'A.R.S.I.A. stessa e per un periodo di almeno 5 anni.

Per i soggetti pubblici o privati individuati dall'ARSIA quali sezioni della Banca regionale del germoplasma gli impegni, contenuti nella convenzione con A.R.S.I.A., consistono:

- nella conservazione "ex situ" presso le proprie strutture delle risorse genetiche vegetali legnose e arbustive affidategli dall'ARSIA
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARSIA stessa e per un periodo di almeno cinque anni.

Per l'ARSIA gli impegni consistono sostanzialmente nelle seguenti attività:

- 1) Tenuta, gestione, aggiornamento e implementazione dei Repertori regionali;
- 2) Gestione, implementazione e monitoraggio della Banca regionale del germoplasma;
- 3) Gestione dell'elenco dei Coltivatori custodi, conferimento dei relativi incarichi e attività connesse di formazione, assistenza tecnica e divulgazione;
- 4) Gestione della Rete di conservazione e sicurezza e verifica del funzionamento della stessa;
- 5) Gestione degli adempimenti connessi all'uso del contrassegno;
- 6) Realizzazione di progetti locali sulla conservazione, valorizzazione e reintroduzione sul territorio di origine di varietà locali;
- 7) Realizzazione di azioni di divulgazione, informazione e formazione sulle attività inerenti la tutela della biodiversità agraria in Toscana.

Eliminato: , contenuti in appositi programmi di intervento approvati ai sensi della LR 64/2004,

### **6.b.2 Vantaggi ambientali**

I vantaggi ambientali connessi all'attuazione della misura consistono soprattutto nella conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, e in particolare di quelle a rischio di estinzione, e nella tutela della biodiversità agraria e forestale.

### **7.b.2 Localizzazione degli interventi.**

Tutto il territorio regionale.

### **8.b.2 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Il sostegno è concesso esclusivamente per le varietà iscritte al repertorio regionale delle risorse genetiche a

rischio di estinzione di cui alla l.r. 64/2004.

La superficie coltivata ammessa è di 100 mq per varietà.

### **9.b.2 Beneficiari**

I beneficiari della misura sono riconducibili a tre categorie:

- 1) Coltivatori custodi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della LR 64/2004 (proprietari o detentori di terreno agricolo o forestale e in possesso di specifica esperienza o capacità professionale), iscritti nell'elenco regionale tenuto dall'A.R.S.I.A. e incaricati, mediante convenzione, dall'A.R.S.I.A. per la conservazione "in situ" delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- 2) Sezioni della Banca regionale del germoplasma individuate dall'A.R.S.I.A. fra soggetti pubblici o privati dotati di strutture idonee a garantire la conservazione "ex situ" delle risorse genetiche iscritte nei Repertori regionali con i quali viene stipulata apposita convenzione;
- 3) ARSIA per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Eliminato: sulla base dei programmi di intervento approvati ai sensi della LR 64/2004

### 10.b.2 Forma del sostegno

Il sostegno per i coltivatori custodi, consiste in un pagamento forfetario strettamente legato alla varietà e per una superficie coltivata di 100 mq e per un minimo di 3 piante per varietà conservata, fino ad un massimo di 900,00 Euro a coltivatore custode per anno.

Eliminato: , come da notifica n. 229/2006,

Eliminato: 600,00

Gli importi forfetari annuali, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:

#### Specie Erbacee

Gruppo 1 - a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame: frumento, anemoni, iris, ecc.

- € 90,00 a varietà;

Eliminato: aglio, patata,

Eliminato: 60,00

Gruppo 2 - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): lattuga, fagiolo, pisello, cece, ecc.

- € 165,00 a varietà;

Eliminato: 110,00

Gruppo 3 - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava, indivia scarola e riccia, basilico, ecc. -

€ 232,50 a varietà;

Eliminato: 155,00

Gruppo 4 - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, ecc. - € 300,00 a varietà;

Eliminato: 200,00

Gruppo 5 - a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione: patata e aglio, ecc. € 165,00 a varietà.

#### Specie legnose e arbustive -

€ 90,00 a varietà.

Eliminato: 60,00

Specie forestali - il pagamento è definito caso per caso nella convenzione con ARSIA sulla base delle operazioni necessarie ai fini della conservazione e sulla base del Prezziario regionale forestale vigente al momento della stipula della convenzione e regolarmente notificato.

La forma di aiuto attivata per i soggetti pubblici o privati convenzionati con l'ARSIA quali sezioni della Banca regionale del germoplasma consiste in pagamenti forfetari calcolati in base al numero di varietà vegetali legnose e arbustive iscritte ai repertori di cui alla l.r. 64/2004 conservate ex situ, utilizzando, per ciascuna varietà, i medesimi importi forfetari annuali applicabili per i coltivatori custodi, sopra riportati.

Eliminato: pari al 100% dei costi ammissibili e sostenuti

Eliminato: per la conservazione ex situ delle

La forma di aiuto attivata per l'ARSIA consiste in pagamenti pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali, previste dai programmi di intervento approvati. Tali costi non possono eccedere 100.000 € per ciascuna annualità.

Eliminato: e

Eliminato: attestarsi

Eliminato: intorno a

Eliminato: i

Eliminato: €

Eliminato: 50.000 complessivi

[omissis]

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Per quanto riguarda i coltivatori custodi, si prevede un maggior interesse ad aderire all'azione.

Per quanto riguarda le sezioni della Banca regionale del germoplasma si prevede una notevole semplificazione degli adempimenti connessi alla rendicontazione.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**  
Nessun effetto

### XVIII Modifiche alla scheda di misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi

#### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Le modifiche richieste si rendono necessarie per :

- rivedere e semplificare la descrizione degli interventi ammessi a finanziamento, demandando al bando di attuazione della misura il dettaglio delle caratteristiche tecniche e/o dimensionali delle opere da ammettere a finanziamento;
- inserire ulteriori precisazioni in merito alla normativa intercorsa nell'ambito delle condizioni specifiche di accesso;
- modificare le tipologie di beneficiari, al fine di ricomprendere tutti i soggetti aventi potenzialmente diritto ad aderire alla misura. La limitazione a Province, Enti parco e Comuni quali unici soggetti pubblici ammessi a presentare domanda aveva infatti l'effetto di escludere dei possibili beneficiari. Sono stati aggiornati i riferimenti normativi nella parte relativa alle disposizioni comuni al sottoparagrafo 5.2.7 "Norme di protezione ambientale", coerentemente con le modifiche apportate alla scheda di misura.

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si propone di modificare, al punto 4. "descrizione della misura e articolazione interna", il seguente testo :

[omissis...]

2) Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici finalizzata all'incremento della fauna selvatica e al ripristino degli equilibri naturali, mediante la creazione di strutture per l'incremento della fauna selvatica, l'alimentazione dei riproduttori nel periodo autunnale, la realizzazione e la manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica, strutture finalizzate a garantirne la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro-forestali, interventi ....

Eliminato: la realizzazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, realizzazione di cartellonistica, schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna, punti di osservazione per bird watching,

[omissis...]

3) investimenti che valorizzino in termini di pubblica utilità.

Eliminato: aziendali

[omissis...]

b- Creazione, conservazione e recupero di elementi del territorio di interesse ecologico e paesaggistico finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale quali (muretti a secco, siepi, laghetti, pozze artificiali anche a carattere stagionale).

I muretti a secco devono essere realizzati ex novo utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali

Le siepi devono essere realizzate attraverso la lavorazione e preparazione del terreno, la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone o comunque tradizionalmente presenti nel territorio (ecotipi locali) all'interno di superfici a seminativo (non boscate).

I laghetti e le pozze artificiali, volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati, devono essere realizzati ad una distanza adeguata da strade (pubbliche o private) e dalle abitazioni, prevedendo sponde declivi per favorire l'accesso della fauna e prevedere il divieto di immissione di fauna ittica.

Eliminato: impianto con relative cure colturali per i primi 2 anni ed eventuali risarcimenti, utilizzando

Eliminato: superiori a 20 ettari

Eliminato: avere

Eliminato: (maggiore predatrice di uova e larve di anfibi)

Si propone di modificare, al punto 6. "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso" il seguente testo :

[omissis...]

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati nelle zone all'interno delle zone natura 2000 così come definite al punto 5, devono :

- 1) essere compatibili con le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale di cui alla DGR n. 644 del 5 luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- 2) essere corredati, di norma, da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e 120/03, D.lgs 152/06 e successive modifiche, L.R. 56/00 – art. 15 e successive modifiche e integrazioni).

Eliminato: coerenti

Eliminato: fare riferimento

Eliminato: laddove previsto

Eliminato: alle disposizioni normative vigenti in materia di "valutazione di incidenza"

[omissis...]

Il beneficiario deve impegnarsi per almeno 5 anni a:

- 1) non variare la superficie interessata dall'intervento
- 2) non vendere gli eventuali prodotti derivanti dagli investimenti sostenuti con la presente misura

Eliminato: <#>eseguire, laddove pertinente, almeno due cure colturali l'anno nonché potature ed eventuali risarcimenti delle siepi.¶

Si propone di modificare, al punto 7. "Beneficiari" il seguente testo :

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, soggetti gestori dei siti della rete NATURA 2000 e delle aree protette e soggetti competenti alla gestione della fauna selvatica.

Eliminato: (Province, Enti Parco, Comuni)

Si richiede di poter modificare, al punto 8. "Forma di sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione" il seguente testo :

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 90% del costo totale ammissibile, elevato al 100% se i beneficiari sono soggetti gestori dei siti della rete NATURA 2000 e delle aree protette.

Eliminato: fino

Eliminato: (Province, Enti parco e Comuni)

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 3.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto

## **XIX Modifiche alla scheda di Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche proposte servono:

- a chiarire la definizione di "terreni agricoli" in modo da comprendere casistiche non chiaramente ricomprese nell'attuale definizione;

- per facilitare una riconversione ambientalmente sostenibile dei terreni precedentemente coltivati a tabacco. Infatti, con l'OCM Tabacco, a partire dall'anno 2010 i tabacchicoltori riceveranno il premio disaccoppiato. L'imboschimento con specie arboree a ciclo superiore a 15 anni si configura come una possibilità di riconvertire in modo ambientalmente sostenibile tali terreni agricoli che, giova ricordarlo, sono ricchi di sostanze chimiche derivanti dalle concimazioni e dai trattamenti antiparassitari di cui il tabacco necessita in notevole quantità. Tali sostanze chimiche se non adeguatamente fissate in modo stabile sarebbero soggette al dilavamento da parte delle piogge con conseguente spostamento all'interno delle falde acquifere. Inoltre giova ricordare che si favorirebbe la costituzione di elementi caratterizzanti una maglia di paesaggio già presente nelle zone tabacchicole della Toscana (soprattutto Valtiberina, Valdichiana e Provincia di Pisa) arricchendola ulteriormente con una rete di filari arborei a pieno campo. Tali filari arborei avrebbero inoltre un duplice vantaggio: fissare la CO<sub>2</sub> atmosferica e contribuire così a combattere l'effetto serra e fungere da ricovero per gli insetti utili nella lotta biologica ai parassiti delle altre colture.

Sono stati inseriti i giustificativi dei pagamenti previsti per le perdite di reddito derivanti dall'esecuzione di imboschimento di terreni agricoli per i tabacchicoltori. A tal fine si evidenzia che l'importo del Reddito Lordo perso mediamente ogni anno a ettaro dai produttori di tabacco Kentucky è pari a 817,22 euro mentre l'importo del Reddito Lordo perso mediamente ogni anno ad ettaro dai produttori di tabacco Bright è pari a 704,60 euro. Gli importi dei premi annui previsti nella scheda della misura 221 sono comunque ricondotti all'ammontare massimo previsto dall'allegato I del Reg. (CE) 1698/2005 e pari a 700 euro annui per ettaro, a prescindere dal differente mancato reddito delle due varietà.

Il riferimento è stato inserito anche nella tabella 9.B "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato".

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 221 Imboschimento di terreni agricoli, così come evidenziato nei paragrafi seguenti:

[Omissis...]

#### **6 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

Il sostegno è limitato a impianti realizzati su terreni agricoli, cioè quei terreni che:

- risultano classificati come seminativi o come colture permanenti, ad esclusione degli oliveti, dei pascoli e dei prati permanenti;

- siano stati soggetti a coltivazione come seminativi, altre colture erbacee, colture arboree agrarie (frutteti, vigneti), continuativamente nei 2 anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo. Si considerano coltivati anche i terreni a riposo per normale rotazione colturale. Non sono considerati coltivati i terreni investiti a pioppeto o ad altri impianti arborei da legno.

Eliminato: ;¶  
- siano stati comunque coltivati nel corso della campagna agricola 2006-2007. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale.¶  
¶

[Omissis...]

#### **8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

- a) nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
- (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2);
  - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
  - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari a:

Tabella n.1 superfici ordinarie

ZONA ISTAT	Agricoltori (ettaro/anno)	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)
Pianura	286,00 €	150,00 €
Collina	212,00 €	150,00 €
Montagna	104,00 €	104,00 €

Tabella n.1bis superfici interessate dalla coltura del tabacco in almeno una annata nel periodo 2005/2009

<u>ZONA ISTAT</u>	<u>Agricoltori (ettaro/anno)</u>	<u>Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)</u>
<u>Pianura</u>	<u>700,00 €</u>	<u>150,00 €</u>
<u>Collina</u>	<u>700,00 €</u>	<u>150,00 €</u>

- b) nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).
- c) nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

Fino al 31.12.2010, il presente sostegno è concesso in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009 n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, in base al quale è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

Dal 1.1.2011, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".

Ai fini della determinazione dei costi di impianto e di esecuzione delle cure colturali, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 53 del Reg. CE 1974/06, si deve fare riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.).

Comunque, si considerano ammissibili solo le lavorazioni riportate nel documento "Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013", allegato al presente programma, ed estratte dal citato Prezzario regionale e relative alle tipologie di impianto più frequenti e tecnicamente realizzabili in Toscana.

In base a tali elaborazioni ne derivano i seguenti valori massimi di spesa ammissibile per le varie tipologie di impianto previste:

Tabella n. 2

Tipologia di impianto	Spesa massima ammissibile per costi di impianto	Entità del contributo massimo concedibile per costi di impianto	Spesa massima annua ammissibile per le cure colturali	Entità del contributo annuo massimo concedibile per le cure colturali
4.a) Impianti di arboricoltura da legno con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.b) Impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.c) Impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; max 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.d) Impianti con piante micorrizate con tartufi	8.500,00	5.950,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.e) Impianti di arboricoltura da legno con ciclo inferiore ai 15 anni	4.600,00 €	3.220,00 €	Non previsto	Non previsto

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Con la modifica proposta si vuole facilitare l'adesione alla misura da parte dei tabacchicoltori e favorire l'incremento nei terreni precedentemente coltivati a tabacco di una riconversione ambientale delle superfici, facilitando l'insediarsi di filari arborei (a pieno campo e a filare) perfettamente inserite nel paesaggio agrario storico delle zone ex – tabacchicole della Toscana.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessuno

## XX Inserimento della misura 225 Pagamenti per interventi silvo-ambientali

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Con l'approvazione del documento "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali, ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientale" (Decreto 21 gennaio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) sono state definite le base-line per l'applicazione della misura 225, superando così uno delle cause più importanti che avevano portato alla mancata approvazione della misura in occasione della presentazione della prima versione del PSR della Toscana.

Sono stati inseriti in allegato gli appropriati giustificativi e la lettera di certificazione dei premi e delle indennità relative alla misura 225.

Il riferimento al regime "de minimis" a valere sulla presente misura è stato inserito anche nella tabella 9.B "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato".

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di inserire la seguente scheda relativa alla misura 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali"

#### Misura 2.2.5: Pagamenti per interventi silvo-ambientali

1. Denominazione della misura: Pagamenti per interventi silvo-ambientali (Art. 36, b.v/art. 47 Reg. CE 1698/2005).

2. Codice misura: 225

3. Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano.

Con questa misura si vuole incentivare gli imprenditori forestali a impiegare metodi di gestione dei terreni forestali compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio, favorendo la diffusione dei principi della selvicoltura sostenibile e la diffusione di tecniche di gestione orientate al miglioramento dell'ambiente e lo spazio rurale.

Si prevede, quindi, di compensare coloro che assumono volontariamente impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori, finalizzati al potenziamento della biodiversità, alla conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, alla rinaturalizzazione delle formazioni forestali, al consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico, al mantenimento o miglioramento della qualità dell'acqua, alla prevenzione delle calamità naturali.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente, pertanto, è la "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate", in quanto la misura mira a diminuire l'impatto delle pratiche forestali sulla biodiversità e a promuovere una selvicoltura sostenibile.

La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: "contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici" e "riduzione dell'erosione del suolo".

4. Descrizione della misura ed articolazione interna.

La misura vuole incentivare l'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che esulano da quanto stabilito dalla normativa forestale vigente (vedi tabella 2), e non sono finalizzati all'esecuzione di

operazioni colturali ordinarie: pertanto, tali impegni aggiuntivi comportano oneri gestionali del bosco supplementari rispetto alle normali pratiche di gestione selvicolturali dei boschi e delle aree assimilate.

Tali impegni, fatto salvo per quanto riportato alla successivo lettera b), prevedono che l'esecuzione degli interventi previsti siano svolti in contemporanea con i normali tagli selvicolturali.

Gli impegni silvoambientali individuati sono in linea con quanto previsto dal documento "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali. ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientale" (Decreto 21 gennaio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Gli aiuti previsti sono finalizzati a compensare i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi collegati all'assunzione di detti impegni e all'esecuzione dei conseguenti interventi nel periodo di riferimento.

In particolare, la misura è articolata nelle seguenti azioni, ognuna delle quali prevede uno o più interventi a cui sono collegati gli impegni previsti e di seguito descritti:

a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione

Questi interventi sono finalizzati a garantire che la selezione delle piante da sottoporre al taglio sia effettuata con criteri non solo economici ma tali da permettere la valorizzazione ambientale dei soprassuoli e un aumento della loro biodiversità, favorendo nel lungo periodo una loro maggiore diversità specifica e, conseguentemente, una maggiore stabilità ecologica.

Tali interventi si concretizzano nel rilascio di piante di valore (per dimensione, età o specie) che normalmente sono invece intensamente utilizzate, o nel taglio di piante senza valore commerciale che normalmente vengono rilasciate in piedi ma che rappresentano elementi di rischio o di degrado delle formazioni forestali naturali.

Rientrano in questa azione i seguenti interventi e impegni silvoambientali:

- i. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie, in occasione dei tagli di utilizzazione finale e in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/o di pregio, preferendo quelle con cavità-nido. Le piante da rilasciare non possono essere individuate tra quelle di robinia, ontano, salice, nocciolo o pioppo o appartenenti alle specie di cui al successivo punto iii (piante alloctone senza valore commerciale);
- ii. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie e in occasione dei tagli boschivi di diradamento o di utilizzazione finale, di un numero di piante che va da un minimo di 5 a un massimo 10 ad ettaro in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), scelte tra quelle appartenenti alle specie sporadiche indicate nel citato articolo e individuate secondo i criteri in esso definiti;
- iii. Asportazione, nei boschi cedui coniferati o nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, delle piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità, inserite nelle formazioni boscate, per la valorizzazione delle specie autoctone. Tali interventi devono essere effettuati in contemporanea al taglio di diradamento della fustaia o di utilizzazione finale del ceduo. Nel dettaglio:
  - nei cedui coniferati devono essere eseguiti obbligatoriamente tutti gli interventi facoltativi atti a contenere la diffusione delle specie sopra elencate, compreso il taglio della rinnovazione e delle piante a fine turno o che possono danneggiare lo sviluppo delle latifoglie autoctone, nei limiti e con le modalità riportate nella tabella 2;
  - nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, devono essere asportate le piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità, nei limiti e con le regole di cui agli art. 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi" e 30 "Taglio di diradamento o sfollo delle fustaie" del Reg. Forestale della Toscana.

L'indennità riconosciuta è differenziata in base al grado di presenza delle specie oggetto di taglio (vedi tabella 1). L'impegno è attuabile anche in caso di fustaie (a prevalenza di latifoglie) sopra ceduo.

*b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.*

La ripulitura della vegetazione arbustiva ed erbacea presente all'interno delle formazioni forestali è finalizzata a favorire la presenza di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali, al fine di conservare aree ad elevata valenza naturalistica e di diversità biologica, ormai poco diffusi a causa della progressiva espansione dei boschi. La salvaguardia di queste aree è finalizzata a preservare la struttura, composizione, mosaico e caratteristiche storiche del paesaggio nonché a preservare habitat importanti per la fauna selvatica. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Taglio della vegetazione arbustiva delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.

Tali impegni, possono essere attuati sia all'interno delle aree aperte ricomprese nei boschi e che non ne interrompono la continuità, sia nelle aree assimilate a bosco.

È prevista l'esecuzione di un intervento di decespugliamento al primo anno di impegno e di almeno altri 3 interventi decespugliamento nell'arco del residuo periodo di impegno, eseguiti ad anni alterni (al terzo, al quinto e al settimo anno di impegno).

Gli interventi dovranno essere eseguiti al di fuori dei periodi riproduttivi della fauna e adottando tutti gli accorgimenti per la salvaguardia dei nidi e degli animali selvatici (uso di barre o catene di involo).

*c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni*

Una gestione dei residui colturali più consona con le esigenze di protezione del suolo e del bilancio generale del carbonio, soprattutto in situazioni difficili e quando riguarda gli assortimenti che non risultano economicamente convenienti (biomassa di piccole dimensioni, cimali, piccoli rami e ramaiglia, legname di specie senza valore commerciale), rappresenta un importante valore aggiunto ambientale nell'esecuzione degli interventi di diradamento o utilizzazione dei boschi. Inoltre contribuisce alla salvaguardia della biodiversità riducendo il rischio di incendi. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Obbligo su tutta la superficie aziendale oggetto di interventi colturali durante il periodo di impegno, di asportazione o di cippatura e/o sminuzzatura (manuale o meccanica), con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi (tranne che per motivi di ordine fitopatologico). Tali impegni possono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

*d) Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica*

Le diverse tecniche utilizzate per l'esecuzione degli interventi selvicolturali (segnatamente quelle di concentrazione ed esbosco) hanno un impatto diversificato sull'ambiente, sia in termini di danno al suolo che alla flora e alla fauna selvatica. L'uso di trattori per lo strascico o per l'esbosco con gabbie può comportare, infatti, un'elevata azione di disturbo della fauna selvatica (soprattutto durante i periodi di riproduzione) e danni al suolo dovuti al compattamento e alla formazione di solchi dovuti al transito, con conseguente maggiore facilità dell'instaurarsi di fenomeni erosivi superficiali.

Pertanto, la scelta di sistemi di concentrazione ed esbosco meno impattanti ha riflessi importanti sulla biodiversità e sulla salvaguardia del suolo dall'erosione. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili).

Tali impegni possono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

### **Sistema di controllo degli impegni**

Il rispetto dei singoli impegni assunti dal beneficiario ai sensi della presente misura è verificabile tramite visite in loco con esame documentale.

I beneficiari, infatti, sono tenuti a documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti tramite utilizzo di quaderni delle attività culturali svolte.

Tale documentazione costituisce la base d'informazione del sistema di controllo svolto per conto dell'Autorità di gestione.

Il sopralluogo in azienda, tramite l'esame selvicolturale di elementi riscontrabili oggettivamente, ha la finalità di confermare o meno la veridicità di quanto riportato negli elementi documentali e, più in generale, il corretto adempimento agli impegni a carico del beneficiario.

### **5. Localizzazione degli interventi.**

Tutto il territorio regionale nei terreni classificati bosco (compreso le aree assimilate) ai sensi della L. R. 39/00 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana".

### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

La durata dell'impegno è di 7 anni.

Il sostegno è concesso solo per i boschi o aree assimilate di proprietà di privati o di loro associazioni o dei comuni o di loro associazioni.

Sono comunque escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.

È consentita l'adesione contemporanea ad una o più delle azioni sopra riportate e ad uno o più degli interventi in cui esse sono articolate.

Le piante rilasciate ai sensi dell'intervento a.i) non possono essere conteggiate anche per il rispetto dell'impegno a.ii).

Le piante individuate ai fini degli interventi a.i) e a.ii) devono essere contrassegnate, individuate catastalmente e georeferenziate.

La superficie minima complessivamente interessata dagli interventi durante l'intero periodo di impegno è di 15 ettari di superficie boscata (compreso le aree assimilate).

Per l'accesso all'indennità occorre aver adottato, o adottare entro l'emissione dell'atto di assegnazione, un piano di gestione forestale o un piano dei tagli approvato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e s.m.i..

Inoltre, occorre presentare un programma nel quale siano indicate, per ognuno dei 7 anni di impegno, le superfici oggetto dei singoli interventi da cui dipende il calcolo dell'indennità e il cronoprogramma di esecuzione degli stessi.

L'indennità, per l'ammontare stabilito al successivo paragrafo 8 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", può essere riconosciuta su tutta la superficie boscata (boschi e aree assimilate così come definiti dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) interessata, almeno una volta nel periodo di impegno, da uno degli interventi collegati agli impegni silvoambientali.

L'adesione alla misura comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'art 51 del Reg. CE n. 1698/05 e il rispetto del regime di condizionalità nell'insieme dell'azienda del beneficiario.

### **7. Beneficiari.**

Selvicoltori, intesi come le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, singoli o associati, Comuni, singoli o associati (siano essi proprietari o affittuari o gestori di terreni forestali di loro proprietà o di loro associazioni) che conducono a qualunque titolo superfici boscate o aree assimilate a bosco.

#### **8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Concessione di un'indennità annua, per 7 anni, volta a compensare i costi aggiuntivi nonché le perdite di reddito nel periodo di impegno assunto, per un importo variabile da un minimo di 40 ad un massimo di 200 euro ad ettaro, definito dalla somma dei valori riconosciuti per le singoli impegni silvoambientali e di seguito riportati:

Il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (Regolamento (CE) 1998/2006).

Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009, n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

**Tabella 1 – Indennità riconosciuta per l'applicazione delle singoli impegni silvoambientali (\*valori arrotondati).**

Tipologia di impegno silvoambientale	€ *
a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione	
i. Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti a soggetti di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuati secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	10 €/pianta/anno
ii. Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	da > = 5 a < 10 piante: 22 €/ha/anno > = 10 piante: 33 €/ha/anno
iii. Asportazione delle specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco):  - da 5 a 20 piante ettaro  - da 20 a 40 piante ettaro  - oltre 40 piante ettaro  (nel conteggio sono escluse le piante di diametro inferiore ai 10 cm)	29 €/ha/anno  59 €/ha/anno  75 €/ha/anno
b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.	
i. Taglio della vegetazione arbustiva, ripulitura delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.	200 €/ha/anno

c) <u>Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni</u>	
<u>Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi</u>	<u>89 €/ha/anno</u>
<u>Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica</u>	
i. <u>Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici</u>	<u>104 €/ha/anno</u>

Per i beneficiari che aderiscono a più di un intervento, l'entità del sostegno è determinata dalla somma dei premi previsti da ciascun impegno e comunque entro il limite massimo di € 200,00 all'anno e per ettaro di superficie.

**9. Coerenza con i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria**

La misura proposta, come precedentemente evidenziato, si inquadra nell'obiettivo del PSR "Conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio" ed è finalizzata, alla diminuzione dell'impatto delle pratiche forestali e alla promozione e diffusione della selvicoltura sostenibile.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, risulta essere coerente con la Strategia Forestale Europea e con tutti gli atti da cui essa discende, mirando al potenziamento della biodiversità, alla conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, alla rinaturalizzazione delle formazioni forestali, al consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico, al mantenimento o miglioramento della qualità dell'acqua, alla prevenzione delle calamità naturali. Inoltre, mira a contrastare anche il fenomeno dell'abbandono delle superfici forestali.

Risulta, quindi, perfettamente in linea con dei principi guida enunciati nei Consigli di Goteborg e Lisbona.

La misura è anche coerente con quanto previsto dal DLgs n. 227/2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", con quanto previsto dalle "Linee Guida in materia forestale" (decisione Conferenza Stato-Regioni del 15 luglio 2004) e con il Programma quadro per il settore forestale (Atti 265/CSR del 18/12/2008), i cui obiettivi sono comuni con i documenti di indirizzo comunitari.

A livello regionale la misura persegue gli obiettivi fissati dalla L.R. 39/00 e s.m.i. cioè ad un uso dei boschi che miri alla "... conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi di proprietà sia pubblica che privata" e "persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali. Inoltre è coerente con il Programma Forestale Regionale, approvato con la DCR n. 125 del 13-12-2006 che definisce gli obiettivi strategici ed i criteri generali di gestione del patrimonio di proprietà pubblica e individua gli obiettivi strategici per lo sviluppo e la valorizzazione della selvicoltura privata;

Per tutto quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05 in merito alla protezione delle foreste dagli incendi, la misura è in linea con quanto disposto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. nonché dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana redatto ai sensi dell'articolo 74 della medesima legge.

**10. Indicatori**

<u>Tipo indicatore</u>	<u>Indicatori comuni</u>	<u>Indicatori specifici</u>
<u>Indicatori fisici di realizzazione</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>numero di aziende silvicole finanziate: 72</u></li> <li>- <u>superficie forestale finanziata col sostegno silvo-ambientale:10.000</u></li> <li>- <u>superficie fisica interessata dal sostegno silvo-ambientale 4285</u></li> <li>- <u>numero di contratti: 72</u></li> </ul>	
<u>Indicatori di risultato</u>	<p><u>Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 6667 Ha;</u></li> <li><u>b) a migliorare la qualità dell'acqua: 0 Ha;</u></li> <li><u>c) ad attenuare i cambiamenti climatici: 3.000 Ha</u></li> <li><u>d) a migliorare la qualità del suolo: 3.000 Ha;</u></li> <li><u>e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre: 0 Ha</u></li> </ul>	
<u>Indicatori di impatto</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ripristino della biodiversità (FBI index base 2000): 0,10</u></li> <li>- <u>conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 290 ha</u></li> <li>- <u>miglioramento della qualità dell'acqua: 0</u></li> <li>- <u>contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: 0,06</u></li> </ul>	

### **11. Impegni di transizione**

Gli impegni di transizione ammontano a 6739 euro a titolo di spesa pubblica.

### **12. Dotazione finanziaria 2007/2013**

Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono a pari a 6.000.021 di euro a titolo di spesa pubblica.

Tabella 2 – Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

Tipologia intervento	Obiettivo ambientale perseguito	Baseline	Baseline		
		Normativa di riferimento	Requisiti minimi (da normativa)	Impegni silvoambientali previsti dalla Misura	Elementi giustificativi dei premi
a.i) Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuate secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	<b>Conservazione della biodiversità</b>	Regolamento Forestale della Toscana (DPGR n. 48/R del 08/08/2003, art. 12 comma 6	Obbligo a rilasciare 1 pianta ad ettaro in occasione dei tagli di superficie uguale o superiore ad 1 ettaro	Esclusione dal taglio di utilizzazione finale di cedui o fustaie e per il periodo di impegno, di almeno 1 esemplare arboreo per ettaro in più rispetto a quanto stabilito dall' art. 12 del regolamento forestale regionale n. 48R/03, determinando positivi effetti sull'articolazione strutturale del soprassuolo e conseguentemente sulla biodiversità	Il premio compensa il mancato reddito derivante dalla mancata vendita del materiale legnoso non ricavato in seguito al rilascio delle piante e i costi di individuazione delle coordinate geografiche delle piante (anche di quelle rilasciate in base alle prescrizioni minime di legge), i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere
a.ii) Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	<b>Conservazione della biodiversità</b>	Regolamento Forestale della Toscana (DPGR n. 48/R del 08/08/2003) art. 12 commi da 1 a 5	In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle specie elencate al comma 1 dell'art. 12 del Reg. For., quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 5.	In occasione di interventi dei taglio (diradamento o utilizzazione finale) di boschi cedui o di fustaie effettuati nel periodo di impegno, esclusione dal taglio di almeno 5 esemplari per ettaro in più rispetto a quanto stabilito dal citato art. 12 del regolamento forestale, appartenenti alle specie di cui al citato art. 12, a cominciare dagli individui di maggiori età e dimensioni, al fine di favorire la diffusione di tale specie e ottenere effetti positivi sulla struttura del soprassuolo e	Il premio compensa il mancato reddito derivante dalla mancata vendita del materiale legnoso non ricavato in seguito al rilascio delle piante, i costi di individuazione delle coordinate geografiche delle piante (anche di quelle rilasciate in base alle prescrizioni minime di legge), i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere

				conseguentemente sulla biodiversità	
a.iii) Asportazione delle specie alloctone e di Pino d'aleppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, senza valore commerciale inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco)	<b>Conservazione della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici</b>	L.R. 39/00; Regolamento Forestale della Toscana art. 26 "Taglio dei boschi cedui coniferati"; art. 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi"; art. 30 "Taglio di diradamento o sfollo delle fustaie"	Il Regolamento forestale non prevede, per i boschi cedui, un numero minimo di soggetti da sottoporre obbligatoriamente al taglio ma stabilisce solo le condizioni massime oltre le quali non si può operare. Infatti il principio generale è che le piante di conifere isolate devono essere rilasciate ad eccezione di (art. 26 comma 1 lettera b). Sono poi indicati i casi in cui è possibile e facoltativo intervenire con il taglio di: 1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati; 2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie; 3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, douglasia e cipresso comune; 4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all'articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro; 5) le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di	L'impegno prevede, in occasione dei tagli di utilizzazione finale dei cedui coniferati o di diradamento delle fustaie a prevalenza di latifoglie, il taglio di abbattimento, entro il limite massimo stabilito, e l'esbosco delle piante di specie alloctone senza valore commerciale presenti e individuate in sede di richiesta. Si prevede il taglio di almeno 5 piante ad ettaro (sia vive che secche o deperenti) e, nei cedui, lo svolgimento di tutte le attività di riduzione della diffusione della rinnovazione di queste specie	Il premio compensa i maggiori costi di taglio, concentramento ed esbosco e smaltimento del materiale di risulta derivante dall'asportazione delle piante alloctone, Pino d'aleppo, marittimo, nero e laricio, senza valore commerciale e che normalmente vengono lasciate in piedi, eseguiti al durante i normali interventi di utilizzazione dei cedui o di diradamento delle fustaie, e i costi di controllo della rinnovazione di dette specie

			<p><u>chamaecyparis, di diametro superiore a 10 centimetri, delle quali è consentito il taglio delle piante isolate fino ad un massimo di quaranta per ettaro.</u></p> <p><u>Inoltre è sempre permesso (ma non obbligatorio):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti (lettera c del comma 1 art. 26);</u></li> <li>- <u>la rinnovazione e le giovani piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di chamaecyparis, con diametro fino a 10 centimetri, possono essere oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette specie (lettera d del comma 1 art. 26).</u></li> </ul> <p><b><u>Tutti questi interventi sono facoltativi e non obbligatori.</u></b></p> <p><u>Non ci sono norme obbligatorie per l'esecuzione dei diradamenti nelle fustaie collegate agli impegni individuati</u></p>	
--	--	--	---	--

<p>b.i) <u>Taglio della vegetazione arbustiva, ripulitura e/o sfalcio delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.</u></p>	<p><b><u>Conservazione della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici</u></b></p>	<p><u>Regolamento Forestale della Toscana art. 83</u></p>	<p><u>Nessuna prescrizione obbligatoria sul taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree aperte o nelle aree assimilate a bosco. Tali aree se non soggette a interventi possono evolvere a superficie boscata a tutti gli effetti con conseguente riduzione della biodiversità.</u></p>	<p><u>L'impegno prevede il mantenimento o la creazione di radure e di spazi aperti attraverso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>il taglio della vegetazione arbustiva nelle aree assimilate a bosco (quindi prive di copertura arborea sufficiente a connotarli come bosco);</u></li> <li>- <u>il successivo mantenimento tramite l'esecuzione di almeno tre sfalci eseguiti ad anni alterni.</u></li> </ul> <p><u>Tali aree, infatti, a causa della riduzione del pascolo tendono ad essere ricolonizzate dal bosco con conseguente omogeneizzazione territoriale e riduzione della biodiversità.</u></p>	<p><u>Il premio compensa il maggior costo dovuto all'esecuzione degli interventi di taglio e sistemazione, allontanamento o altro, della vegetazione presente nelle aree aperte o nelle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.</u></p>
<p><u>c.i) Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in</u></p>	<p><b><u>Mitigazione dei cambiamenti climatici:</u></b></p>	<p><u>Regolamento Forestale della Toscana artt. 15, e da 58 a 69 (principalmente art. 69)</u></p>	<p><u>Obbligo di depezzatura (no di cippatura);</u></p> <p><u>obbligo a disporre in cumuli di altezza non superiore al metro.</u></p> <p><u>Abbruciamento ammesso anche se normalmente soggetto ad autorizzazione. Abbruciamento vietato solo nei periodi a rischio di</u></p>	<p><u>L'impegno si concretizza nell'esecuzione della cippatura e/o sminuzzatura dei residui colturali derivanti dai tagli boschivi, anche quando non sono economicamente convenienti e al conseguente spargimento sul letto di caduta o asportazione fuori dal bosco. Ciò in alternativa alla</u></p>	<p><u>Il premio compensa il maggior costo dovuto all'esecuzione degli interventi di esbosco e di trattamento dei residui colturali alternativi alla sistemazione in andane o cumuli o all'abbruciamento, al netto degli introiti provenienti dalla eventuale vendita del materiale cippato</u></p>

<p>situ dei residui stessi.</p>			<p>incendio</p>	<p>loro sistemazione in cumuli o andane previsti dalla normativa regionale o dell'abbruciamento in situ.</p>	
<p>d.i) Utilizzazione, per il concentramento o l'esbosco, di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili).</p>	<p><b>Riduzione dell'erosione del suolo e mitigazione dei cambiamenti climatici:</b></p>	<p>Regolamento Forestale della Toscana art. 14</p>	<p>La normativa regionale contiene esclusivamente un elenco dei metodi di concentramento ed esbosco permessi. Non esiste nessuna prescrizione in merito alla scelta di quale dei sistemi di concentramento/esbosco permessi. Chiaramente esiste un generico obbligo ad evitare danni al bosco o al suolo</p>	<p>L'impegno prevede, nei tagli di diradamento o di utilizzazione finale di cedui o fustaie, l'esclusione di utilizzo di mezzi meccanici a motore nei lavori di concentramento e di esbosco l'uso alternativo di forza-lavoro animale (muli, asini, cavalli), di gru a cavo o di risine. Ciò determina mancata emissione di CO2 ed altri inquinanti da combustibili fossili, dovuta all'uso dei mezzi meccanici ma, soprattutto, una riduzione dei danni provocati al suolo e alla vegetazione per la realizzazione delle vie di concentramento/esbosco (dove mancanti o carenti) e durante lo svolgimento di tali operazioni. Ciò con notevoli vantaggi nella riduzione dei fenomeni erosivi</p>	<p>Il premio compensa i maggiori costi di concentramento/esbosco eseguito con gli animali, gru a cavo, risine, rispetto a quello eseguito con mezzi meccanici.</p>

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Aumento dell'efficacia del PSR e della capacità di spesa.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Sono stati valorizzati gli indicatori previsti per la misura in oggetto.

Conseguentemente allo spostamento di risorse dalla misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" alla misura 225, gli indicatori sono stati adeguati anche per la misura 227.

Sono state coerentemente modificate le tabelle di riepilogo finale degli indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto.

|

**XXI Modifiche alla scheda di misura 226 - Approvazione notifica aiuto di stato.**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica si rende necessaria al fine di adeguare il regime di aiuto autorizzato relativamente al contributo concesso, in seguito alla notifica come aiuto di stato e non aiuto.

L'integrazione relativa all'indicazione del regime di aiuto autorizzato per la misura 226, limitatamente al sostegno ad attività economiche, è stato riportato anche nella tabella 9.B "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato".

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il sottoparagrafo 8 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione" così come di seguito evidenziato:

***8 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione***

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile.

Fino al 31.12.2010, il presente sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis". Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009 , n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

Dal 1.1.2011, il sostegno ad attività economiche, è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5457 (Aiuto di Stato 250/2010).

Non rientrano nei regimi di cui sopra i soggetti beneficiari di diritto pubblico che operano nell'ambito della loro attività istituzionale con finalità non economiche, per i quali il sostegno viene considerato un non aiuto (ad esito della notifica n. 220/2010 approvata con Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5457).

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La notifica dell'aiuto di stato per le misure interessate ha come effetto quello di favorire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e finalizzati alla tutela ambientale, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la riduzione dell'erosione del suolo.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

## **XXII Modifiche alla scheda di misura 311- Diversificazione verso attività non agricole- azioni A e B**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La modifica ha come obiettivo quello di incentivare la riconversione verso attività extra agricole dei tabacchicoltori, così come definiti al sottoparagrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco', che intendono diversificare le proprie attività, abbandonando la coltivazione del tabacco. Ciò al fine di mantenere l'occupazione e il reddito in aree marginali e deboli che potrebbero subire effetti negativi dalla riforma dell'OCM Tabacco.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di integrare i paragrafi 8a e 8b, così come di seguito evidenziato:

«AZIONE A – diversificazione

#### **8a. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>6</sup> e successive modificazioni e integrazioni.  
L'intensità dell'aiuto è elevata al 50% del costo totale ammissibile, incrementata al 60% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>7</sup> e successive modificazioni e integrazioni, nel caso che l'investimento sia realizzato da tabacchicoltori così come definiti al sottoparagrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco'.

**Eliminato:** Il sostegno è concesso in forma di c

L'intensità dell'aiuto è pari al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati e degli impianti di sicurezza dell'impresa.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06. Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009 , n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere). »

«4.b AZIONE B – agriturismo

#### **8b. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato

<sup>6</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

<sup>7</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

- contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>8</sup> e successive modificazioni e integrazioni.

Eliminato: Il sostegno è concesso in forma di c

L'intensità dell'aiuto è elevata al 50% del costo totale ammissibile, incrementato al 60% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>9</sup> e successive modificazioni e integrazioni, nel caso che l'investimento sia realizzato da tabacchicoltori così come definiti al sottoparagrafo 4 'La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco'.

L'intensità dell'aiuto è pari al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un'offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;

- investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06.

Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009 , n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere). »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma**

Si attende un incremento degli investimenti di diversificazione e riconversione attuati da soggetti appartenenti al comparto del tabacco.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

<sup>8</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

<sup>9</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

**XXIII Modifiche alla scheda di misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" – azione A) Sviluppo delle attività artigianali**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Necessità di demarcazione con il fondo FESR

Eccessiva difficoltà di interpretazione delle condizioni che consentivano di accedere ad un contributo più elevato

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di eliminare il punto c) consulenze, di cui alla scheda della misura 312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese – azione A) Sviluppo delle attività artigianali, sottoparagrafo 4. Descrizione della misura e articolazione interna, così come di seguito riportato:

**4. Descrizione della misura e articolazione interna**

Si chiede di modificare il sottoparagrafo 8 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione, così come di seguito evidenziato:

**8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile. Per quanto riguarda l'azione B) Sviluppo attività commerciali, l'intensità dell'aiuto è elevata fino al 60% nel caso in cui il soggetto beneficiario operi in Empori polifunzionali ex art. 20 del Codice del commercio di cui alla L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, ovvero operi in botteghe e mercati di interesse storico, di tradizione, di tipicità, individuati con le modalità adottate in attuazione del Capo XIII del Codice del commercio L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e proposte dai progetti di interesse regionale allegati alla Delibera di Giunta n. 841 del 6 settembre 2004.

Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".

Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009, n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Migliore chiarezza nell'interpretazione dell'azione.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

Eliminato: L

Eliminato: i

Eliminato: seguenti

Eliminato: i

Eliminato: :¶

- nel caso in cui una microimpresa operante in uno dei settori oggetto della presente misura realizzi un investimento per realizzare una nuova attività prevista dalla presente misura e complementare a quella già svolta;¶  
- nel caso in cui più soggetti beneficiari, appartenenti allo stesso settore di attività o a settori diversi, realizzino investimenti complementari, ammessi ai sensi della presente misura e tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;¶  
- nel caso in cui i

Eliminato: ovvero operi in associazione stabile con altre microimprese,

**XXIV Modifiche alla scheda di Misura 312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese – azione B) Sviluppo attività commerciali**

**6. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La correzione riguarda l'eliminazione di un refuso (le associazioni di imprese non rientrano tra i soggetti beneficiari); di conseguenza è stata anche eliminata la voce e) dalle tipologie di spesa ammissibile.

Inoltre, i casi di innalzamento dell'intensità di aiuto sono stati ricondotti alle sole ipotesi (già previste) di appartenenza a Empori polifunzionali e mercati e botteghe di interesse storico e di tradizione. Le altre fattispecie risultavano ambigue, di difficile applicazione pratica e comunque di scarso interesse.

**7. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni"):**

Si chiede di modificare la scheda della misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese", sottoparagrafo 4 "Descrizione della misura e articolazione interna" così come di seguito riportato:

**4. Descrizione della misura e articolazione interna**

La misura è articolata nelle seguenti azioni, che possono essere attivate anche singolarmente:

*[omissis...]*

**B. sviluppo delle attività commerciali:**

Integra il sistema economico rurale con strutture commerciali di microimprese attraverso la creazione di nuove imprese e/o lo sviluppo e/o la qualificazione di quelle esistenti. L'azione opera con agevolazioni agli investimenti materiali ed immateriali effettuati dall'impresa, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

Inoltre, quando l'azione agisce in raccordo con la misura 124, possono essere ammessi a finanziamento specifici investimenti materiali ed immateriali sostenuti dall'impresa, sia per la progettazione e realizzazione di specifici *package* di prodotto od il *restyling* finalizzati all'identificazione del territorio e della qualità della produzione rurale, sia per la stipula di accordi commerciali di filiera e di rete tra produttori e/o tra imprese commerciali.

A tal fine sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) Adeguamento/restauro/recupero d'immobili (opere murarie ed assimilate), con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, e, comunque, utilizzati a servizio dell'unità locale interessata dal progetto da agevolare, spese per la realizzazione di impianti per la sicurezza e protezione da atti di vandalismo, rapina od altra azione illecita rivolta a danneggiare l'ordinaria attività dell'impresa;
- c) Acquisto di software, tecnologie, servizi e consulenze necessarie alla realizzazione del progetto di investimento ed alla riqualificazione del sistema distributivo tra cui progettazioni dei fabbricati e degli impianti, sia generali sia specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- d) Adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico – sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente;
- e) Costi di consulenza e assistenza relativi alla realizzazione di forme stabili di aggregazione tra imprese commerciali.

Eliminato: l'aggregazione stabile e/o

*[omissis...]*

Si chiede inoltre di modificare il sottoparagrafo 8 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione, così come di seguito evidenziato:

### 8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile. Per quanto riguarda l'azione B) Sviluppo attività commerciali, l'intensità dell'aiuto è elevata fino al 60% nel caso in cui il soggetto beneficiario operi in Empori polifunzionali ex art. 20 del Codice del commercio di cui alla L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, ovvero operi in botteghe e mercati di interesse storico, di tradizione, di tipicità, individuati con le modalità adottate in attuazione del Capo XIII del Codice del commercio L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e proposte dai progetti di interesse regionale allegati alla Delibera di Giunta n. 841 del 6 settembre 2004.

Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".

Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009, n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

[omissis...]

### 8. Effetti attesi dalle modifiche;

#### 5.3 Effetti sull'attuazione del programma

Maggiore chiarezza nell'attuazione pratica della misura.

#### 5.4 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Eliminato: L

Eliminato: i

Eliminato: seguenti

Eliminato: i

Eliminato: :¶

- nel caso in cui una microimpresa operante in uno dei settori oggetto della presente misura realizzi un investimento per realizzare una nuova attività prevista dalla presente misura e complementare a quella già svolta;¶

- nel caso in cui più soggetti beneficiari, appartenenti allo stesso settore di attività o a settori diversi, realizzino investimenti complementari, ammessi ai sensi della presente misura e tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;¶  
- nel caso in cui i

Eliminato: ovvero operi in associazione stabile con altre microimprese,

**XXV Modifiche alla scheda di misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici e agrituristici" e sottomisura b) Sviluppo delle attività turistiche**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La prima modifica riguarda l'inserimento della tipologia e) di interventi finanziabili dalla sottomisura Aa). Tale tipologia, prima non prevista, serve invece a completare il quadro degli interventi ammissibili a sostegno.

La seconda modifica è una semplice puntualizzazione di riferimenti normativi.

La terza modifica riguarda l'eliminazione (in analogia a quanto previsto per la 312b) dei casi di innalzamento dell'intensità di aiuto. Le fattispecie previste risultavano ambigue, di difficile applicazione pratica e comunque di scarso interesse.

Infine l'ultima revisione consiste nell'eliminazione di un mero rifiuto.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di integrare con il punto e) le tipologie di sostegno previste dalla scheda della misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici e agrituristici", così come di seguito riportato:

**Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici**

La sottomisura prevede il sostegno alla:

La sottomisura prevede il sostegno alla:

*A) Creazione di infrastrutture su piccola scala quali:*

- a) uffici di informazione e accoglienza turistica/agrituristica, come definiti dalla normativa regionale (L.R. 42/2000);
- b) infrastrutture ricreative quali: centri di accoglienza e di informazione turistica/agrituristica strettamente collegati al sistema regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità;
- c) Segnaletica turistica e agrituristica;
- d) Realizzazione di servizi telematici multimediali innovativi (es. digitale terrestre), pubblici e gratuiti finalizzati alla promozione territorio rurale interessato, integrati con le iniziative regionali e provinciali di settore ed in grado di realizzare una sinergia fra potenzialità e risorse di settori produttivi in forte crescita;
- f) Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica di interesse regionale.

[omissis...]

Si propone di integrare il punto c) della sottomisura b) Sviluppo delle attività turistiche, così come di seguito evidenziato:

**Sottomisura b)**

**Sviluppo delle attività turistiche**

La sottomisura è finalizzata al sostegno alla qualificazione di strutture ricettive di piccole dimensioni con caratteristiche compatibili con le identità rurali e con le caratteristiche edilizie/architettoniche dei comprensori rurali interessati, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

[omissis...]

c. adeguamento e miglioramento delle strutture turistiche ricettive e complementari (come definite dalla DGR 349/2001) e attrezzature relative allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente.

[omissis..]

Si propone di modificare il sottoparagrafo 8.b "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", così come di seguito evidenziato:

**8b Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile.

Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".

Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009 , n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

Infine, si propone di modificare il sottoparagrafo 10 "Criteri di demarcazione con altri fondi", di cui alla sottomisura a) e b), così come di seguito:

**10 Criteri di demarcazione con altri fondi**

Il PSR ed i Programmi Operativi Regionali (FESR e FSE) non possono finanziare nello stesso territorio, lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Nello specifico, per quanto concerne la sottomisura A), il FEASR sostiene il finanziamento di attività ricreative e la valorizzazione delle tradizioni del mondo rurale. Inoltre sostiene investimenti per le attività agrituristiche, infrastrutture turistiche a *piccola scala* e servizi turistici connessi al mondo rurale. Il FESR sostiene invece la valorizzazione del patrimonio culturale con specifico riferimento ai "grandi attrattori" e servizi di marketing di destinazione. Nel caso di sovrapposizione dei due strumenti di sostegno, la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti è garantita mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione.

[Omissis...]

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma**

L'ampliamento della tipologia di interventi ammissibili e la possibilità di includere interventi che sono parte integrante del sostegno regionale nel settore turismo.

Maggiore chiarezza nell'attuazione pratica della misura.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**Eliminato:** L'intensità dell'aiuto è elevata fino al 60% nei seguenti casi:¶  
<#>nel caso in cui una microimpresa realizzi un investimento per realizzare una nuova attività prevista dalla presente misura diversa e complementare a quella già svolta;¶  
<#>nel caso in cui più soggetti beneficiari, appartenenti allo stesso settore di attività o a settori diversi, realizzino investimenti complementari, ammessi ai sensi della presente misura e tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;¶  
<#>nel caso in cui il soggetto beneficiario operi in Empori polifunzionali ex art. 20 del Codice del commercio di cui alla L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, ovvero operi in associazione stabile con altre microimprese, ovvero operi in botteghe e mercati di interesse storico, di tradizione, di tipicità, individuati con le modalità adottate in attuazione del Capo XIII del Codice del commercio L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e proposte dai progetti di interesse regionale allegati alla Delibera di Giunta n. 842 del 6 settembre 2004.¶

**Eliminato:** (possibile esclusivamente nel caso di infrastrutture turistiche e servizi turistici)

**XXVI Modifiche alla scheda di misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale: sottomisura b) Servizi commerciali in aree rurali.**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La prima modifica riguarda l'eliminazione, tra le tipologie di intervento, della realizzazione di parcheggi, scarsamente funzionale agli obiettivi della misura, e della riformulazione per una maggiore chiarezza del periodo relativo alle tipologie di investimento ammissibili.

La seconda modifica riguarda la demarcazione con il POR FESR ed individua a tal fine una soglia dimensionale che delimita i campi di intervento dei due fondi.

Infine si precisa che il regime di "non aiuto", applicabile al sostegno erogato nell'ambito della sottomisura, è stato notificato ai competenti servizi della CE; con nota della DG concorrenza del 11/8/2010 n. COMP/H1/MI/AA/mk – D(2010) 556 è stato risposto invitando a ritirare la notifica, in quanto alle condizioni descritte nella notifica non si ravvisano elementi tali da configurare un aiuto di stato.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – sottomisura b) "Servizi commerciali in aree rurali", come di seguito riportato:

**«Sottomisura b)**

**Servizi commerciali in aree rurali**

La sottomisura è finalizzata a dotare i centri abitati degli ambiti rurali di servizi che permettano alla popolazione locale di poter usufruire di un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, migliorando così la qualità della vita nonché l'attrattività nelle zone interessate; dal punto di vista normativo si fa riferimento ai Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della LR. N.28/2005 e agli Empori polifunzionali di cui all'art.20 della stessa.

Si sostiene la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo e la qualificazione del sistema distributivo, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi che facilitino la commercializzazione delle produzioni primarie di ambito rurale e più specificatamente di quelle tipiche, nell'ottica dell'affermazione delle filiere corte. Si tratta di infrastrutture specifiche (aree mercatali, piazzole per la sosta temporanea degli ambulanti itineranti, compresa la realizzazione e/o adeguamento di impianti tecnici) e complementari, ovvero interventi di qualificazione urbana funzionale all'attrattività dei Centri commerciali naturali (istituiti e perimetrati dal Comune competente per territorio in attuazione del Capo XIII della LR 28/2005).

Sono previsti i seguenti interventi:

- a) realizzazione e/o adeguamento di aree mercatali;
- b) realizzazione di interventi infrastrutturali per la qualificazione dell'esercizio del commercio ambulante itinerante;
- c) realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture ed interventi di qualificazione e arredo urbano finalizzati allo sviluppo qualificato dei Centri commerciali naturali e degli Empori polifunzionali.

Sono esclusi aiuti di qualsiasi genere alle imprese.

[omissis...]

**8b. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Spese per investimenti: il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammissibile.

Il sostegno della presente sottomisura è concesso esclusivamente per il potenziamento di infrastrutture a servizio delle popolazioni rurali, è escluso il sostegno ad attività economiche.

[omissis]

**Eliminato:** A titolo esemplificativo: s

**Eliminato:** (di aree di parcheggio purché classificato dal comune come parcheggio di relazione, qualificazione urbana funzionale all'attrattività dei Centri commerciali naturali individuati dai Comuni in attuazione del Capo XIII della LR 28/2005, purché inserita in un progetto integrato di riqualificazione del sistema distributivo che contenga interventi di aggregazione stabile tra le microimprese presenti nei contesti interessati (Centri Commerciali Naturali istituiti e perimetrati dal Comune competente per territorio in attuazione del Capo XIII della LR 28/2005),

**Inserimento:** (Centri Commerciali Naturali istituiti e perimetrati dal Comune competente per territorio in attuazione del Capo XIII della LR 28/2005), ovvero interventi di qualificazione urbana funzionale all'attrattività dei Centri commerciali naturali

**Eliminato:** individuati dai Comuni

**Inserimento:** individuati dai Comuni.

**Eliminato:** del tipo

**Eliminato:** Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".¶

### 11. Criteri di demarcazione con altri fondi

Il PSR ed i Programmi Operativi Regionali (FESR e FSE) non potranno finanziare nello stesso territorio (il FEASR sostiene interventi nelle zone rurali, mentre il FESR copre le aree urbane), lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Nello specifico:

- Per la sottomisura A, integrazione e complementarietà territoriale (il FEASR interviene nelle zone rurali C e D eligibili al sostegno dell'asse 4, mentre il FESR nelle aree urbane);
- Per la sottomisura b) "servizi commerciali in aree rurali", nel caso di sovrapposizione fra i due strumenti di sostegno sopra detti, la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti sono garantite mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. Più in particolare, con la sottomisura b) verranno finanziati solo interventi di importo complessivo ammissibile non superiore a 100.000,00 euro mentre il POR FESR finanzia gli interventi di dimensioni maggiori.

Eliminato: e

Eliminato: e

Eliminato: e B

[omissis]

### 5. Effetti attesi dalle modifiche;

#### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma

Maggiore chiarezza nell'attuazione pratica della misura.

#### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto.

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche derivano dalla necessità di rendere maggiormente coerenti tra loro i contenuti dei sottoparagrafi 4, 5 e 6, con particolare riferimento alla localizzazione degli interventi e alle condizioni specifiche di accesso.

La modifica al sottoparagrafo 4. "Descrizione della misura e articolazione interna" è finalizzata ad esplicitare più chiaramente i contenuti della misura stessa e le caratteristiche degli ambiti territoriali di riferimento, tra cui è stata inserita la distanza dalle principali sedi di servizi, condizione che nella precedente versione era stata indicata come requisito di accesso. La modifica deriva dalla considerazione che la formulazione originaria avrebbe di fatto escluso dalla misura un considerevole numero di centri abitati.

La modifica al sottoparagrafo 5 Localizzazione degli investimenti riguarda l'inserimento della discriminante di una soglia massima di popolazione, correggendo in tal senso la precedente versione che utilizzava una casistica farraginosa che avrebbe potuto generare molti dubbi interpretativi.

Infine, sono stati riformulati in modo più esplicito i requisiti per l'accesso ai finanziamenti.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare la scheda della misura 322, sottoparagrafi 4, 5, 6 come di seguito evidenziati:

**4. Descrizione della misura e articolazione interna**

La misura prevede il sostegno ad interventi pubblici per la riqualificazione di piccoli centri caratterizzati dalla diffusa presenza di degrado e distanti dalle sedi dei principali servizi pubblici (sanitari, scolastici e amministrativi). Tali interventi, dovranno essere strutturati per favorire le condizioni per la permanenza e la vitalità dei centri: creazione, recupero e riqualificazione di spazi pubblici e di aggregazione, creazione e miglioramento delle infrastrutture di servizio alla popolazione, recupero del patrimonio edilizio per servizi e attrezzature collettive.

**5. Localizzazione degli interventi**

Zone rurali classificate come C2 e D e zone ad esse assimilabili, purché gli investimenti siano localizzati all'interno delle località abitate definite dall'ISTAT con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti.

**6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Il sostegno agli interventi è limitato alle località abitate definite dall'ISTAT interessate da fenomeni di declino con particolare riferimento a:

- presenza di significative dinamiche demografiche in relazione allo spopolamento e ai fenomeni di immigrazione/emigrazione;
- decremento significativo del numero di abitazioni occupate da persone residenti sul totale delle abitazioni;
- presenza di situazioni di degrado del patrimonio edilizio riconosciute dagli strumenti della pianificazione e dagli di governo del territorio

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

- Eliminato: di
- Eliminato: interessati dal degrado,
- Eliminato: inseriti in progetti complessivi
- Eliminato: volti a
- Eliminato: garantire
- Eliminato: di tali
- Eliminato: ,
- Eliminato: quali la
- Eliminato: il
- Eliminato: la
- Eliminato: la
- Eliminato: d
- Eliminato: il
- Eliminato: il
- Eliminato: di uso pubblico
- Eliminato: adibirlo a sede di
- Eliminato: .
- Eliminato: .
- Eliminato: Il
- Eliminato:
- Eliminato: agli interventi è limitato ai nuclei
- Eliminato: e centri abitati, anche in zona non montana, così come definiti dall'Istituto ISTAT (secondo le casistiche "nucleo speciale montano" e "nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato") ed individuati e disciplinati dai regolamenti urbanistici comunali vigenti o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni purchè coerenti con il piano strutturale approvato e che rispondono ai seguenti requisiti:¶
- zone interessate da fenomeni di spopolamento ed abbandono ¶
- distanza dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi pubblici.
- Eliminato: La presenza dei suddetti requisiti dovrà essere verificata per il quinquennio precedente la presentazione della domanda di sostegno;¶

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Si ritiene che attraverso le modifiche proposte alla misura 322 si possa conseguire una maggiore coerenza tra gli obiettivi della misura ed i suoi contenuti applicativi, nonché una riduzione della discrezionalità nella valutazione delle domande.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**XXVIII Modifiche al capitolo 10 "Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca", paragrafo 10.1.1 La coerenza con il primo pilastro della PAC**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Nell'ambito del capitolo 10 Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca, all'interno del capitolo 10.1.1 La coerenza con il primo pilastro della PAC, di seguito a punto a) Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e il regime di pagamento unico (disaccoppiamento) viene integrato il testo inserendo al punto b) Demarcazione con le misure di applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Tale integrazione si rende necessaria in ragione del reg. CE 1120/09 -articolo 38 comma 2 'Coerenza e cumulo del sostegno' che disciplina 'Se il sostegno previsto da una misura di sostegno specifico può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un'altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono affinché l'agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.'

A tale riguardo sono definiti in una tabella i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dal sopraindicato articolo 68 del reg. CE n. 73/09 e le azioni di sostegno disciplinate dal PSR potenzialmente analoghe, al fine di evitare possibili sovrapposizioni e garantire che gli interessati possano beneficiare di uno solo dei sostegni previsti da tali strumenti.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare il paragrafo 10.1.1 La coerenza con il primo pilastro della PAC, inserendo un punto a bis) relativo alla demarcazione con le misure di applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, così come di seguito riportato:

**10.1.1 La coerenza con il primo pilastro della PAC**

[omissis]

**a bis) Aiuti accoppiati**

Particolare attenzione va anche prestata alle sinergie tra l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento 1782/2003, le misure finalizzate al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli qualità della produzione agricola" e gli obiettivi dell'Asse 2. Per ottenere la massima valorizzazione delle possibilità offerte dalla sinergia fra i due strumenti è quindi necessario identificare condizioni per il sostegno alle politiche di qualità, legate a comportamenti virtuosi verso la qualità o per l'ambiente che non ripetano impegni analoghi, agro-ambientali o relativi alle produzioni di qualità già coperti dalle misure per il sostegno della qualità ai sensi del reg. CE n. 1782/03.

In data 1 agosto 2009, l'Italia ha comunicato alla Commissione europea le misure di applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, in base all'accordo raggiunto fra il Ministero delle politiche agricole ed il Coordinamento degli assessori regionali all'Agricoltura sul riparto delle risorse dell'art. 68 della Pac. Si tratta di un plafond di 316,5 milioni di euro all'anno, 145 milioni dei quali provenienti dai premi comunitari non utilizzati e resi disponibili per gli agricoltori grazie alla specifica previsione dell'Health Check. La proposta tecnica formulata dal Ministero è stata integrata per recepire le osservazioni e le richieste formulate in totale intesa da parte degli assessori regionali. La proposta alla Commissione prevede l'inserimento di nuove misure accoppiate a sostegno della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, con alcune innovazioni quali la linea finanziaria a sostegno della qualità nel settore floricolo od il sostegno al settore del tabacco di qualità.

Eliminato: r

Eliminato: Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative all'attuazione a livello nazionale dell'art. 68 del reg. CE n. 73/09, il presente programma sarà integrato con le informazioni relative alle possibili sovrapposizioni delle misure relative con quelle del presente PSR e alla conseguente demarcazione fra le due forme di sostegno.¶

A tale riguardo nella tabella sottostante sono definiti i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dal sopra citato articolo 68 e le azioni di sostegno disciplinate dal PSR, al fine di evitare possibili sovrapposizioni.

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Possibile sovrapposizione con PSR Toscana</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Modalità di controllo</u>
<p><b>Settore Bovino</b>            Art. 3, c. 1 e 2 - Pagamenti ai detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai LG ed ai registri anagrafici (All. 1 del DM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per vitello nato da vacche nutrici pluripare;</li> <li>- per vitello nato da vacche primipare;</li> <li>- per vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine.</li> </ul>	<p><b>Misura 214 b1</b>            (Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità)</p>	<p>Pur avendo due finalità diverse (l'art.3.c.1 sostiene il miglioramento della qualità delle carni, mentre l'azione 214 b.1 sostiene la conservazione di alcune razze in pericolo di estinzione) è possibile una sovrapposizione parziale delle due linee di intervento.</p>	<p>A partire dall'annualità 2010 i beneficiari della misura 214 b1 possono percepire il premio per i capi delle razze previste nell'allegato 1 al DM 29/7/2009 a condizione che nella medesima annualità gli stessi capi non abbiano beneficiato dell'aiuto ai sensi dell'art. 68.</p> <p><u>Le razze interessate sono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maremmana;</li> <li>- Romagnola;</li> <li>- Garfagnina;</li> <li>- Pisana;</li> <li>- Pontremolese</li> <li>- Calvana</li> </ul>	<p>Per capo</p>
<p><b>Settore bovino</b>            Art. 3, c. 3- Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione ed:</p> <p>lett. a) allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf ai sensi del reg. (CE) n.1760/2000</p>	<p>Nessuna</p>			

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Possibile sovrapposizione con PSR Toscana</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Modalità di controllo</u>
<p><b>Settore bovino</b>  <u>Art. 3, c. 3- Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione ed:</u>  <u>lett. b) certificati ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf</u></p>	<p><b>Sovrapposizione con la misura 132</b>  <u>(Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare)</u></p>	<p><u>Le due forme di aiuto sono entrambe finalizzate a coprire i costi di certificazione derivanti dalla adesione a un disciplinare di produzione zootecnica ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006.</u></p>	<p><u>Le due forme di aiuto non sono cumulabili.</u>  <u>Il settore bovino (art. 3 c.3 lett. b) è escluso dal sostegno della misura 132 per le domande di aiuto presentate dal 16/3/2010.</u>  <u>Sono fatte salve:</u>  <u>- le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011;</u>  <u>- le domande di aiuto presentate entro il 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010.</u>  <u>In ogni caso i beneficiari della misura 132 non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 3 c.3 lett.b) del decreto ministeriale 29 luglio 2009.</u></p>	<p><u>Per le domande presentate fino al 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010, nonché per le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 per operazione.</u>   <u>Dal 16/3/2010 per programma.</u></p>
<p><b>Settore Ovicaprino:</b>  <u>Art. 4, lett. a) acquisto, direttamente da allevamenti iscritti al LG o al registro anagrafico, di montoni, di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, iscritti al LG o al registro anagrafico;</u>  <u>Art. 4, lett. b) detenzione montoni, iscritti al LG o al registro anagrafico, di montoni, di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, di età inferiore o uguale a 5 anni;</u></p>	<p><u>Nessuna</u></p>			
<p><b>Settore Ovicaprino</b></p>	<p><u>Nessuna</u></p>			

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Possibile sovrapposizione con PSR Toscana</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Modalità di controllo</u>
Art. 4, lett. c) <u>Macellazione capi certificati ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti</u>				
<b>Settore Ovicapri</b> Art. 4, lett. d) <u>Allevamento capi nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA/ha di superficie foraggera</u>	<u>Nessuna</u>	<u>Il PSR non prevede azioni legate alla riduzione del carico di bestiame.</u>		
<b>Olio di oliva</b> Art. 5 <u>Pagamenti ai produttori che conducono aziende olivicole nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007</u>	<b><u>Sovrapposizione con la Misura 132</u></b> <u>(Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare)</u>	<u>Le due forme di aiuto sono entrambe finalizzate a coprire i costi di certificazione derivanti dalla adesione a un disciplinare di produzione ai sensi del reg. (CE) n. 510/06 o ai sensi del reg. CE n. 834/07.</u>	<u>Le due forme di aiuto non sono cumulabili.</u> <u>Il settore olio d'oliva (art. 5) è escluso dal sostegno della misura 132 per le domande di aiuto presentate dal 16/3/2010.</u> <u>Sono fatte salve:</u> <u>- le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011;</u> <u>- le domande di aiuto presentate entro il 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010.</u> <u>In ogni caso i beneficiari della misura 132 non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2009.</u>	<u>Per le domande presentate fino al 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010, nonché per le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 per operazione.</u>  <u>Dal 16/3/2010 per programma.</u>
<b><u>Latte</u></b>	<u>Nessuna</u>			

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Possibile sovrapposizione con PSR Toscana</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Modalità di controllo</u>
<u>Art. 6 Pagamenti ai produttori di latte crudo di vacca nel rispetto dei requisiti indicati dal DM 29/7/2009</u>				
<p><u>Tabacco</u>  <u>Art. 7 Pagamenti ai produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad un'impresa di prima trasformazione I pagamenti sono concessi per i quantitativi che rispettano i requisiti di cui all'Allegato 3 del DM. Per il Kentucky i pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 €/kg.</u>  <u>Pagamenti ai produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad un'impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01,02,04 e 03 (esclusa var.</u></p>	Nessuna			

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Possibile sovrapposizione con PSR Toscana</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Modalità di controllo</u>
<u>Nostrano del Brenta). I pagamenti sono subordinati al rispetto dei requisiti (vedi All. 2 al DM) che devono sussistere al momento della consegna del prodotto all'impresa.</u>				
<u>Zucchero</u> <u>Art. 8 Pagamenti ai produttori che utilizzano sementi certificate e confettate</u>	<u>Nessuna</u>			
<u>Floricoltura</u> <u>Art. 9 Pagamenti ai produttori di fronde recise di Danae racemosa a condizione che adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità.</u>	<u>Nessuna</u>			
<u>Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi</u> <u>Art. 10 Pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'All. 5 del DM 29/0/2009 che</u>	<u>Misure 214 a1 "agricoltura biologica" e 214 a2 "agricoltura integrata"</u>	<u>Il PSR Toscana non prevede incentivi per l'attuazione di tecniche di avvicendamento. Nell'ambito delle misure agroambientali 214 a1 "agricoltura biologica" e 214 a2 "agricoltura integrata" è previsto l'obbligo delle rotazioni ma tale impegno non viene riconosciuto</u>	<u>Nessuna, non essendo remunerato l'impegno della successione nell'ambito della 214 a1 e a2. L'entità del sostegno, con riferimento alla stessa superficie interessata dalla coltivazione di seminativi con metodo biologico ovvero con quello integrato e le</u>	

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Possibile sovrapposizione con PSR Toscana</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Modalità di controllo</u>
attuano tecniche di avvicendamento		ai fini della determinazione dei giustificativi dei pagamenti e pertanto non è remunerato.	colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due forme di aiuto (214 a1 e art.68 o 214 a2 e art. 68) non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005.	

I controlli finalizzati ad accertare che per una data operazione un beneficiario non riceva il sostegno da più forme di finanziamento sono garantiti dall'organismo pagatore ARTEA.

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

A fronte della demarcazione con l'art.68, si prevede una sensibile diminuzione dei beneficiari della misura 132.

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

**5.2 Effetti sugli indicatori** (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)  
Nessuno

**XXIX Modifiche al capitolo 10. 'Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca', paragrafo 10.1.1 'La coerenza con il primo pilastro della PAC': punto b) 'Complementarità tra gli obiettivi del PSR e le OCM'.**

**Modifiche al cpv. relativo la OCM Ortofrutta**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche proposte consistono in un aggiornamento delle informazioni contenute nel PSR riguardanti la normativa del settore e le Organizzazioni di Produttori riconosciute dalla Regione.

Inoltre è stato specificato il caso delle Organizzazioni di Produttori senza un proprio Programma Operativo approvato, per le quali si ritiene che non sia necessario prevedere una demarcazione per i motivi di seguito illustrati:

- La necessità di demarcazione tra PSR e OCM si verifica ogni qualvolta l'OCM prevede specifici strumenti finanziari di intervento che potrebbero sovrapporsi con le misure finanziarie di intervento del PSR.
- Nel caso dell'OCM Ortofrutta le Organizzazioni di Produttori (OP) possono avvalersi di uno specifico strumento finanziario che consiste nel Programma Operativo (PO).
- Qualora una OP non si avvalga di un PO (caso poco frequente ma possibile) viene meno la necessità di una demarcazione tra OCM e PSR in quanto non c'è rischio di sovrapposizione tra interventi OCM e PSR.

In definitiva la demarcazione deve sussistere affinché non vi sia possibilità di sovrapposizione di canali di finanziamento ma non può determinare la non ammissibilità di un investimento su entrambi gli strumenti finanziari.

Ove pertinente, le modifiche saranno apportate anche all'interno delle singole schede di misura interessate dalla demarcazione con la OCM Ortofrutta.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

**Si chiede di modificare il cpv. riguardante la demarcazione con l'OCM Ortofrutta così come di seguito evidenziato:**

«Per quanto riguarda la complementarità con l'OCM Ortofrutta, è in primo luogo necessario richiamare la necessità di coerenza tra le strategie fissate dalle OP, sulla base del Reg. Ce 1234/2007, e quelle del PSR.

Il settore ortofrutticolo, infatti, è regolamentato dalla organizzazione comune di mercato, definita dal Regolamento (CE) 1234/2007, che prevede la concessione di un aiuto alle Organizzazioni di produttori (O.P.) per la realizzazione di programmi operativi, contenenti misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel regolamento stesso. Le modalità per la gestione dei programmi operativi e le misure sovvenzionabili nell'ambito degli stessi sono specificate nel Regolamento (CE) 1580/2007, nella Strategia Nazionale 2009-2013 nonché nelle disposizioni nazionali attuative emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Le OP riconosciute dalla Regione Toscana ai sensi dell'OCM ortofrutta – Reg. CE 2200/96 o del Reg. CE 1234/2007 sono:

- **Associazione Produttori Ortofrutticoli s.c.a.r.l. (ASPORT)** con sede legale in Cecina (LI) – riconosciuta come Organizzazione di Produttori (OP) con decreto dirigenziale n. 6473 del 16/11/2001, ha un Programma Operativo per il periodo 2010-2014 approvato con decreto dirigenziale n. 63 del 15/01/2010, **Toscana Pomodoro s.c.a.r.l.** con sede legale in Grosseto – riconosciuta come Organizzazione di Produttori (OP) con decreto dirigenziale n. 1524 del 15/04/2008 e riconosciuta come

Eliminato: 2200/96

Eliminato: dei prodotti ortofrutticoli freschi

Eliminato: 2200/96

Eliminato: all'art. 15 dello

Eliminato: 1433/2003

Eliminato: e

Eliminato: nelle "Disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal Regolamento (CE) 2200/96"

Eliminato: , al 31/12/2005 contava n. 186 soci (di cui n. 5 Cooperative) per un totale di n. 654 produttori associati (di cui 281 in Toscana), il complessivo Valore della Produzione Commercializzata (VPC) relativo all'annualità 2005 ammonta a 20.916.666,78 euro (di cui 5.618.638,40 euro di aiuto comunitario per il pomodoro da industria),

Eliminato: 2005-2009

Eliminato: 7545 del 14/12/2004 e finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito dell'OCM ortofrutta, l'importo complessivo del Programma Operativo è pari a circa 1.700.000 euro per anno (8,2% del VPC) e il relativo finanziamento comunitario ammonta a circa 850.000 euro annui (50% del programma).¶

Eliminato: priconosciuta come Gruppo di Produttori (GP) con decreto dirigenziale n. 6758 del 03/12/2002

trasformatore per il pomodoro da industria con decreto dirigenziale n. 5440 del 15/11/2006, non ha un Programma Operativo [per il 2010](#).

[- Illuminati Frutta Società Consortile a.r.l. con sede in Civitella in Val di Chiana \(AR\) - riconosciuta come Organizzazione di Produttori \(OP\) con decreto dirigenziale n.5636 del 01/12/2008, ha un Programma Operativo per il periodo 2009-2011 approvato con decreto dirigenziale n. 712 del 27/02/2009.](#)

[In Toscana vi sono inoltre molte aziende ortofrutticole socie di OP riconosciute da altre Regioni.](#)

Se si confrontano i dati relativi [alla produzione ortofrutticola Toscana commercializzata attraverso OP con quelli complessivi regionali risulta che tale rapporto si attesta sotto al 20%, evidenziando un impatto complessivamente modesto dell'OCM ortofrutta nella Regione Toscana.](#)

Anche il sostegno finanziario recato dalla OCM è conseguentemente modesto e non è in grado di soddisfare completamente i fabbisogni delle imprese ortofrutticole regionali: è quindi necessario che il PSR possa comunque finanziare interventi nel settore ortofrutticolo realizzati sia da operatori aderenti alle singole OP che da altri operatori.

A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione delle misure:

- 111 'Azioni nel campo della formazione..', la misura non prevede che le imprese o le OP possano essere direttamente beneficiarie degli aiuti, per cui è esclusa qualsiasi sovrapposizione fra i sostegni previsti dal PSR e quelli previsti dai programmi operativi delle OP. In ogni caso l'aggiornamento e l'informazione per gli associati delle OP [con un Programma Operativo approvato](#) su materie attinenti il settore ortofrutticolo sono a carico esclusivamente dei programmi operativi delle OP.
- 114 'Utilizzo servizi di consulenza', il PSR sostiene le attività di consulenza e assistenza tecnica rivolte agli associati alle OP [con un Programma Operativo approvato](#) sulla condizionalità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente quelle relative a produzioni diverse da quelle ortofrutticole, mentre quelle relative alle produzioni ortofrutticole saranno assicurate nell'ambito dei programmi finanziati dall'OCM.
- 121 'Ammodernamento delle aziende agricole'
  - gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP [con un Programma Operativo approvato](#) possono essere finanziati esclusivamente nel contesto dei rispettivi Programmi Operativi;
  - [gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP senza un Programma Operativo approvato possono essere finanziati nel contesto del PSR;](#)
  - gli investimenti sostenuti dagli associati alle OP [con un Programma Operativo approvato](#) possono essere finanziati esclusivamente nel contesto dei Programmi Operativi delle OP fino ad un importo degli investimenti inferiore o pari a euro 250.000 per gli impianti di trasformazione e/o commercializzazione o inferiore o pari a euro 50.000 per tutte le altre tipologie di investimenti. Tuttavia gli investimenti relativi alle manichette e ai materiali di irrigazione di durata annuale verranno finanziati esclusivamente nel contesto dei Programmi Operativi delle OP [con un Programma Operativo approvato](#) indipendentemente dall'importo degli investimenti;
  - gli investimenti sostenuti dagli associati alle OP [con un Programma Operativo approvato](#) possono essere finanziati esclusivamente nel contesto del PSR, nel rispetto delle condizioni previste dalle rispettive misure, per un importo degli investimenti superiore a euro 250.000 per gli impianti di trasformazione e/o commercializzazione o superiore a euro 50.000 per tutte le altre tipologie di investimenti, ad eccezione delle manichette e dei materiali di irrigazione di durata annuale che possono essere finanziati esclusivamente dai programmi operativi delle OP [con un Programma Operativo approvato](#);
  - gli investimenti sostenuti da soggetti non associati alle OP [e da soggetti associati ad OP senza Programma Operativo approvato](#) possono essere finanziati nel contesto del PSR per tutte le tipologie di spesa.
- 123 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali'
  - gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP [con un Programma Operativo approvato](#) verranno finanziati esclusivamente nel contesto dei rispettivi Programmi Operativi;
  - [gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP senza un Programma Operativo approvato possono essere finanziati nel contesto del PSR;](#)

**Eliminato:** al 31/12/2005 associava n. 63 produttori, il complessivo Valore della Produzione Commercializzata relativo all'annualità 2005 ammonta a 2.648.405,26 euro (di cui 1.080.446,00 euro di aiuto comunitario per il pomodoro da industria)

**Eliminato:** ma percepisce un contributo di avviamento

**Eliminato:** alle due OP riconosciute dalla Regione Toscana con quelli complessivi regionali risulta che la produzione ortofrutticola commercializzata attraverso tali OP si attesta intorno al 12% del totale regionale (in valore) e che i produttori soci delle medesime OP rappresentano circa il 2-3% delle aziende regionali con produzioni ortofrutticole. Anche se in Toscana vi sono aziende ortofrutticole socie di OP riconosciute da altre Regioni, questi dati consentono comunque di evidenziare

**Eliminato:** s

- gli investimenti sostenuti dagli associati alle OP con un Programma Operativo approvato verranno finanziati nel contesto dei Programmi Operativi delle OP fino ad un importo degli investimenti inferiore o pari a euro 250.000;
- gli investimenti sostenuti dagli associati alle OP con un Programma Operativo approvato verranno finanziati nel contesto del PSR, nel rispetto delle condizioni previste dalle rispettive misure, per un importo degli investimenti superiore a euro 250.000;
- gli investimenti sostenuti da soggetti non associati alle OP e da soggetti associati ad OP senza Programma Operativo approvato verranno finanziati nel contesto del PSR per tutte le tipologie di spesa.

- 132 'Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare', il sostegno per le imprese che affrontano costi relativi all'inserimento in sistemi di qualità è assicurato esclusivamente dal PSR; nell'ambito dei programmi finanziati dall'OCM non sono infatti previsti sostegni per far fronte alle spese connesse alla partecipazione ai sistemi di qualità per i prodotti elencati in relazione alla misura 132.

Eliminato: a

Eliminato: n

- 133 'Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione', le OP sono escluse dal sostegno della misura, che si rivolge a tutti gli altri soggetti ammissibili (associazioni di produttori) ai sensi della misura stessa. Le attività di promozione ed informazione promosse da associazioni prevalentemente formate da soci di OP con un Programma Operativo approvato sono a carico esclusivamente dei programmi operativi delle OP.

Eliminato: <#>¶

Eliminato: o

- 214 'Pagamenti agroambientali', gli impegni relativi a tutte le azioni previste nell'ambito delle sottomisure a. 'Pagamenti agroambientali' e b. 'Conservazione delle risorse genetiche' saranno finanziati esclusivamente dal PSR. Nell'ambito dei Programmi Operativi possono essere finanziati esclusivamente impegni diversi da quelli previsti dalla misura 214 del PSR.

Per i produttori soci delle OP con un Programma Operativo approvato che intendono partecipare alle misure agro-ambientali del PSR saranno previsti appropriati criteri di priorità di accesso a tali misure, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi ambientali e territoriali previsti nel PSR

▼ In linea con quanto previsto dal PSN e dalla Strategia nazionale 2009-2013 del settore ortofrutticolo, le OP/AOP che operano in più Regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l'operazione e/o l'investimento. I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore ARTEA. In ogni caso, l'Autorità di gestione del PSR, in accordo con l'Autorità responsabile degli specifici programmi regionali di cui all'OCM per questo settore, adotta appositi atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione. Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.»

Eliminato: <#>formate da soci di OP sono a carico esclusivamente dei programmi operativi delle OP.¶

## 5 Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.2 Effetti sull'attuazione del programma;

Possibilità di ammettere sul PSR, indipendentemente dai criteri di demarcazione, le operazioni realizzate da OP e/o dai soci di OP senza un Programma Operativo approvato.

### 5.3 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

### XXX Modifiche al cpv. relativo la OCM Vino

#### 4. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

La modifica proposta ha l'obiettivo di aggiornare la normativa di riferimento per il settore citata nel PSR, viene inoltre precisata la demarcazione fra le nuove tipologie di operazioni sostenibili con l'OCM e quelle sostenibili con il PSR.

Gli aggiornamenti e le integrazioni saranno riportate anche nelle schede delle misure interessate alla demarcazione con la OCM Vino.

#### 5. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il cpv. riguardante la demarcazione con l'OCM Vino così come di seguito evidenziato:

L'OCM Vino prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi nazionali di sostegno. Al primo programma nazionale, trasmesso alla Commissione Europea in data 30 giugno 2008, ha fatto seguito il Decreto ministeriale dell'8 agosto 2008, relativo all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 (confluito nell'organizzazione comune di mercato unica di cui al regolamento CE n. 1234/2007) e del regolamento della Commissione (CE) n. 555/08 concernente le disposizioni nazionali in merito alla misura "ristrutturazione e riconversione" inserita nel piano nazionale di sostegno. In particolare nell'allegato II di tale decreto ministeriale sono descritti gli interventi ammissibili a contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Tali operazioni non potranno essere finanziate nell'ambito del PSR. Si conferma pertanto che i programmi nazionali relativi all'OCM Vino intervengono solo a favore del potenziale viticolo (riconversione e ristrutturazione delle vigne, con esclusione di tutti gli altri investimenti afferenti per esempio agli investimenti irrigui, alle macchine e attrezzature, alle reti, ai frangivento, ecc). Il 30 giugno 2009 è stato inviato alla Commissione Europea il Piano nazionale di sostegno relativo alla seconda annualità 2009/2010 e, a conferma di quanto sopra riportato, la scheda relativa alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stata integrata con la seguente dizione:

"Le operazioni finanziate con i fondi dell'OCM vino per la misura in questione sono esclusivamente quelle riportate nell'allegato II del DM n. 2553 dell'8 agosto 2008. Resta inteso che qualsiasi altra misura non inclusa nel precitato allegato potrà essere finanziata con i fondi previsti per lo sviluppo rurale".

Il PSR quindi finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti vitivinicoli, sia tradizionali (vini, aceti), sia innovativi (cosmetici, coloranti ecc.).

Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

Per la campagna 2009/2010 il piano nazionale di sostegno ha previsto anche l'attivazione della misura di sostegno relativa alla vendemmia verde. La Regione Toscana ha ritenuto opportuno non attivare tale misura in considerazione che avrebbe potuto interessare solo un migliaio di ettari e quindi si sarebbe trattato di un intervento poco incisivo. Con deliberazione Giunta Regionale n. 213 del 1 marzo 2010 i fondi assegnati alla Regione Toscana per tale misura sono stati destinati alla misura relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti che per la campagna 2009/2010 presentava un fabbisogno finanziario superiore alle risorse assegnate.

Le OP operanti in regione sono:

- **Produttori Vitivinicoli Toscani Soc. Coop. Agr. (APROVITO)**. con sede legale in Siena – riconosciuta nel 1990 come Associazione di Produttori ai sensi della Legge 674/78 e della L.R. 77/80, ha recentemente trasformato la propria forma societaria in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 102/2005.

Eliminato: regionali

Eliminato: L'ultimo aggiornamento del

Eliminato: è stato approvato con

Eliminato: 2009

Eliminato:

Inserimento:

Eliminato: e riporta in allegato II

Eliminato: del

Eliminato: e regionali

Eliminato: .). La scheda inviata

Eliminato:

Eliminato: i

Eliminato: UE

Eliminato: in applicazione della OCM vino relativa alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stata quindi integrata dal sopra menzionato decreto

**6. Effetti attesi dalle modifiche**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**  
Nessun effetto.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**  
Nessun effetto

### XXXI Modifiche al cpv. relativo la OCM Tabacco

#### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Le modifiche sono volte ad assicurare l'aggiornamento dei dati e la coerenza con quanto proposto al paragrafo 3.2 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza", sottoparagrafo 4 "La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco".

Gli aggiornamenti e le integrazioni saranno riportate anche nelle schede delle misure interessate alla demarcazione con la OCM Tabacco.

#### 5. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si propone di modificare il capoverso relativo la OCM Tabacco come di seguito specifico:

« OCM **Tabacco**. In Toscana la coltivazione del tabacco interessava, nel 2000, 385 aziende (Fonte: Censimento agricoltura 2000), ma nel 2009 le aziende che hanno dichiarato la coltura del tabacco in dichiarazione unica aziendale risultano solo 254. La superficie investita a tabacco negli ultimi cinque anni (2005-2009) è risultata mediamente pari a circa 2300 ettari concentrati quasi esclusivamente in due province: Arezzo e Siena. Le varietà di tabacco maggiormente coltivate in Toscana sono il Bright per la produzione di sigarette e il Kentucky per la produzione del sigaro toscano.

Le OP riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 102/2005 operanti in Toscana sono:

- **Associazione Produttori Tabacco Srl (APROTAB)** con sede legale in Arezzo – riconosciuta come Organizzazione di Produttori (OP) con decreto dirigenziale n. 4949 del 23/10/2006, non ha un Programma Operativo.

In Toscana le superfici investite a tabacco nel 2009, (ultimo anno di disaccoppiamento parziale) si sono mantenute più o meno sui livelli precedenti alla riforma, ma certamente vi sono forti preoccupazioni per il futuro della filiera dopo il 2010.

La riforma dell'OCM tabacco ha previsto un periodo transitorio (2006-2009) nel quale il 60% dell'aiuto è stato concesso in forma accoppiata alla produzione, mentre il rimanente 40% è stato incluso nel regime di pagamento unico e quindi disaccoppiato. Dal 2010 l'aiuto sarà integralmente disaccoppiato, l'importo medio del periodo di riferimento sarà però decurtato del 50%; il restante 50% sarà utilizzato per finanziare, dal 2011, programmi di ristrutturazione nel quadro della politica dello sviluppo rurale, nell'ambito tuttavia delle sole regioni produttrici. In questo contesto è necessario, quindi, prevedere scelte sinergiche a favore della riconversione e ristrutturazione delle aziende produttrici e trasformatrici di tabacco anche prima del 2011, sia in termini di azioni di orientamento alla riconversione che di interventi strutturali effettuati a tal fine.

L'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore del tabacco prevede inoltre la concessione, nell'ambito del Fondo Comunitario per il Tabacco, istituito dal Regolamento CE 2182/02, di aiuti ai produttori di tabacco, titolari di una quota di produzione, che si impegnano a rinunciare alla coltivazione del tabacco. L'aiuto, commisurato alla quota rinunciata, è concesso per la realizzazione di progetti che prevedono azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre coltivazioni o altre attività economiche.

Le azioni sovvenzionabili dal Fondo comunitario per il Tabacco coincidono con alcune azioni previste nell'ambito delle misure degli Assi 1 e 3 del PSR. In Toscana sono stati finanziati con risorse del fondo comunitario per il tabacco n. 8 progetti, per un importo complessivo di investimenti pari a 445.000 euro, con 305.000 euro di contributo.

I beneficiari dei progetti di cui sopra non possono beneficiare del sostegno del PSR per le stesse tipologie di investimento.

La verifica della complementarietà e della demarcazione tra le due forme di sostegno è assicurata dall'Organismo pagatore regionale.

Per quanto riguarda le risorse specifiche che saranno disponibili nell'ambito del PSR per finanziare programmi di ristrutturazione nel settore del tabacco, queste saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale.

**Eliminato:** 2.263

**Eliminato:** conta n. 270 soci (di cui n. 2 Cooperative) per un totale di n. 450 produttori associati (di cui 130 in Toscana), il complessivo Valore della Produzione Commercializzata relativo alla media delle tre campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 ammonta a 4.557.774,18 euro (di cui il 59,52% realizzato in Toscana)

**Eliminato:** 6

**Eliminato:** primo

**Eliminato:** In tale prospettiva si può ritenere che in Toscana vi potranno essere potenzialità soprattutto per la varietà Kentucky, per la produzione del sigaro toscano, che è quella più tipica del territorio regionale, tradizionalmente coltivata in particolare nella Valtiberina (AR). Le produzioni regionali di Kentucky sono infatti maggiormente richieste e apprezzate sul mercato rispetto a quelle della varietà Bright (destinata alla produzione di sigarette). La recente acquisizione del marchio "Sigaro Toscano", insieme a tutte le strutture connesse (stabilimento di prima trasformazione di Foiano della Chiana e manifattura di Lucca), da parte di un grande gruppo italiano potrebbe rappresentare un'interessante opportunità per tentare di avviare, con i produttori agricoli, un progetto di filiera finalizzato alla valorizzazione del prodotto agricolo regionale di elevata qualità.

**Eliminato:** L'OCM tabacco è stata recentemente oggetto di riforma.

**Eliminato:** Dal 2006 il 40% dell'aiuto è incluso nel regime di pagamento unico e quindi disaccoppiato dalla produzione effettiva; il restante 60% è concesso in forma ancora accoppiata alla produzione.

**Eliminato:** di cui 4 ancora in corso di realizzazione

Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM. »

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessun effetto.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche consistono sostanzialmente in un aggiornamento delle informazioni contenute nel PSR in particolare per quanto riguarda la normative del settore e le Organizzazioni di Produttori riconosciute dalla Regione Toscana.

Ove pertinente, gli aggiornamenti e le integrazioni saranno riportate anche nelle schede delle misure interessate alla demarcazione con la OCM Olio.

**6. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il cpv. riguardante l'OCM Olio come di seguito evidenziato:

«L'OCM Olio d'oliva è stata oggetto di riforma dal 2005. A seguito di tale riforma gli aiuti sono stati totalmente disaccoppiati, confluendo nel regime di pagamento unico e si è operata una trattenuta del 5% per i programmi di attività delle organizzazioni di operatori.

Le regole per il riconoscimento delle Organizzazioni di operatori olivicoli, la gestione dei programmi di attività, i tassi di finanziamento e le azioni sovvenzionabili nell'ambito dei programmi sono stabilite dal Regolamento (CE) 867/2008 e dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2009. Le OP riconosciute dalla Regione Toscana ai sensi del Reg. (CE) n.867/2008 sono:

- Olivicoltori Toscani Associati Soc. Coop. Agr. P.A. (OTA) con sede legale in Siena – riconosciuta nel 1984 come Associazione di Produttori ai sensi della Legge 674/78 e della L.R. 77/80, ha trasformato la propria forma societaria in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 102/2005, partecipa al programma di attività della propria Unione nazionale (CNO), finanziato dalla Comunità Europea che si concluderà il 31 marzo 2012;
- Olivicoltori Associati di Firenze e Prato Soc. Coop. Agr. A r.l. (ASSOPROL) con sede legale in Firenze – riconosciuta nel 1984 come Associazione di Produttori ai sensi della Legge 674/78 e della L.R. 77/80, ha trasformato la propria forma societaria in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 102/2005, ha un proprio programma di attività, finanziato dalla Comunità Europea, che si concluderà il 31 marzo 2012;
- Associazione Produttori Olivicoli Toscani (APOT) con sede legale in Pisa – riconosciuta come organizzazione di produttori ai sensi del Reg. (CE) n.867/2008 ha un proprio programma di attività, finanziato dalla Comunità Europea, che si concluderà il 31 marzo 2012;
- Collegio Toscano degli Olivicoltori (OL.MA) con sede legale in Grosseto – riconosciuto come organizzazione di produttori ai sensi del Reg. (CE) 867/2008, partecipa al programma di attività della propria Unione nazionale (UNAPROL), finanziato dalla Comunità Europea che si concluderà il 31 marzo 2012.

Il finanziamento comunitario assegnato per i programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori del settore olivicolo operanti in Toscana ammonta complessivamente a 4.531.020,97 euro per il triennio 1° aprile 2009 – 31 marzo 2012, pari a circa 1.510.000,00 euro per ciascuna annualità.

Le risorse disponibili per il settore olivicolo a livello regionale per tali programmi di attività, sono scarse e non adeguate alle esigenze di sviluppo del settore e all'importanza delle funzioni che il settore stesso svolge in Toscana, sia sul piano produttivo ed economico che su quello ambientale, paesaggistico, sociale e culturale.

Tutte le aree olivicole regionali rientrano inoltre nelle zone interessate dall'indicazione geografica protetta "Toscano" o da denominazioni di origine protetta, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006. Per queste produzioni di qualità si assiste ad un crescente interesse da parte dei consumatori e vi sono quindi notevoli potenzialità di sviluppo.

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori olivo-oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

In linea con quanto previsto dal PSN (testo approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 aprile 2009):

- Eliminato: recentemente
- Eliminato: 2080/2005 si mantiene o va sostituito con
- Eliminato: ?
- Inserimento: si mantiene o va sostituito con 867/2008
- Inserimento: ?
- Eliminato: del 30 gennaio 2006
- Eliminato: operanti
- Eliminato: in
- Eliminato: è stata riconosciuta come organizzazione di produttori ai sensi dell'OCM olio di oliva (Reg. CE 865/2004 e Reg. CE 2080/2005) con decreto dirigenziale n. 1099 del 13/03/2006
- Eliminato: associa n. 23.135 produttori,
- Eliminato: nell'ambito dell'OCM olio di oliva,
- Eliminato: 2009
- Eliminato: ¶
- Eliminato: è stata riconosciuta come organizzazione di produttori ai sensi dell'OCM olio di oliva (Reg. CE 865/2004 e Reg. CE 2080/2005) con decreto dirigenziale n. 1100 del 13/03/2006
- Eliminato: associa n. 6.960 produttori,
- Eliminato: nell'ambito dell'OCM olio di oliva
- Eliminato: 2009
- Eliminato: ¶  
- Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Grosseto (APROL) con sede legale in Grosseto – riconosciuta come ... [23]
- Eliminato: dell'OCM olio di oliva (Reg. CE 865/200... [24]
- Eliminato: , associa n. 3.652 produttori,
- Eliminato: nell'ambito dell'OCM olio di oliva
- Eliminato: 2009
- Eliminato: - Olivetani Toscani Soc. Coop. Agr. (SCC ... [25]
- Eliminato: 4.640.797,97
- Eliminato: 2006
- Eliminato: 2009
- Eliminato: 1.547 000
- Eliminato: °

- gli investimenti e le spese sostenute direttamente dalle OP saranno finanziate esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività dell'OCM, salvo gli investimenti relativi a impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000,00 che saranno finanziati nell'ambito del PSR;

- gli investimenti e le spese sostenute dai soci delle OP saranno finanziate nell'ambito dei Programmi di attività dell'OCM, qualora configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP", ovvero nell'ambito del PSR, qualora configurabili invece come "interventi aziendali individuali".

A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dal Reg. CE 867/2008, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B)<sup>10</sup>.

*A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore*

a) Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

- Raccolta di dati sul settore e sul mercato;
- Elaborazione di studi, in particolare su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;

b) Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicultura

- Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;
- Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicultura, in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
- Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo;
- Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi o la coltivazione integrata;
- Inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

- Miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, ad eccezione degli interventi a carattere aziendale (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione, acquisto di prodotti per la difesa salvo quelli utilizzati per la cattura massale della mosca delle olive);
- Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;
- Formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine;

e) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola

- Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d);

---

<sup>10</sup> L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) fa riferimento alle specifiche tipologie di intervento previste dall'art. 5 Reg. CE 867/2008.

- Creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d);

*B) Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR*

c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola

- Interventi a carattere aziendale per il miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione;
- Miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende;
- Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine.

d) Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali

- Creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
- Creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici;
- Creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

In ogni caso non sono finanziati nell'ambito dell'OCM progetti che riguardano una singola azienda per tipologie di investimento previste dal presente PSR. I progetti presentati da soci delle OP relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziabili nell'ambito del PSR.

La consulenza e assistenza tecnica specifica per le produzioni olivoleicole viene erogata esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività delle Organizzazioni di produttori olivicoli, mentre nell'ambito della misura 114 del PSR, per gli imprenditori soci delle OP del settore olivicolo, è assicurata la consulenza per tutte le altre materie.

Per i soggetti non associati alle OP non occorre prevedere alcun criterio di demarcazione.

In via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l'operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori oleicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR. A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione delle misure:

- 121 'Ammodernamento delle aziende agricole', per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 15.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;
- 123 'Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali', per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 50.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;
- 214 'Pagamenti agroambientali', per impegni, relativi all'agricoltura biologica o integrata, che coprono tutta la superficie aziendale (come prescritto dalle regole del PSR), mentre per gli impegni relativi alle sole superfici aziendali destinate ad olivicoltura, ancorchè componenti l'intera superficie aziendale, il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM.
- 114 'Ricorso ai servizi di consulenza', per le attività di consulenza e assistenza tecnica rivolte agli associati alle OP sulla condizionalità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente quelle relative a produzioni diverse da quelle olivicole, mentre quelle relative alle produzioni olivicole saranno assicurate nell'ambito dei programmi finanziati dall'OCM.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA. In ogni caso, l'Autorità di gestione del PSR, in accordo con l'Autorità responsabile degli specifici programmi regionali di cui all'OCM per questo settore, adotta appositi atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione. Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere". Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

[Gli investimenti nel settore dell'olivicoltura e dell'olio di oliva non sono soggetti a limitazioni o esclusioni specifiche di comparto. »](#)

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Non si prevede alcun effetto sull'attuazione del Programma.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Non si prevede alcun effetto sugli indicatori.

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica ha come obiettivo quello di restringere l'accesso ai beneficiari della misura 121, non in regola con il pagamento delle rate del piano di ammortamento entro i termini di richiesta di completamento della domanda di aiuto.

**7. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il cpv. riguardante l'OCM Latte come di seguito evidenziato

«OCM **Latte** Anche gli aiuti previsti nell'ambito dell'OCM latte sono totalmente disaccoppiati. Permane, almeno fino al 2015 (oltre la scadenza del PSR) la limitazione alla produzione rappresentata dal regime delle quote latte. L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti che può fornire la misura 121 'Ammodernamento delle aziende agricole' possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono, nell'ambito della stessa misura 121, restrizioni all'accesso per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo o delle rate del piano di ammortamento entro i termini di richiesta di completamento della domanda di aiuto. Per le aziende con bovini da latte deve essere verificato che i progetti che prevedono interventi strutturali finalizzati ad un aumento della capacità produttiva, possono essere liquidati solo se in fase di accertamento finale il richiedente dimostra l'acquisizione di ulteriori quote latte rispetto a quelle possedute all'inizio o di essere comunque in regola con le quote. L'organizzazione di produttori operante in regione è la ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DI LATTE TERRE DEL GRANDUCATO, Soc. Agricola Cooperativa, riconosciuta quale organizzazione di produttori con decreto dir. N. 569 del 12 febbraio 2007, con 109 soci operanti in Toscana (91) e Emilia Romagna (18); il valore della produzione commercializzata (media triennio 2003-2004-2005) è di euro 6.609.511,00. »

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Non si prevede alcun effetto sull'attuazione del Programma.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Non si prevede alcun effetto sugli indicatori.

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica si rende necessaria al fine di prevedere la possibilità di fare ricorso al supporto amministrativo di strutture ed esperti qualificati e specializzati esterni agli uffici istruttori e ai gruppi di azione locali, già previsti dalla misura 511 "Assistenza tecnica", con l'obiettivo di garantire un livello più elevato di efficacia e di efficienza di gestione del programma.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il paragrafo 16. "Assistenza tecnica", come di seguito specificato:

«Un programma complesso ed ampio, che offre la possibilità di attivare fino a 31 misure da selezionare in funzione delle specificità locali e della conseguente strategia di intervento prescelta, che coinvolge 30 enti territoriali oltre ai Gruppi di Azione Locale, certamente necessita di un supporto gestionale importante. Anzi si può dire che una buona parte della efficacia ed efficienza che il Programma sarà in grado di raggiungere dipenderanno proprio da come l'Autorità di gestione saprà preparare, gestire e sorvegliare ogni "passaggio" dell'attuazione. Attraverso le risorse dell'assistenza tecnica si tende a rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione e nella gestione delle misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale, sia a livello regionale che delle autonomie locali e dei GAL, a semplificare l'azione amministrativa, a sostenere le dinamiche del partenariato ed a promuovere un'adeguata informazione, a migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi, a coordinare ed orientare i partner istituzionali e socioeconomici coinvolti nell'implementazione, a determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della regione.

Partendo da tali premesse il PSR individua come ambito prioritario di intervento dell'assistenza tecnica il seguente:

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio fisico e finanziario in grado di poter offrire in ogni momento, anche su base territoriale, dati aggiornati sullo stato di attuazione degli interventi, sul connesso iter amministrativo, sull'attuazione finanziaria e sulle realizzazioni fisiche. Tale sistema dovrà inoltre essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero;
- l'aggiornamento ed il supporto amministrativo alla gestione svolta dagli uffici istruttori e dai gruppi di azione locale che sono responsabili della programmazione e della gestione delle misure. Il supporto amministrativo può essere garantito anche da strutture ed esperti qualificati e specializzati esterni.
- l'acquisizione del servizio relativo alle funzioni dell'organismo di certificazione;
- il supporto amministrativo alle attività svolte dall'Organismo Pagatore e da quello di Certificazione;
- la formazione per il personale dei Gal incaricato di svolgere l'attività di animazione;
- l'attività di segreteria e di supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza;
- la predisposizione di un sistema di valutazione del programma, che includa la valutazione in itinere (da effettuarsi ogni anno), intermedia (nel 2010) ed ex post;
- l'assistenza tecnica per lo svolgimento di studi, ricerche ed analisi finalizzate ad un'efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma e alla valutazione di impatto;
- le attività di controllo e vigilanza, con la definizione di piste di controllo e l'eventuale effettuazione di attività di accertamento finale e controllo da parte di un organismo esterno indipendente;
- la realizzazione di un'adeguata informazione e comunicazione sul PSR, in conformità al piano di comunicazione di cui al capitolo 13 del presente programma, sia mediante attività di informazione generale, sia mediante attività finalizzate a specifici target di operatori, sia pubblici che privati, e a specifici territori, sia infine, mediante azioni a supporto delle attività di concertazione, in modo da garantire la massima trasparenza e un più ampia partecipazione. L'attività di comunicazione dovrà inoltre diffondere l'informazione sull'andamento dell'attuazione e sulle attività di valutazione.

Eliminato: o

Eliminato: s

Eliminato: r

Eliminato: degli enti territoriali

Eliminato: e

Eliminato: a livello locale

Eliminato: ;

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del reg. CE n. 1320/06, le spese relative alla valutazione ex post del PSR 2000/06 sono a carico dell'assistenza tecnica al presente programma.

La responsabilità degli interventi di assistenza tecnica all'attuazione del programma viene attribuita all'Autorità di gestione dello stesso, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria. »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica ha l'effetto di garantire un livello più elevato di efficacia e di efficienza di gestione del programma.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **Punti comuni a tutte le modifiche proposte**

### **6. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale;**

Le modifiche proposte sono coerenti con il Piano Strategico Nazionale vigente.

Con riferimento alla strategia di intervento nel settore tabacchicolo, si evidenzia la coerenza tra il testo del paragrafo 3.2, sottoparagrafo 4 del PSR e il PSN paragrafo 2.5 "La strategia per il settore del tabacco". Le problematiche e i bisogni da affrontare individuati nel PSN sono i medesimi di quelli evidenziati nell'analisi socioeconomica del PSR Toscana, principalmente per quanto riguarda: il basso grado di innovazione e meccanizzazione delle imprese agricole; la necessità di un miglioramento dell'efficienza delle aziende di prima trasformazione, il rischio di abbandono dell'attività legate alla coltura del tabacco con una conseguente perdita di occupazione nella filiera e l'esigenza di riconversione delle imprese tabacchicole verso altre attività, agricole o extra-agricole.

A livello regionale, coerentemente con quanto proposto nel PSN, le linee di intervento prescelte per favorire la ristrutturazione del settore tabacco sono orientate a favorire:

- l'introduzione di processi di innovazione e loro diffusione, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, incentivando anche il ricorso a servizi di consulenza;
- la realizzazione di interventi destinati a ridurre i costi di produzione e a migliorare la qualità delle produzioni;

Relativamente alle linee di intervento per la riconversione, l'orientamento regionale è quello di favorire:

- azioni di consulenza, formazione e assistenza ai produttori che abbandonano la coltivazione del tabacco;
- il trasferimento e il collaudo di processi innovativi finalizzati alla riconversione verso altre produzioni agricole e/o forestali e attività extra-agricole;
- azioni di diversificazione delle attività aziendali (agriturismo, fattorie didattiche etc.).

### **6 Implicazioni finanziarie delle modifiche;**

Non vi sono modifiche che incidono sulla ripartizione complessiva degli assi, di cui al piano finanziario, ma solo degli spostamenti di risorse all'interno dello stesso asse, al fine di prevedere una dotazione finanziaria per le misure di nuova attivazione.

Si specifica che:

- le risorse previste per l'attuazione della misura 144, pari a 2.250.000 di euro, sono state scorporate dalla dotazione della misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" in quanto quest'ultima ha ad oggi un livello di attuazione (rapporto tra pagato e programmato in tabella 7 del PSR) più basso rispetto ad altre misure dell'asse 1.
- Le risorse a valere sulla misura 225, pari a 6.000.021 di euro, sono state sottratte dalla dotazione della misura 227, in quanto quest'ultima misura ha un livello di attuazione (rapporto tra pagato e programmato in tabella 7 del PSR) più basso rispetto ad altre misure dell'asse 2.

La tabella 7 "Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale" presente nel testo del PSR in oggetto, è conseguentemente modificata.

### **8. Comitato di Sorveglianza (indicare la data della consultazione del CdS e la sua opinione sulla proposta di modifica)**

Le modifiche proposte sono state inviate per la consultazione del CdS in data 7 maggio 2010 (per quanto riguarda le modifiche sostanziali) e 8 maggio 2010 (per quanto concerne la consultazione in merito alle modifiche non sostanziali). Il testo del PSR 2007/13 proposto è stato adeguato in base alle osservazioni avanzate.